



Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

massimario 2015

a cura di Elio Donno



Ordine dei Giornalisti
decisioni, documenti
e giurisprudenza dal 1996



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



**CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA**

Piazza di Pietra, 31
00186 Roma
tel. 066791496
www.cdgweb.it • info@cdgweb.it
www.cdgedizioni.it

Il Centro di Documentazione
Giornalistica è certificato:



ISO 9001

LL-C (Certification)

390517



ACSQ

Il Massimario
è stato curato da Elio Donno
(vicepresidente del Consiglio di Disciplina Nazionale)
con la collaborazione di
Mario Gallucci e Alessandra Torchia
ed il coordinamento
di Ennio Bartolotta

SOMMARIO

■ Prefazione di Enzo Iacopino	pag. 7
■ Introduzione di Elio Donno	pag. 9
■ Indice	pag. 11
■ I. Attività disciplinare	
I-1 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2015	pag. 45
I-1-1-1 Provvedimenti adottati nel 2015	pag. 50
I-2 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2014	pag. 51
I-2-1-1 Provvedimenti adottati nel 2014	pag. 59
I-3 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale nel 2013	pag. 60
I-4 Contenzioso generale - Vizi procedurali	pag. 76
I-5 Decisioni richiamate nelle massime	pag. 87
■ II. Tenuta Albo	
II-1 Registro praticanti	pag. 119
II-2 Elenco professionisti	pag. 127
II-3 Elenco pubblicitari	pag. 128
II-4 Elenco speciale	pag. 152
II-5 Ricorsi elettorali	pag. 155
II-6 Decisioni richiamate nelle massime	pag. 159
■ III. Appendice (contenuta nel cd-rom)	
A cura di Mario Gallucci	
1 - Massime giurisprudenziali 2015	
2 - Provvedimenti Autorità Garante per la protezione dei dati personali 2015	
3 - Massimario dal 2005 al 2015	

PREFAZIONE

L'edizione del Massimario 2015 testimonia il funzionamento a regime delle nuova ripartizione delle funzioni di giustizia domestica dell'Ordine, ormai suddivisa tra le competenze amministrative e disciplinari.

Il dato numerico indica un aumento delle decisioni sui ricorsi in tema di iscrizione e cancellazione, dovuto anche ad iniziative specifiche di alcuni Ordini regionali in tema di revisione dell'Albo che hanno avuto particolare impatto nell'incremento delle richieste di sospensive.

Sostanzialmente stabili sono state le percentuali di ricorsi verso i dinieghi di iscrizione all'elenco dei pubblicisti ed al registro dei praticanti.

Un particolare aspetto che è stato oggetto di valutazione del Consiglio Nazionale riguarda l'iter varato a fine 2013 sul C.d. ricongiungimento dei pubblicisti che, operando sostanzialmente da professionisti, ricavano dal giornalismo il reddito necessario per vivere.

Le pronunce in materia hanno rafforzato l'aspettativa dell'Ordine di dare una risposta positiva all'esigenza di riconoscimento professionale di attività spesso tenute soggiogate dagli editori per comprimere redditi ed aspirazioni di colleghi che sino all'emanazione dei criteri formulati dal Consiglio nazionale trovavano un ingiusto ostacolo nella interpretazione letterale di disposizioni ordinamentali non più attuali.

C'è da auspicare che il messaggio che trapela dalle deliberazioni consiliari, trovi puntuale riscontro ed apertura nelle politiche ordinistiche dei Consigli regionali cui certamente non manca il polso di una professione nonché di un sistema editoriale e dell'informazione stravolto dall'innovazione tecnologica e dalla crisi delle redazioni.

Anche l'attività del Consiglio di disciplina nazionale ha segnato nel 2015 un incremento in forza del maggior numero di ricorsi sulle decisioni dei Consigli di disciplina territoriali rispetto al 2014. È giusto rimarcare che per la formazione e l'avvio di tali Consigli si sono registrati ritardi operativi talvolta dovuti alle procedure di nomina di cui non sono titolari solo i Consigli regionali. Tale situazione ha certamente influenzato l'aumento di dodici decisioni rispetto all'anno precedente. Sotto il profilo qualitativo, l'attività disciplinare ha avuto un particolare indirizzo per la tutela dei minori anche se, ovviamente, questo non può costituire indice di un trend generale dovendo rapportarsi ai meri casi concretamente oggetto di ricorso. Tuttavia, sia la sensibilità dei Consigli territoriali sia degli stessi ricorrenti verso le accuse di violazione della tutela della dignità delle persone deboli, indica come queste tematiche non siano assolutamente secondarie nelle deontologia e nella attenzione della professione giornalistica.

Il doveroso riguardo alle questioni etiche ed all'applicazione dei principi deontologici avrà, poi, sicuramente modo di manifestarsi nel breve periodo, grazie all'approvazione ad inizio 2016 del Testo unico dei doveri del giornalista nato, come recita la sua premessa, "dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine".

Il 2016 si presenta anche interessato dall'avanzamento di un progetto di revisione delle competenze e del funzionamento del Consiglio nazionale, che ha avuto una primo passaggio alla Camera dei Deputati, e dal quale potrebbero derivare riflessi sostanziali sulle attività del Consiglio stesso in tema di ricorsi amministrativi e disciplinari.

Al momento della pubblicazione di questo Massimario 2015 non vi sono particolari certezze su questi aspetti, mentre di certo resta il valore e la qualità di questa opera editoriale che dà piena luce e totale trasparenza alla attività giudicante dell'Ordine, a vantaggio non solo degli esperti del diritto, ma anche della conoscenza dei cittadini che possono così valutare la professione per i provvedimenti che essa adotta sia per l'accesso e la permanenza dei suoi iscritti, sia per i comportamenti etici e professionali che essi praticano quotidianamente.

Valore e qualità del Massimario non sarebbero tali se ad essi non si dedicasse, come avviene ormai da molti anni e con successo, il Consigliere Elio Donno, attuale Vice Presidente del Consiglio nazionale di disciplina, che con pazienza, competenza e maestria riannoda le fila della funzione giudicante per farne strumento di conoscenza e di approfondimento alla portata di tutti. Grazie Elio.

Enzo Iacopino
Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti

INTRODUZIONE

Il Massimario 2015 vede la luce in un momento di grandi novità per l'Ordine dei Giornalisti, con l'ipotesi di riforma della legge istitutiva attualmente all'esame del Parlamento, e la conseguente proroga al 31 dicembre 2016 del funzionamento del Consiglio Nazionale, compreso quindi il Consiglio di Disciplina, che ne è emanazione.

Come le precedenti edizioni, questo Massimario riporta in sintesi le decisioni adottate dal Consiglio di Disciplina Nazionale sui ricorsi presentati da colleghi avverso sanzioni disciplinari inflitte dai Consigli Territoriali e le deliberazioni del Consiglio Nazionale su reclami di giornalisti per mancate iscrizioni o cancellazioni dai vari elenchi dell'Albo.

Il Consiglio di Disciplina ha affrontato casi riguardanti particolari tematiche, tra cui quello della tutela dei minori, del rispetto della privacy, del rispetto della dignità della persona e dell'Ordine Professionale. E lo ha sempre fatto, con rigore e sensibilità, nella consapevolezza che alcune carte vadano necessariamente aggiornate, per essere al passo con un mondo che cambia rapidamente.

Infatti, la fretta, l'informazione in tempo reale, i siti in continuo aggiornamento, le agenzie che lanciano notizie ogni secondo, unite all'evolversi delle condizioni sociali e di vita hanno rivoluzionato il tradizionale metodo di lavoro e la stessa vita del giornalista, costringendolo spesso a non valutare attentamente la rispondenza del suo prodotto professionale ai fondamenti deontologici che regolano la nostra professione. In tale scenario, il Consiglio di Disciplina ha dovuto spesso 'interpretare', prima di applicarle, norme scritte mezzo secolo fa, adattandole a situazioni non prevedibili e, quindi, non previste ed a fatti quasi sempre diversi uno dall'altro, spesso atipici, e perciò abbisognevole di esami, approfondimenti, analisi e riflessioni.

La sezione 'Tenuta dell'Albo' propone in particolare importanti ed innovative decisioni sul cd 'ricongiungimento' per il praticantato ed affronta la questione delle condizioni per la permanenza nell'Ordine, con pronunce del Consiglio Nazionale in materia di cancellazioni per inattività o altri motivi. Come per gli anni precedenti, alcune decisioni di particolare rilievo sono state riportate per intero.

Nel mettere questo lavoro a disposizione del Consiglio Nazionale dell'Ordine ed a quello di Disciplina, dei Consigli Regionali e di quelli Territoriali, oltre che di colleghi, di addetti ai lavori etc. desidero sottolineare l'impegno profuso dai Consiglieri di disciplina, dai componenti la commissione ricorsi, dai consiglieri nazionali nel rispondere con sollecitudine ed imparzialità alle richieste di colleghi che ritenevano lesi i loro diritti ed interessi da decisioni degli organi territoriali.

E, naturalmente, un grazie al Presidente Iacopino ed all'Esecutivo per avermi confermato per l'ottavo anno consecutivo l'incarico di curare la stesura del Massimario 2015, al direttore Bartolotta per la preziosa collaborazione offerta ed agli addetti agli uffici per la sollecita disponibilità dimostrata nell'evadere ogni richiesta di esaminare atti e documenti poi riassunti nel massimario.

Elio Donno

INDICE

I. Attività disciplinare**■ I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2015**

I-1-1 Gradualità della sanzione per l'autore dell'articolo e per chi ha omesso il controllo pag. 45

- C.D.N. 14 gennaio 2015 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Esposito.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 luglio 2014.*

I-1-2 Pubblicazione delle generalità del padre che ha usato violenza sulla figlia e Carta di Treviso pag. 45

- C.D.N. 11 febbraio 2015 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 12 maggio 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

CONFORME

- C.D.N. 18 marzo 2015 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Roberto Perego avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 15 settembre 2014.*

I-1-3 Assenza di dati e riferimenti che rendano identificabile la minore coinvolta in un fatto di cronaca. Non punibilità pag. 46

- C.D.N. 18 novembre 2015 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Laura Tedesco avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 23 febbraio 2015.*

CONFORME

- C.D.N. 18 novembre 2015 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Alessandro Russello avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 23 febbraio 2015.*

I-1-4 Vietato coinvolgere nel clamore mediatico il figlio minore del responsabile di un fatto di cronaca pag. 46

- C.D.N. 14 aprile 2015 n.7 - Pres. Felappi- Rel. Giovagnoni.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Tiziana Prezzo avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 luglio 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

I-1-5 Immagini raccapriccianti e tutela della dignità della persona pag. 47

- C.D.N. 26 maggio 2015 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi.
- *Respinto ricorso Gianni Morandi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 24 ottobre 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

CONFORME

- C.D.N. 11 giugno 2015 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Marcello Mancini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Toscana 18 novembre 2014 .*

I-1-6 Il diritto di critica e di cronaca trova il suo limite nel rispetto della personalità altrui pag. 47

- C.D.N. 1 luglio 2015 n.12 - Pres. Felappi - Rel. Donno.
- *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 18 dicembre 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

I-1-7 "Lettere al direttore". Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi pag. 47

- C.D.N. 1 luglio 2015 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana.
- *Respinto ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 18 settembre 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

I-1-8 Il giornalista rispetta i colleghi e la loro dignità pag. 48

- C.D.N. 22 luglio 2015 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Donno.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 31 marzo 2014.*

I-1-9 Esercizio del diritto di cronaca e pubblicazione di dati essenziali. Non c'è violazione deontologica pag. 48

- C.D.N. 16 settembre 2015 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato.
- *Accolto ricorso Carlo Napoleone Mion avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 379/2014.*

I-1-10 È sanzionabile il giornalista che si rivolge a terzi, estranei alla vicenda, formulando gratuite accuse all'Ordine pag. 48

- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Antonietta Ruoto avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 11 dicembre 2014.*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 5/2015 il C.N.D. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato).

I-1-11 Indispensabili elementi indiziari precisi e concordanti per contestare la pubblicità occulta pag. 49

- C.D.N. 22 ottobre 2015 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. LoRusso.
- *Accolto ricorso Tiziana Petrelli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Marche 11 febbraio 2015.*

■ I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2015

I-1-1-1-1 Istanze accolte in attesa dell'esame di merito pag. 50

- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Ricorso Cosimo Carulli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 12.10.2015.*

- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Ricorso Pierangelo Putzolu avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 08.10.2015.*

■ I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2014

- I-2-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del Direttore.
Responsabilità del capo redattore pag. 51
- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 dicembre 2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-2 È corretta l'autocertificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo pag. 51
- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 6 gennaio 2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-3 Libertà di protesta e rispetto dell'altrui dignità pag. 51
- C.D.N. 5 febbraio 2014 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ivan Paone avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*
- CONFORME**
- C.D.N. 17 luglio 2014 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Alberto Melis avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*
- I-2-4 I tagli di un servizio tv vanno concordati col giornalista che l'ha realizzato pag. 52
- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Cdr Rai avverso archiviazione esposto Ordine Lazio 14 novembre 2011 - Avvertimento a Stefano Cutrone*
- I-2-5 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina pag. 52
- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
 - *Respinto ricorso Marcello Olivieri avverso delibera Ordine Abruzzo 15 marzo 2011*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-6 I limiti della responsabilità del Direttore pag. 53
- C.D.N. 20 febbraio 2014 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Roberto Puleo avverso archiviazione esposto Ordine Lombardia 5 luglio 2012*
- I-2-7 Cronaca giudiziaria - Commenti, critiche e ricerche di fatti entro i limiti della correttezza professionale. Ammissibilità pag. 53
- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Respinto ricorso Francesco Cardile avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26 luglio 2012 - Proscioglimento Carlo Raggi*

- I-2-8 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi pag. 53
- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Conti
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto n. 337/2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
CONFORME
- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Conti
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto n. 423/2012*
- I-2-9 Diritto di critica e verità sostanziale dei fatti pag. 54
- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010 - Prosciolto Nino Grasso*
CONFORME
 - C.D.N. 19 marzo 2014 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Mario Isoldi.*
- I-2-10 Incompatibilità del ruolo di Direttore e di amministratore della concessionaria di pubblicità pag. 54
- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna n. 592/2013*
- I-2-11 L'Addetto Stampa agevola il lavoro dei colleghi pag. 54
- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Antonino Mario Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27 luglio 2012*
- I-2-12 Diritto di cronaca nel rispetto dell'essenzialità della notizia pag. 55
- C.D.N. 16 luglio 2014 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
 - *Accolto ricorso Giuseppina Andreoli avverso delibera Ordine Veneto 17 giugno 2013*
- I-2-13 Il giornalista tutela i diritti e la dignità dei soggetti deboli pag. 55
- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014*
- I-2-14 Scelta di foto d'archivio. Obbligo di verifica pag. 55
- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Paolo Ermini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 22 ottobre 2013*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-15 La lesione della dignità professionale e sue conseguenze pag. 56
- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Respinto ricorso Maria Cristina Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 14 marzo 2013*

- I-2-16 Informazioni incomplete e fuorvianti ai danni di una comunità.
Non ammesse pag. 56
- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Respinto ricorso Michele Ruffi avverso delibera Ordine Sardegna 6 maggio 2013*
CONFORME
 - C.D.N. 12 novembre 2014 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso M.M. Kabakebbji avverso delibera*
archiviazione esposto Ordine Lombardia 13 novembre 2012 - Sanzionato Luca Fazzo
- I-2-17 Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri pag. 56
- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Accolto ricorso Gianluigi Nuzzi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine*
Lombardia 13 gennaio 2014
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-18 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei
al corpo redazionale pag. 57
- C.D.N. 16 ottobre 2014 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso (con riduzione entità sanzione) di Alessandro Sallusti avverso*
delibera Ordine Lombardia 9 aprile 2013
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-19 Opera correttamente il giornalista che su una controversa vicenda
riporta le varie opinioni pag. 57
- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Antonio Barbieri avverso delibera Ordine Lazio*
6 maggio 2013 (archiviazione esposto)
- I-2-20 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono
in modo generalizzato tutti i credenti pag. 57
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ass.ne Media&Diritto avverso*
delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 11 dicembre 2013. Prosciolto
Magdi Cristiano Allam
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-21 Nel dubbio prevale l'obbligo di tutela della dignità della persona pag. 58
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Achille Tronconi avverso*
delibera archiviazione esposto Ordine Liguria 14 febbraio 2012 - Sanzionato Giovanni
Ciolina
- I-2-22 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che renda
riconoscibile la vittima pag. 58
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Conti
 - *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina*
Ordine Veneto n. 47/2014
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 45/2013*
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 46/2013*

■ I-2-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2014

- I-2-1-1-1 Istanze accolte pag. 59
- C.D.N. 6 maggio 2014 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014*
 - C.D.N. 16 luglio 2014 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 12.5.2014*
 - C.D.N. 12 novembre 2014 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 31.3.2014*

■ I-3 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2013

- I-3-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensive pag. 60
- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010*
- I-3-2 Vietato pubblicare foto raccapriccianti pag. 60
- C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009*
- I-3-3 Annullamento sanzione all'autore dell'articolo - Decade l'accusa di omesso controllo al Direttore pag. 60
- C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012*

CONFORME

- C.D.N. 14 novembre 2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lombardia 30.12.2012 (archiviazione esposto)*
- I-3-4 Esercizio del diritto di cronaca pag. 61
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia 29 novembre 2010*
- I-3-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata pag. 61
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-3-6 L'editore di una tv offende dei colleghi. Ne risponde il direttore pag. 61
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia 13.2.2011*
- I-3-7 Non c'è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica pag. 61
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011 (archiviazione esposto)*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-8 La rettifica deve essere esplicita pag. 62
- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghi pag. 62
- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*
- I-3-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza di prove certe pag. 62
- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 6.6.2012 (archiviazione esposto)*
- CONFORME
- C.D.N. 14 novembre 2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012 (archiviazione esposto)*
- I-3-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Omesso controllo del direttore pag. 63
- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-12 Richiesta rettifica su un fatto realmente accaduto - Modalità pag. 63
- C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 14 novembre 2011*
- I-3-13 L'autore dell'articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista pag. 64
- C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-3-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegio giudicante pag. 64
- C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.10.2011*
- I-3-15 Uso di frasi improprie e messaggi distorti pag. 64
- C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano avverso delibera Ordine Toscana 11.5.2012*
- I-3-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell'editoriale confonde il proprio ruolo di Presidente di un'Associazione con quello di giornalista pag. 65
- C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso delibera Ordine Toscana 8.10.2012*
- I-3-17 Messaggio giornalistico e 'commistioni improprie' con quello pubblicitario pag. 65
- C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-18 Iscrizione nell'elenco pubblicitisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale pag. 65
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristretta di persone (mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modo anomalo. Non c'è dolo pag. 66
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
 - *Prosciolta Emiliana Cirillo*
- I-3-20 Le fotografie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli pag. 66
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-21 Una notizia, anche se acquisita da fonti attendibili va sempre verificata pag. 66
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 12.1.2012*
- I-3-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghi pag. 67
- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine Toscana 24.9.2012*
- I-3-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personali pag. 67
- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012*

- I-3-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezza pag. 67
- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012 (sanzione ridotta)*
- I-3-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblico e continenza pag. 68
- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012 (archiviazione esposto)*
- I-3-26 L'atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziato pag. 68
- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012*
- I-3-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironiche fatte in un contesto ad alto potenziale di violenza pag. 68
- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 6.2.2013*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-28 Un giornalista non concede la propria immagine per fini pubblicitari pag. 68
- C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso delibera Ordine Liguria 7.12.2013*
- I-3-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne risponde anche il direttore pag. 69
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-30 Non è automatica la *culpa in vigilando* del Direttore in presenza di controverse valutazioni di un articolo pag. 69
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012*
- I-3-31 Pubblicazione di 'voci' correnti non veritiere pag. 69
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5. 6. 2012*
- CONFORME
- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012 (omesso controllo quale Direttore)*
- I-3-32 Chi offende l'Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare pag. 70
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso delibera Ordine Lombardia 7.6.2012*

- I-3-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenza nell'Albo.
Radiazione pag. 70
- C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*
- I-3-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilire la dignità della persona pag. 70
- C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Annalisa Spinoso avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010*
- I-3-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minori pag. 71
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Censura a Delfina Metz*
- CONFORME*
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Avvertimento ad Andrea Garibaldi*
 - C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Censura a Maurizio Stefanini*
- I-3-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in violazione della Carta di Treviso pag. 71
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Avvertimento ad Umberto La Rocca*
- I-3-37 Tutelata la riservatezza dell'identità dei minori - Proscioglimento pag. 72
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Prosciolto Paolo Conti*
- I-3-38 Intervento sindacale per la libertà della informazione pag. 72
- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
 - *Prosciolto Adalberto Baldini*
- I-3-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personale e poi invocare la privacy pag. 72
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012*
 - *Prosciolto Cristiano Gatti*
- I-3-40 Onere della prova - Proscioglimento pag. 72
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011*
 - *Prosciolto Elio Giuliani*

- I-3-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere documentate pag. 73
- C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
 - *Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*

■ I-3-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

- I-3-1-1-1 Istanze accolte pag. 74

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012*
- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013*

Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 47

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012*
- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012*
- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013*

- I-3-1-1-2 Istanze respinte pag. 74

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*
- Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 41 delib. n. 29
- C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013*
 - C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*

■ I-3-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONE

- I-3-1-2-1 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della intervenuta prescrizione sui seguenti procedimenti disciplinari pag. 75

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006*

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007*
- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso M. Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*

■ I-4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

■ I-4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2015

I-4-1-1 Capo di incolpazione legato ad un procedimento penale. Suoi effetti pag. 76

- CD.N. 11 febbraio 2015 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Lorusso
- *Ricorso Gianni Ballarini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 16 dicembre 2013- Annullamento con rinvio*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-1-2 Mancata risponendenza tra fatti contestati e fatti sanzionati.

L'atto è nullo pag. 76

- CD.N. 26 maggio 2015 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Sara Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014*

CONFORME

- CD.N. 26 maggio 2015 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014*

I-4-1-3 Denunce su violazioni di leggi e regolamenti-Obbligo di istruttoria da parte dei Consigli di Disciplina Territoriali pag. 77

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Procuratore Generale Venezia avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 21 gennaio 2015. Annullamento con rinvio.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Procuratore Generale Venezia avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 24 novembre 2014. Annullamento con rinvio.*

I-4-1-3 Il firmatario di un esposto non può ricorrere avverso la decisione del Consiglio Territoriale pag. 77

- CD.N. 9 dicembre 2015 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Inammissibile ricorso Gian Paolo Mastella avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 22 aprile 2015*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-4-1-4 Inammissibile la richiesta di sospensiva sulla sanzione della censura pag. 78
- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - Inammissibile ricorso Edoardo Bianchini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 12 giugno 2015
- NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-4-1-5 Ricorso improcedibile per mancata regolarizzazione pag. 78
- CD.N. 14 aprile 2015 n.6 - Pres. Felappi- Rel. Lorusso
 - *Improcedibile ricorso Umberto Lorini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Piemonte*
- CONFORME**
- CD.N. 21 ottobre 2015 n.16 - Pres. Felappi- Rel. Lorusso
 - *Improcedibile ricorso Umberto Lorini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lazio 25.05.2015*
- I-4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2014**
- I-4-2-1 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori pag. 80
- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Ricorso Dario Fidora avverso delibera Ordine Sicilia 24 gennaio 2013 Improponibile*
- I-4-2-2 È nullo il capo di incolpazione generico pag. 80
- C.D.N. 7 maggio 2014 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Accolto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Lazio 19 ottobre 2012 - Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale*
- I-4-2-3 Mancato pagamento di quote annuali e saldo successivo-Cessata materia del contendere pag. 80
- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014 - Cessata materia del contendere*
- I-4-2-4 Ricorso non regolarizzato - La sanzione diventa definitiva pag. 81
- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Ricorso Giuseppe Vespa avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Abruzzo 17.3.2012 - Improcedibile*
- I-4-2-5 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva pag. 81
- C.D.N. 12 giugno 2014 2014 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014 (censura)- Respinta istanza sospensiva*
- CONFORME**
- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento) - Respinta istanza sospensiva*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Ricorso Sara Patrizia Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento) - Respinta istanza sospensiva*

- I-4-2-6 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici pag. 82
- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22 marzo 2013 Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale.*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-4-2-7 Richiesta pagamento quote arretrate. Incompetenza dell'organo disciplinare pag. 82
- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Ricorso Luigi Busanel avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 20/2013 - Cessata materia del contendere*
- I-4-2-8 Art. 49 legge professionale - Giudice naturale pag. 82
- C.D.N. 18 settembre 2014 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Ricorso Maurizio Bekar avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Friuli V.Giulia n. 01/2013 - Improcedibile*
- I-4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2013
- I-4-3-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinare pag. 83
- C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
 - *Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo 15.9.2011*
- I-4-3-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzione pag. 83
- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
 - *Rinuncia ricorso Lidia Povolo avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009*
- I-4-3-3 Rinuncia dell'esponente/ricorrente. Si archivia l'esposto pag. 83
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa
 - *Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n. 79/2012*
- CONFORME
- C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi
 - *Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A.Adige 109/2009*
- I-4-3-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimento disciplinare pag. 84
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso
 - *Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rolleri avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012*
- I-4-3-5 L'avvertimento del Presidente era un atto monocratico pag. 84
- C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
 - *Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio 22.2.2013*
- I-4-3-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvio pag. 84
- C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012 (annullamento con rinvio)*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-4-3-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile pag. 85
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile*
- I-4-3-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibile pag. 85
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile*
CONFORME
 - C.D.N. 5 aprile 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile*
 - C.D.N. 9 luglio 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
 - *Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile*
 - C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti
 - *Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile*

■ I-5 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

- I-5-1 Pubblicazione delle generalità del padre che ha usato violenza sulla figlia e Carta di Treviso - n. 2/2015 pag. 87
- I-5-2 Vietato coinvolgere nel clamore mediatico il figlio minore del responsabile di un fatto di cronaca - n. 7/2015 pag. 92
- I-5-3 Immagini raccapriccianti e tutela della dignità della persona - n. 10/2015 pag. 95
- I-5-4 Il diritto di critica e di cronaca trova il suo limite nel rispetto della personalità altrui - n. 12/2015 pag. 97
- I-5-5 "Lettere al direttore". Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi n. 13/2015 pag. 103
- I-5-6 Capo di incolpazione legato ad un procedimento penale. Suoi effetti n. 3/2015 pag. 109
- I-5-7 Denunce su violazioni di leggi e regolamenti-Obbligo di istruttoria da parte dei Consigli di Disciplina Territoriali - n. 17/2015 pag. 111
- I-5-8 Inammissibile la richiesta di sospensiva sulla sanzione della censura n.19/2015 pag. 114

II. Tenuta Albo

■ II-1 REGISTRO PRATICANTI

■ II-1-1 Registro Praticanti - Massime 2015

- II-1-1-1 Indispensabili 5 anni di iscrizione come pubblicista per accedere al registro praticanti col 'ricongiungimento' pag. 119
- C.N. 25 marzo 2015 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Inammissibile ricorso Giuditta Mosca avverso delibera Ordine Molise 24.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-1-2 Prevalente attività giornalistica e regolare posizione contributiva consentono il "Ricongiungimento" pag. 119
- C.N. 26 marzo 2015 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Bruno Caprioli avverso delibera Ordine Piemonte 01.09.2014*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-1-3 Collaborazione per la stesura di libri e guide - Non abilita
al praticantato giornalistico

pag. 120

- C.N. 12 maggio 2015 n. 61 - Pres. Franchina (V.Pr.) - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Barbara Carrer avverso delibera Ordine Veneto 27.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-4 Integrazione documentazione a corredo del ricorso. Ammessa.

pag. 120

- C.N. 9 luglio 2015 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Caterina La Rosa avverso delibera Ordine Sicilia 21.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 24 settembre 2015 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Alessandra Cori avverso delibera Ordine Lazio 05.11.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-5 Cancellazione dal registro dei praticanti. Obbligo di sentire l'interessato pag. 120

- C.N. 25 marzo 2015 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Daniela Gilda Abbrunzo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 4/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Accolto ricorso Natale Cassano avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 5/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- C.N. 25 marzo 2015 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Accolto ricorso Barbara Fiorillo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 6/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- C.N. 25 marzo 2015 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Accolto ricorso Elisabetta Froncillo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 7/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- C.N. 25 marzo 2015 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Claudia Nanni avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 8/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-1-1-6 Mancata Regolarizzazione di un ricorso.

Suoi effetti pag. 121

- C.N. 25 marzo 2015 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Mario Aurilia delibera Ordine Campania 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Walter Di Fiore delibera Ordine Campania 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-7 Ricorso per ritardata pronuncia del Consiglio Regionale

(art. 40 del previgente Regolamento sulla trattazione dei ricorsi) pag. 122

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Francesca Rana su mancata pronuncia Ordine Lazio*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 94 e 95 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibili ricorsi Luca Clemente su mancata pronuncia Ordine Campania*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-8 È irricevibile il ricorso avverso diniego iscrizione registro praticanti presentato fuori termine

pag. 122

- C.N. 22 settembre 2015 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Irricevibile ricorso Paolo Corbi avverso delibera Ordine Lazio 5.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

■ II-1-2 Registro Praticanti - Massime 2014

II-1-2-1 L'iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio

pag. 123

- C.N. 26 marzo 2014 n.8 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Massimo Manfredola avverso delibera Ordine Lazio 29.07.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-2-2 Praticantato di fatto e diritto all'iscrizione

pag. 123

- C.N. 14 maggio 2014 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso M. Beatrice De Camillis avverso delibera Ordine Lazio 10.09.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2014 n.5 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Silvia Sitari avverso delibera Ordine Lazio 18.03.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

- II-1-2-3 Idoneità della struttura redazionale e lavoro a tempo pieno. pag. 124
 Si riconosce l'iscrizione
- C.N. 8 ottobre 2014 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Accolto ricorso Daniele Massimo Regard avverso delibera Ordine Lazio 31.01.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-4 'Ricongiungimento' attività di pubblicista e praticantato pag. 124
- C.N. 8 ottobre 2014 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Accolto ricorso Sonia Di Stefano avverso delibera Ordine Sicilia 10.01.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-3 Registro Praticanti - Massime 2013**
- II-1-3-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e i compensi percepiti pag. 124
- C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
 - *Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-2 Accertamento dell'attività svolta. Si accoglie il ricorso pag. 125
- C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola
 - *Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione Ordine Piemonte 31.10.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso. Si riconosce pag. 125
- C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*
- II-1-3-4 Free lance - Condizioni per l'iscrizione pag. 125
- C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
 - *Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione Ordine Lazio 17.9.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-5 Praticantato e domicilio professionale pag. 125
- C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
 - *Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registro praticanti pag. 126
- C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Respinto ricorso A. Gino D'Alessandro avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-7 L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico pag. 126
- C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera Ordine Abruzzo 13.11.2012*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

■ II-2 REGISTRO PROFESSIONISTI

■ II-2-1 Elenco professionisti - Massime 2015

II-2-1-1 Delibera di cancellazione nulla se fondata su un presupposto errone pag. 127

- C.N. 12 maggio 2015 n. 60 - Pres. Franchina (V.Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Antonella Gilpi avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-2-2 Elenco professionisti - Massime 2014

II-2-2-1 Delibera di cancellazione revocata. Il ricorso si archivia pag. 127

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile per cessata materia del contendere - ricorso Elena De Feo avverso delibera Ordine Lazio 04.07.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-2-3 Elenco professionisti - Massime 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti pag. 127

■ II-3 ELENCO PUBBLICISTI

■ II-3-1 Elenco pubblicisti - Massime 2015

II-3-1-1 Prove di retribuzione in un'unica soluzione al termine del biennio.
Non ammesse pag. 128

- C.N. 26 marzo 2015 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Giuseppe Brescia avverso delibera Ordine Puglia 03.06.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-2 Mancata indicazione delle date dei mezzi di prova
ed indeterminatezza della retribuzione. Si nega l'iscrizione pag. 128

- C.N. 26 marzo 2015 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Stefano M. Accetta avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-3 Obbligo di indicare i precedenti penali nella domanda di iscrizione pag. 128

- C.N. 24 settembre 2015 n. ... - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso avverso delibera Ordine XXX*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-4 Biennio incompleto per licenziamento annullato dalla Magistratura pag. 129

- C.N. 24 settembre 2015 n. 93 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Alessandra Abatemattei avverso delibera Ordine Puglia 09.03.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

- II-3-1-5 Revisione dell'albo - Mancato riscontro alla scheda di revisione per cause di forza maggiore pag. 129
- C.N. 12 maggio 2015 n. 59 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
 - *Accolto ricorso Daniele Piovera avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 59/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME**
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 106 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
 - *Accolto ricorso Luigina Moretti avverso delibera Ordine Piemonte 20.05.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-6 I regolamenti approvati dal Consiglio Regionale in materia di iscrizione sono vincolanti pag. 130
- C.N. 9 luglio 2015 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Respinto ricorso Corrado Ceschinelli avverso delibera Ordine Trentino A. A. 20.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-7 L'attività giornalistica deve essere certificata da un iscritto all'Albo pag. 130
- C.N. 9 luglio 2015 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Respinto ricorso Giovanni Costantini avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 2/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- II-3-1-8 L'attività giornalistica esigua svolta anche a titolo gratuito determina la cancellazione dall'Albo pag. 130
- C.N. 15 dicembre 2015 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Respinto ricorso Antonio Martino avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 70/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- CONFORME**
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 110 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Respinto ricorso Paola Bisconti avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 69/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- C.N. 15 dicembre 2015 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Mario V. Di Gregorio avverso delibera Ordine Puglia 01.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 23/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- II-3-1-9 Direzione di una testata a titolo gratuito. Non è ammessa pag. 131
- C.N. 15 dicembre 2015 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Respinto ricorso Fabio De Pascale avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 32/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Vittorio Polito avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 32/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-10 Sindaco e direttore del bollettino comunale pag. 131

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 98 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Ricorso Lorena Vedovato avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2014 - Annullamento con rinvio*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: NON conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 43/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-11 Ricorso privo di prove e riscontri - Si respinge pag. 132

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 99 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Alfonso Domenico Gurrieri avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 66/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Gabriele Vergallo avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 71/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-12 Totale mancanza dei mezzi di prova pag. 133

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 111 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Letterio Munafò avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 38/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Giovanni Zeverino avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 68/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 113 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Domenico Lombardo avverso delibera Ordine Sicilia 23.04.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 90/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- II-3-1-13 Requisiti per la permanenza nell'Albo pag. 133
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolto ricorso Leonardo Gianfrate avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 21/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- II-3-1-14 La volontaria rinuncia alla retribuzione è irrilevante ai fini della permanenza nell'Albo pag. 134
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Emanuele Faccilongo avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-1-15 Natura giornalistica dei mezzi di prova condizione per la permanenza nell'Albo pag. 134
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 102 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Silvia Prandi avverso delibera Ordine Veneto 08.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-1-16 L'attività giornalistica prestata per un parlamentare non è assimilabile a quella di Ufficio Stampa pag. 134
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Luigi De Leo avverso delibera Ordine Puglia 08.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 21/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- II-3-1-17 L'ufficio stampa provinciale di un partito politico soggiace alle regole di ogni ufficio stampa pag. 135
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Francesco De Leo avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 22/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- II-3-1-18 Rapporti col pubblico ed attività giornalistica pag. 135
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Cinzia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 3/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- II-3-1-19 Natura di una testata, numero delle pubblicazioni. Permanenza del Direttore nell'Albo pag. 135
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 112 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Respinto ricorso Gino Manco avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 39/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- II-3-1-20 Provvedimenti di sospensiva su delibere di cancellazione in attesa dell'esame di merito pag. 136
- C.N. 20 gennaio 2015 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Ricorso Caterina Sartori delibera Ordine Sicilia 19.09.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 29 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Frati
 - *Ricorso Niki Bufo delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 30 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
 - *Ricorso Claudio Marino delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 33 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
 - *Ricorso Giorgio Muscio delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 34 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
 - *Ricorso Graziana Urso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 35 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
 - *Ricorso Micol Tortora delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 36 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Frati
 - *Ricorso Giuseppe Passaniti delibera Ordine Sicilia 16.01.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 37 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
 - *Ricorso Gabriella Giannetto delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 40 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Borra
 - *Ricorso Salvatore Di Vita delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 41 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
 - *Ricorso Diego Vanini delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 42 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
 - *Ricorso Francesco Ria delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 44 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Ricorso Michele De Respinis delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Ricorso Giorgia Marino delibera Ordine Piemonte 02.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Ricorso Mario Silletti delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Ricorso Francesca Maggiulli delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Ricorso Giovanni Puglisi delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Ricorso Vincenzo Aversa delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 22 settembre 2015 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Ricorso Giuseppe Paella delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 22 settembre 2015 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Ricorso Giacomo Pisani delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CASI NEI QUALI IL RICORSO È DICHIARATO IMPROCEDIBILE

A) Cessata materia del contendere

pag. 137

- C.N. 12 maggio 2015 n. 51 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Michele Ruggiero delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 12 maggio 2015 n. 54 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Tommaso Lerario delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Fabio Riso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Giorgia Veccia delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Massimo L'Abbate delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Elena V. Tocci delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso A. Rita Gentile delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 77 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Carlo Infante delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 78 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Maria Lupo delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 79 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Giovanni Caforio delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Francesco Monteleone delibera Ordine Lombardia 18.02.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

B) Mancata regolarizzazione

pag. 138

- C.N. 25 marzo 2015 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Alessandro Ludovico delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Pietro P. Cuvino delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 45 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Federica Libertino delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 46 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Jennifer A. Boakye delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 47 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Antonio D'Itollo delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 48 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Filippo Portoghese delibera Ordine Puglia 21.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 49 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Giovanni Monaco delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 50 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Ciro Cardinale delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 52 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Violetta Giacomino delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 53 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Mariano Gentile delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 55 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Carmine A. Stuppiello delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 56 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Teresa Lapiccirella delibera Ordine Puglia 17.12.2014*
- *Improcedibile ricorso Federica Libertino delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 22 settembre 2015 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Adriana Salvatori delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 22 settembre 2015 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Improcedibile ricorso Canio Trione delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 22 settembre 2015 n. 86 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Annamaria E. Lorusso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 25 marzo 2015 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Giuseppe Scagliola delibera Ordine Puglia 06.11.2014 (diniego iscrizione)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

C) Rinunzia

pag. 140

- C.N. 12 maggio 2015 n. 57 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Bruno Delisi avverso delibera cancellazione Ordine Lazio 05.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 12 maggio 2015 n. 58 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Eugenio Vilei avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-3-2 Elenco pubblicisti - Massime 2014

- II-3-2-1 Retribuzione e criteri predeterminati dal Consiglio Regionale pag. 140
- C.N. 21 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Accolto ricorso Giovanni Palmeri avverso delibera Ordine Sicilia 04-12-2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME
- C.N. 13 maggio 2014 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Accolto ricorso Placido Mangano avverso delibera Ordine Sicilia 09-09-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 14 maggio 2014 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Accolto ricorso S.Carmine Faraci avverso delibera Ordine Sicilia 28-06-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-2 L'aspirante pubblicista deve presentare solo i documenti che può richiedere all'editore pag. 141
- C.N. 21 gennaio 2014 n. 02 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Accolto ricorso Annalisa Crupi avverso delibera Ordine Sicilia 29-11-2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-3 Mezzi di prova per richiedere l'iscrizione-Potere accertatorio dell'Ordine pag. 141
- C.N. 21 gennaio 2014 n. 03 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Respinto ricorso Maddalena Ganz avverso delibera Ordine Veneto 10-05-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-2-4 Requisiti per la permanenza nell'Albo-Sussistenza pag. 142
- C.N. 21 gennaio 2014 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
 - *Accolto ricorso Domenico La Cava avverso delibera Ordine Sicilia 19-07-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-5 Provvedimento di cancellazione nullo se l'iscritto ha maturato 15 anni di anzianità alla data del provvedimento pag. 142
- C.N. 26 marzo 2014 n. 6 - Pres. Franchina - Rel. D'Ubaldo
 - *Accolto ricorso Vincenzo Chiarello avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME
- C.N. 26 marzo 2014 n. 7 - Pres. Franchina - Rel. Di Silvestre
 - *Accolto ricorso Carmela Rubbino avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-6 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile e il provvedimento impugnato diventa definitivo pag. 142
- C.N. 13 maggio 2014 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Irricevibile perchè fuori termine - ricorso Massimo Scuderi avverso delibera Ordine Sicilia 06.12.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-2-7 Continuità temporale e attestazione del Direttore pag. 143
- C.N. 13 maggio 2014 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Thomas Vonmetz avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 09-07-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-2-8 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapporto contrattuale pag. 143
- C.N. 13 maggio 2014 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Paolo Ciambi avverso delibera Ordine Val d'Aosta 17-10-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-2-9 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammette l'iscrizione pag. 144
- C.N. 8 luglio 2014 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Cristina Attuati avverso delibera Ordine Piemonte 06-09-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-2-10 Collaborazione a titolo gratuito-Non è ammessa pag. 144
- C.N. 8 luglio 2014 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Carlo Fulvio Cucinotta avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-11 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso pag. 144
- C.N. 8 luglio 2014 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
 - *Accolto ricorso Rita Patanè avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME**
- C.N. 8 luglio 2014 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
 - *Accolto ricorso Valeria Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-12 Collaborazione in azienda editoriale di famiglia-La retribuzione è dovuta pag. 145
- C.N. 8 luglio 2014 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Santo Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 8 luglio 2014 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Rosa Lucia Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-2-13 Mediazione giornalistica-Elemento essenziale per l'iscrizione pag. 145
- C.N. 8 luglio 2014 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Respinto ricorso Raffaele Pellino avverso delibera Ordine Emilia Romagna 02-12-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-14 Cancellazione dall'Elenco Pubblicisti- Il ricorso irregolare è improcedibile pag. 145
- C.N. 8 luglio 2014 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Ambroggio avverso delibera Ordine Piemonte 19.02.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
CONFORME
 - C.N. 8 ottobre 2014 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Agata Sacheli avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-15 La retribuzione devoluta per scopi benefici va documentata pag. 146
- C.N. 16 dicembre 2014 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Pier Luigi Cavalchini avverso delibera Ordine Piemonte 28-07-2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-16 Provvedimento di cancellazione revocato. Cessa la materia del contendere pag. 146
- C.N. 16 dicembre 2014 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Carlo Bavagnoli avverso delibera Ordine Lazio 04-04-2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-3-3 Elenco pubblicisti - Massime 2013**
- II-3-3-1 Attività promozionale retribuita da un'azienda convenzionata con un Comune. Si nega l'iscrizione pag. 147
- C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
 - *Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non è attività pubblicistica pag. 147
- C.N. 25 settembre 2013 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Non sono valutabili pag. 147
- C.N. 18 dicembre 2013 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
 - *Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-4 Iscrizione dei fotoreporter pag. 148

- C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazione giornalistica pag. 148

- C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-6 Ai fini dell'iscrizione fa fede l'attestazione del Direttore pag. 148

- C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego di iscrizione pag. 149

- C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Presa d'atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Presa d'atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo pag. 149

- C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione ex art.10 bis L. 241/1990 Ordine Veneto*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-9 L'aspirante pubblicitista non può chiedere il domicilio professionale pag. 149

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-10 La retribuzione deve essere validamente documentata pag. 150

- C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione pag. 150

- C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo

- *Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-12 Un caso di applicazione dell'art. 41 della legge professionale pag. 150

- C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Si annulla la cancellazione pag. 150

- C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-14 L'attività di comunicazione è diversa da quella giornalistica pag. 151

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell'Albo pag. 151

- C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-4 ELENCO SPECIALE

■ II-4-1 Elenco speciale - Massime 2015

Nel corso del 2015 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale pag. 152

■ II-4-2 Elenco speciale - Massime 2014

Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale pag. 152

■ II-4-3 Elenco speciale - Massime 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale pag. 152

■ II-5 RICORSI ELETTORALI

■ II-5-1 Ricorsi elettorali 2015

Nel corso del 2015 non è stato trattato alcun ricorso elettorale pag. 155

<p>■ II-5-2 Ricorsi elettorali 2014</p>	
<p><i>Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso elettorale</i></p>	pag. 155
<p>■ II-5-3 Ricorsi elettorali 2013</p>	
<p>II-5-3-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso</p>	pag. 155
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo • <i>Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013</i> • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i> 	
<p>NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione</p>	
<p>II-5-3-2 Rinuncia al ricorso. Presa d'atto</p>	pag. 155
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre • <i>Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013</i> • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i> 	
<p>■ II-6 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME</p>	
<p>II-6-1 Indispensabili 5 anni di iscrizione come pubblicista per accedere al registro praticanti col 'ricongiungimento'- n. 15/2015</p>	pag. 159
<p>II-6-2 Prevalente attività giornalistica e regolare posizione contributiva consentono il "Ricongiungimento"- n. 27/2015</p>	pag. 160
<p>II-6-3 Cancellazione dal registro dei praticanti: obbligo di sentire l'interessato - n. 16/2015</p>	pag. 162
<p>II-6-4 È irricevibile il ricorso avverso diniego iscrizione registro praticanti presentato fuori termine - n. 87/2015</p>	pag. 162
<p>II-6-5 Revisione dell'albo - Mancato riscontro alla scheda di revisione per cause di forza maggiore - n. 59/2015</p>	pag. 163
<p>II-6-6 Ricorso privo di prove e riscontri. Si respinge - n. 99/2015</p>	pag. 164
<p>II-6-7 Rapporti col pubblico ed attività giornalistica - n. 3/2015</p>	pag. 165

I. ATTIVITÀ DISCIPLINARE

I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2015

I-1-1 Gradualità della sanzione per l'autore dell'articolo e per chi ha omesso il controllo

Per costante orientamento della giurisprudenza dell'Ordine dei giornalisti la sanzione per omesso controllo non può essere più afflittiva rispetto a quella comminata all'autore dell'articolo. Nel caso in esame, nel rispetto del principio secondo cui un giornalista non può essere sottratto al suo giudice naturale, l'autore dell'articolo ed il direttore responsabile del giornale che l'aveva pubblicato erano stati giudicati da 2 diversi Consigli Territoriali perché iscritti ad Ordini di diverse Regioni. Al termine dei procedimenti disciplinari, all'autore dell'articolo è stata comminata la sanzione dell'avvertimento, ed al direttore, per omesso controllo, la censura. Pertanto, il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel respingere il ricorso del Direttore, perché ritenuto infondato, gli ha ridotto la sanzione inflitta dai primi giudici, nel rispetto del principio della proporzionalità.

- C.D.N. 14 gennaio 2015 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Esposito.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 luglio 2014.*

I-1-2 Pubblicazione delle generalità del padre che ha usato violenza sulla figlia e Carta di Treviso

Illegittimamente la tutela di una minore vittima di violenza sessuale viene posta in secondo piano rispetto all'interesse dell'informazione, quando, nel dare notizia dell'arresto del genitore accusato di abusi sessuali sulla propria figlia, si pubblicano anche le generalità dell'uomo. Ciò integra infatti una violazione della privacy posta a garanzia del minore e quella dell'anonimato, a tutela della vittima di una violenza. Nel riaffermare questo principio, il CDN ha altresì rilevato che la pubblicazione delle generalità del padre responsabile di tali abusi, in una situazione in cui la minore è stata immediatamente trasferita in una casa protetta lontana dal luogo in cui si è verificato il fatto, rientra per il giornalista nei casi di abuso di grave entità e, come tale, sanzionabile in base a quanto disposto dall'art. 53 della legge professionale.

- C.D.N. 11 febbraio 2015 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 12 maggio 2014.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

~

CONFORME

- C.D.N. 18 marzo 2015 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Roberto Perego avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 15 settembre 2014.*

I-1-3 Assenza di dati e riferimenti che rendano identificabile la minore coinvolta in un fatto di cronaca. Non punibilità

Non vi è violazione della Carta di Treviso quando, nel resoconto di un grave fatto di cronaca, si omette ogni e qualsiasi elemento che possa portare all'identificazione della minore vittima di una violenza familiare. Ciò perché risulta osservato il principio dell'essenzialità dell'informazione che consente al giornalista di svolgere la sua funzione predisponendo caso per caso le accortezze necessarie a proteggere le differenti istanze dei soggetti coinvolti nel fatto di cronaca, pur rispettando l'originalità dei singoli accadimenti narrati.

Nel caso in esame, il giornalista, nel pubblicare la notizia della violenza di un padre sulla figlia quindicenne, si era limitato a pubblicare il nome del Comune dove il fatto era avvenuto, l'età del padre e della minore e gli obblighi cautelari imposti al genitore.

- C.D.N. 18 novembre 2015 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Laura Tedesco avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 23 febbraio 2015.*

~

CONFORME

- C.D.N. 18 novembre 2015 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Alessandro Russello avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 23 febbraio 2015.*

I-1-4 Vietato coinvolgere nel clamore mediatico il figlio minore del responsabile di un fatto di cronaca

Il diritto del minore alla riservatezza è sempre primario rispetto al diritto di cronaca e non può ammettere deroghe nemmeno dinanzi alla richiesta della madre di far sentire l'incoraggiamento del figlio al genitore rinchiuso in carcere, perché coinvolto in un grave fatto di cronaca.

Su un'emittente televisiva era stato trasmesso il messaggio vocale di un ragazzo di 11 anni (pur inquadrato di spalle, protetto da un cappuccio e con la voce alterata), che manifestava affetto ed incoraggiamento al padre, arrestato per avere sparato a due Carabinieri nei pressi del Parlamento a Roma.

Il CDN ha ribadito che, pur in presenza di particolari difficoltà e di situazioni presentatesi all'improvviso, i limiti posti dalla Carta di Treviso sono invalicabili, anche perché nella fattispecie erano identificabili il minore e l'indirizzo dell'abitazione.

La sanzione è stata ridotta in considerazione del fatto che la ricorrente è stata l'unica a subire un procedimento disciplinare, pur essendosi raccordata con la Direzione che, poi, ha autorizzato la messa in onda del servizio.

- C.D.N. 14 aprile 2015 n.7 - Pres. Felappi- Rel. Giovagnoni.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Tiziana Prezzo avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 luglio 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

I-1-5 Immagini raccapriccianti e tutela della dignità della persona

La Carta dei doveri del giornalista vieta la pubblicazione di immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona, con ciò stabilendo l'assoluta prevalenza dell'esigenza di proteggere l'individuo sull'esercizio - altrettanto costituzionale - del diritto di cronaca. Difatti (sentenza Corte Costituzionale n. 293/2000), nel bilanciamento dei valori, il principio costituzionale della tutela della dignità della persona prevale sempre sul diritto "insopprimibile" all'informazione.

Il CDN ha perciò respinto il ricorso del direttore di un quotidiano avverso la sanzione inflitta dai primi giudici per aver pubblicato, a corredo dell'articolo su un grave fatto di cronaca, la foto di una donna vittima di un delitto, trovata senza vestiti e legata ad una sbarra.

- C.D.N. 26 maggio 2015 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi.
- *Respinto ricorso Gianni Morandi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 24 ottobre 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

~

CONFORME

- C.D.N. 11 giugno 2015 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Marcello Mancini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Toscana 18 novembre 2014 .*

I-1-6 Il diritto di critica e di cronaca trova un limite nel rispetto della personalità altrui

Il giornalista ha il dovere della riflessione prima di usare frasi o parole che, pur se ammantate di gratuita ironia, possono ledere la dignità di una persona, in quanto l'uso di un termine dispregiativo, destinato a suscitare l'ilarità dei lettori, viola i principi richiamati della Carta dei Doveri.

Peraltro la Corte di Cassazione (sentenza n. 2661/2013) ha rammentato che tale diritto trova il suo limite nella continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive con riferimento non solo al contenuto dell'articolo ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie.

Nel caso in esame, nel titolo di un articolo riguardante la cancelliera Merkel, si era usato un epiteto ingiurioso, legato alle sue caratteristiche fisiche, estrapolato da una conversazione privata che si sarebbe svolta qualche anno fa tra due persone.

- C.D.N. 1 luglio 2015 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno.
- *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 18 dicembre 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

I-1-7 "Lettere al direttore". Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi

L'obbligo di accertare, oltre all'esistenza dell'autore, anche la veridicità di quanto denunciato sussiste anche per la pubblicazione delle 'lettere al direttore', specie

quando si trattano argomenti delicati, suscitati a creare clamore o contengono accuse e critiche a terzi. Non basta fare riferimento ad una sola fonte, peraltro non controllata, a giustificare la pubblicazione di una notizia.

La vicenda ha riguardato una lettera inviata al giornale da un detenuto, con accuse espresse in termini offensivi alle capacità professionali di un ben identificato personale medico-sanitario, che è stata pubblicata senza effettuare controlli, verifiche ed accertamenti, che sarebbero stati in considerazione anche della rilevanza pubblica e dell'attualità del dibattito sul tema "carceri".

- CD.N. 1 luglio 2015 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana.
- *Respinto ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 18 settembre 2014.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

I-1-8 Il giornalista rispetta i colleghi e la loro dignità

Chi sminuisce il lavoro di un collega oppure usa frasi offensive e denigratorie con attacchi personali viene meno ai doveri ed allo spirito di collaborazione sanciti dall'art. 2 della legge professionale. Ciò vale maggiormente per il responsabile della redazione di un telegiornale, chiamato per primo ad osservare ed a fare osservare i principi di correttezza che regolano la professione, non solo nella comunicazione verso i telespettatori, ma anche nei rapporti tra giornalisti.

Il CDN ha perciò respinto il ricorso di un giornalista accusato di avere usato atteggiamenti e frasi offensive verso i colleghi della redazione.

- C.D.N. 22 luglio 2015 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Donno.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 31 marzo 2014.*

I-1-9 Esercizio del diritto di cronaca e pubblicazione di dati essenziali. Non c'è violazione deontologica

L'essenzialità dell'informazione non va confusa con la genericità della notizia e con l'omissione di parametri della vita reale. Perciò, opera correttamente il giornalista che, nel riferire della morte nel sonno di un 17enne, lancia l'allarme sul dilagare della droga fra i giovani della zona e comunque omette qualsiasi particolare riconducibile ai congiunti.

Nel caso in esame era stata pubblicata la notizia di un giovane, individuato dalle forze dell'ordine come coinvolto in un giro di consumo di droga, morto nel sonno mentre si trovava nella casa della nonna, senza fare alcun riferimento al nome ed all'indirizzo della donna.

- C.D.N. 16 settembre 2015 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato.
- *Accolto ricorso Carlo Napoleone Mion avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 379/2014.*

I-1-10 È sanzionabile il giornalista che si rivolge a terzi, estranei alla vicenda, formulando gratuite accuse all'Ordine

Viene meno ai propri doveri il giornalista che, non avendo ricevuto riscontro ad una richiesta di carattere amministrativo, invece di sollecitare la risposta attraverso le normali procedure, si rivolge ad enti terzi, non competenti in materia, formu-

lando accuse gratuite nei confronti dell'istituzione di cui fa parte.

Nel caso in esame, alla richiesta di notizie sulla tenuta e revisione dell'Albo, l'Ordine aveva fornito risposta ma la nota era stata restituita dall'Ufficio Postale con l'indicazione 'destinatario sconosciuto'.

La giornalista interessata, non avendo ottenuto risposta e senza verificare le cause del mancato riscontro, si era rivolta al Consiglio Nazionale dei Giornalisti, alla Federazione Nazionale della Stampa, all'Associazione della Stampa del Molise ed alla Procura della Repubblica chiedendo il loro intervento.

- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Antonietta Ruoto avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 11 dicembre 2014.*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 5/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato).

I-1-11 Indispensabili elementi indiziari precisi e concordanti per contestare la pubblicità occulta

Non si può parlare di pubblicità occulta o ingannevole quando il corrispondente da un piccolo centro redige un articolo sull'apertura di un'attività commerciale nuova ed originale, limitandosi al resoconto dell'evento ed a sottolineare l'impatto che la nuova attività avrà nelle abitudini dei giovani.

Inoltre, la responsabilità per l'eventuale risalto dato nell'impaginazione o enfasi nel titolo non può essere addebitata al corrispondente, autore dell'articolo ma a chi ha impaginato e titolato il servizio.

La vicenda ha riguardato l'apertura, a Fano, di una 'gelateria self service', con la possibilità, per i giovani, di creare un 'gelato fai da te', scegliendo tra i gusti e le decorazioni disponibili.

- C.D.N. 22 ottobre 2015 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. LoRusso.
- *Accolto ricorso Tiziana Petrelli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Marche 11 febbraio 2015.*

I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2015

In base all'art. 8 del regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale (D.M. 21 febbraio 2014) il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso, o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare. Tale facoltà è riconosciuta nei casi di sanzioni disciplinari inflitte ai sensi degli artt. 54 e 55 della legge professionale.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nelle more dell'istruttoria dei relativi ricorsi e delle conseguenti decisioni, ha accolto le sottoelencate istanze di sospensiva presentate dai ricorrenti:

- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Ricorso Cosimo Carulli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 12.10.2015.*
- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Ricorso Pierangelo Putzolu avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 08.10.2015.*

I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2014

I-2-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del Direttore. Responsabilità del capo redattore

Per prassi e giurisprudenza consolidata, il capo redattore, responsabile delle pagine locali, pur non rivestendo il ruolo di direttore di testata, di fatto ne assume i compiti quando il direttore, impossibilitato ad esercitare personalmente il controllo, gli delega la relativa funzione nella quotidiana organizzazione del lavoro.

Nella fattispecie, il caporedattore era stato sanzionato dai primi giudici con la sospensione di due mesi per omesso controllo su un articolo nel quale erano stata riportate le generalità di una persona disabile, vittima di malasanità. Sanzione ridotta sia perché non è emersa intenzionalità nell'articolo che denunciava il caso sia perché risultata superiore a quella inflitta dagli stessi primi giudici all'autore materiale dell'articolo.

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 dicembre 2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-2 È corretta l'autocertificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo

Lo status di lavoratore socialmente utile, in quanto garantisce la percezione di un emolumento di tipo assistenzialistico e non retributivo, è compatibile con l'attività di giornalista professionista. Lo ha precisato il CDN, che ha accolto il ricorso di una giornalista sanzionata per non avere segnalato all'Ordine Regionale tale status lavorativo, quando ha sottoscritto la dichiarazione relativa all'esclusività professionale.

Il Consiglio ha invece riconosciuto la responsabilità della ricorrente, quale direttrice di una emittente privata, circa la contestazione di essere venuta meno ai doveri di solidarietà sanciti dalla legge professionale, e di essersi disinteressata della precarietà di rapporti esistente tra la struttura editoriale e quella giornalistica.

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 6 gennaio 2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-3 Libertà di protesta e rispetto dell'altrui dignità

Il giornalista deve sempre tenere un comportamento ispirato alla correttezza, anche in relazione allo specifico ruolo ricoperto. Pertanto, avvalersi dello status professionale posseduto ed usare un atteggiamento irrispettoso nei confronti di personale dipendente di una istituzione rappresentativa della propria categoria di appartenenza concretizza un comportamento censurabile sul piano disciplinare.

La vicenda si riferisce ad una rumorosa protesta inscenata, per motivi sindacali, da un gruppo di iscritti nella sede della locale associazione della stampa e caratteriz-

zata anche da frasi irriguardose nei riguardi del personale dipendente.

- C.D.N. 5 febbraio 2014 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ivan Paone avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*

~

CONFORME

- C.D.N. 17 luglio 2014 n.22 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Alberto Melis avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*

I-2-4 I tagli di un servizio tv vanno concordati col giornalista che l'ha realizzato

Contravviene ai propri doveri il responsabile di una redazione tv che apporta tagli ad un servizio giornalistico senza informarne il giornalista che lo ha realizzato. Questi, infatti, in caso di dissenso, può chiedere che la sua firma venga tolta dal servizio.

Nel caso in esame, il Comitato di redazione Rai aveva presentato ricorso avverso l'archiviazione, da parte dei primi giudici, di un esposto nei confronti dei vertici redazionali per i tagli apportati al servizio di una collega, senza dare alcuna comunicazione. Il responsabile della redazione ha ammesso di avere assunto tale decisione, motivando il mancato coinvolgimento della giornalista con i tempi ristretti per la messa in onda del telegiornale, motivo per il quale è stata comminata la sanzione più lieve.

- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Cdr Rai avverso archiviazione esposto Ordine Lazio 14 novembre 2011-Avvertimento a Stefano Cutrone*

I-2-5 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina

L'attività giornalistica non può essere confusa con le iniziative assunte quale rappresentante di un'associazione a tutela dei cittadini né può essere assoggettata ad altri ruoli o interessi.

Nel caso in esame, il giornalista, presidente di un'associazione cittadina nonché direttore di un'emittente privata aveva fotografato una portalettere che, durante l'orario lavorativo, entrava in un supermercato per acquistare alcuni prodotti.

Quindi, nel blog dell'emittente da lui diretta, aveva pubblicizzato il fatto, ospitando severi commenti, senza avere effettuato alcuna verifica sulle cause e modalità dell'episodio denunciato e senza lasciare spazio ad alcuna replica dell'interessata. Nel ricorso avverso la sanzione inflitta dai primi giudici, il giornalista aveva affermato di avere agito quale rappresentante di un'associazione cittadina. Questa tesi non è apparsa ammissibile ed il ricorso è stato respinto.

- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Respinto ricorso Marcello Olivieri avverso delibera Ordine Abruzzo 15 marzo 2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-6 I limiti della responsabilità del Direttore

Non viene meno ai propri doveri il direttore che, avendo affidato compiti di responsabilità ad un giornalista, peraltro conosciuto, non viene informato in alcun modo dell'intervenuta cancellazione dello stesso dall'Albo e continua a fargli svolgere attività giornalistica per la testata da lui diretta.

Peraltro, nella vicenda decisa dal CDN, il giornalista destinatario della denuncia da parte del ricorrente, dopo essere stato cancellato per morosità, era stato reiscritto dall'Ordine di appartenenza con l'anzianità pregressa, per cui risultava sanato a tutti gli effetti anche il periodo di temporanea cancellazione.

- C.D.N. 20 febbraio 2014 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Roberto Puleo avverso archiviazione esposto Ordine Lombardia 5 luglio 2012*

I-2-7 Cronaca giudiziaria - Commenti, critiche e ricerche di fatti entro i limiti della correttezza professionale. Ammissibilità

È conforme al decoro ed alla dignità professionale il comportamento del cronista giudiziario che esercita il suo diritto di informazione e di critica riportando solo notizie apprese da fonti obiettivamente attendibili, citando le rispettive tesi ed ospitando rettifiche e precisazioni.

Nel respingere il ricorso di un esponente avverso l'archiviazione di una sua denuncia da parte dell'Ordine Regionale, il CDN ha riscontrato la correttezza del giornalista nel riferire compiutamente su una vicenda giudiziaria.

- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Francesco Cardile avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26 luglio 2012. Proscioglimento Carlo Raggi*

I-2-8 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi

Un direttore non può consentire la pubblicazione di pagine e/o servizi pubblicitari senza che sia evidenziata la loro natura pubblicitaria/promozionale. Né può disporre a suo piacimento dello pseudonimo usato da altro collega, peraltro da tempo assente dal servizio, senza avergli richiesto specifica autorizzazione.

Lo ha ribadito il CDN nell'esaminare, respingendolo, il ricorso presentato dal direttore di una testata giornalistica avverso il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. L'entità della sanzione è stata ridotta a seguito del ravvedimento manifestato dal giornalista che, ricevuta la contestazione dei primi giudici, ha posto termine al comportamento lesivo delle norme disciplinari.

- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto n. 337/2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto n. 423/2012*

I-2-9 Diritto di critica e verità sostanziale dei fatti

Una polemica politica ed una critica giornalistica sono sempre ammesse quando si osservano le regole della verità sostanziale dei fatti, dell'uso di termini corretti e del rispetto della dignità e dell'onorabilità della persona.

Il CDN aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso di un esponente politico avverso l'archiviazione, da parte del Consiglio Regionale, di un esposto presentato nei confronti di un giornalista a seguito della pubblicazione di articoli che lo riguardavano, ed aveva avviato procedimento disciplinare.

Al termine dell'istruttoria, il giornalista è stato prosciolto, avendo dimostrato di avere correttamente esercitato il diritto-dovere di critica, attenendosi alla realtà sostanziale dei fatti.

- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Nino Grasso.*

~

CONFORME

- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Mario Isoldi.*

I-2-10 Incompatibilità del ruolo di Direttore e di amministratore della concessionaria di pubblicità

Il ruolo di Direttore Responsabile di una emittente televisiva non può essere confuso con quello di amministratore della società che sottoscrive i contratti pubblicitari per l'emittente.

La vicenda ha riguardato delle interviste a pagamento ad alcuni amministratori pubblici, fatte da giornalisti in base a contratti sottoscritti con la società pubblicitaria, di cui il direttore era anche amministratore. Le interviste, pur se ospitate in spazi di cosiddetto intrattenimento, avevano un carattere prettamente informativo con la partecipazione di giornalisti e ricadevano quindi sotto il controllo del direttore dell'emittente. Confermata la sospensione del direttore di due mesi disposta dai primi giudici.

- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna n. 592/2013*

I-2-11 L'Addetto Stampa agevola il lavoro dei colleghi

L'Ufficio Stampa di un Ente, sia pubblico o privato, ha il compito di agevolare i rapporti tra giornalisti ed amministratori e quindi non può chiedere di 'filtrare' le dichiarazioni fatte dagli amministratori al di fuori dell'ufficialità dei comunicati stampa.

Nel caso in esame, i giornalisti di un Comune erano stati invitati a non telefonare 'privatamente' al Sindaco ed agli amministratori per ottenere dichiarazioni che non fossero preventivamente concordate con l'Ufficio Stampa.

Il CDN ha rilevato che, anche in presenza di una formale disposizione del Sindaco, l'Ufficio Stampa non avrebbe dovuto sottoscrivere la comunicazione contestata.

- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Antonino Mario Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27 luglio 2012*

I-2-12 Diritto di cronaca nel rispetto dell'essenzialità della notizia

Non è sanzionabile il giornalista che, nel riferire un tragico fatto di cronaca, si limita a cogliere gli aspetti essenziali e di interesse generale della notizia.

Il caso esaminato dal CDN ha riguardato la decisione di una giovane di togliersi la vita, a pochi giorni dal suicidio del fidanzato. La notizia risulta presentata con le doverose cautele, per cui il ricorso è stato accolto.

- C.D.N. 16 luglio 2014 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Accolto ricorso Giuseppina Andreoli avverso delibera Ordine Veneto 17 giugno 2013*

I-2-13 Il giornalista tutela i diritti e la dignità dei soggetti deboli

L'obbligo, per il giornalista, di tutelare la dignità dei portatori di handicap, sussiste anche quando, in assoluta buona fede, fa delle battute che possono lederne la dignità ed urtare il comune buonsenso.

Nella fattispecie, nel corso di una trasmissione radiofonica, un giornalista, per denunciare quella che considerava ipocrisia dell'ambiente sulla vicenda di una bambina ucraina disabile in cura in Italia, aveva fatto una battuta, da lui stesso definita 'caustica' e della cui gravità si era reso subito conto. Infatti il giorno dopo, nella stessa trasmissione, aveva presentato accorate scuse per quella frase.

Nel ribadire il principio che un giornalista, prima di lanciare un messaggio, ha l'obbligo di rispettare la sensibilità dei destinatari e dei lettori, il CDN ha preso atto del ravvedimento ed ha attenuato la sanzione.

- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014*

Vedi Decisione n. 17, pag 69

I-2-14 Scelta di foto d'archivio. Obbligo di verifica

L'omesso controllo, da parte del direttore, non si configura solo quando si viola volutamente la norma ma anche quando non si avverte il dovere di una più attenta verifica e quando, a corredo di servizi di particolare delicatezza, si pubblicano foto di minori e/o soggetti deboli.

Il principio vale anche quando, nel denunciare casi di sfruttamento e violenza verificatisi in una comunità, a corredo del servizio – si pubblica una foto d'archivio, scattata un anno prima – in un contesto diverso, nella quale compariva anche una minore, allora ospite della struttura, ma non coinvolta nella vicenda di cui si occupa il servizio giornalistico

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Paolo Ermini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 22 ottobre 2013*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-15 La lesione della dignità professionale e sue conseguenze

Ai sensi dell'art.58 della legge professionale, la prescrizione opera dopo cinque anni dal fatto e si prescrive entro cinque anni dal fatto, termine non prolungabile oltre la metà.

Quando, però, il comportamento del giornalista, lesivo della dignità dell'Ordine, rimasto a lungo non palese, viene conosciuto e reso pubblico per il clamore mediatico suscitato da una vicenda processuale, nella quale il giornalista non risulta penalmente coinvolto, non si può invocare l'intervenuta prescrizione. Ciò perché il fatto per il quale si procede, cioè la lesione della dignità professionale, si è concretizzato ed ha danneggiato l'Ordine solo nel momento in cui è divenuto di pubblico dominio.

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Maria Cristina Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 14 marzo 2013*

I-2-16 Informazioni incomplete e fuorvianti ai danni di una comunità. Non ammesse

Viene meno al dovere di rispettare la verità dei fatti il giornalista che, nell'illustrare una vicenda riguardante una intera comunità, non effettua ogni necessaria verifica per fornire un'informazione completa e rispondente alla reale situazione del fatto illustrato e commentato.

Un'informazione incompleta, imprecisa o fuorviante, specie in situazioni di tensioni ambientali, può infatti creare o alimentare un clima di intolleranza nei confronti di quanti fanno parte di quella comunità.

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Michele Ruffi avverso delibera Ordine Sardegna 6 maggio 2013*

~

CONFORME

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso M.M. Kabakebbji avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 13 novembre 2012. Sanzionato Luca Fazzo*

I-2-17 Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri

Non può essere addebitata al giornalista la pubblicazione, affianco ad un suo articolo, di un 'colonnino' scritto da altri, riassuntivo del servizio, e con possibile violazione della privacy di terzi.

Il giornalista aveva smascherato e denunciato, con una inchiesta, il sistema di intercettazioni illecite fatte da un supermercato nei confronti dei suoi dipendenti, con la registrazione anche di dialoghi privati, poi ripresi nel servizio-inchiesta, senza riportare i nomi delle persone interessate.

Il CDN ha annullato la sanzione inflitta dai primi giudici sul presupposto che, se il giornalista, nel servizio a sua firma, tutela la privacy di una persona inconsapevolmente coinvolta nel fatto poi divenuto oggetto di cronaca, non può essere chiamato a rispondere di box, foto o didascalie realizzati da altri colleghi.

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli

- *Accolto ricorso Gianluigi Nuzzi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 13 gennaio 2014*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-18 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale

Nei casi di assenza, il Direttore può farsi sostituire nelle sue funzioni solo da un giornalista individuato all'interno della redazione in forza dell'inquadramento contrattuale (vice direttore, caporedattore etc).

Nel caso in esame, in assenza del Direttore, le sue funzioni erano di fatto svolte dal direttore editoriale, anch'egli giornalista, ma figura estranea al corpo redazionale. Il Direttore era stato sanzionato dai primi giudici a seguito della pubblicazione di un articolo, firmato con uno pseudonimo, ritenuto lesivo della dignità di un magistrato. Nel confermare la responsabilità del ricorrente per omesso controllo, il CDN ha ridotto l'entità della sanzione inflitta dai primi giudici in quanto, una volta reso pubblico il nome di chi usava quello pseudonimo nel giornale, è venuta meno la responsabilità che, per costante giurisprudenza, si attribuisce al direttore quando l'autore dell'articolo è sconosciuto.

- C.D.N. 16 ottobre 2014 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso (con riduzione entità sanzione) di Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9 aprile 2013*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-19 Opera correttamente il giornalista che su una controversa vicenda riporta le varie opinioni

Rientra nei canoni della correttezza il comportamento di un giornalista che rende note le prese di posizione di un esponente politico su una vicenda di pubblico interesse e poi pubblica la rettifica richiesta dalla controparte.

Il giornalista aveva pubblicato la denuncia di un esponente politico sulla possibile presenza di materiale nocivo per la salute in un'area del territorio e, successivamente, una rettifica richiesta dalla società interessata.

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Antonio Barbieri avverso delibera Ordine Lazio 6 maggio 2013 (archiviazione esposto)*

I-2-20 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti

Rientra nel diritto-dovere dell'Ordine, in presenza di formali denunce fatte da cittadini, verificare se il messaggio di un giornalista sia lesivo della dignità di intere comunità religiose, e avvalendosi degli strumenti normativi e regolamentari in vigore, acquisire tutti gli elementi necessari per formulare un giudizio su quanto denunciato.

Si dispone, poi, il proscioglimento perché non risulta violata nessuna norma, quando si accerta che il giornalista si è limitato a formulare una critica severa ma circoscritta nei limiti della continenza espressiva, senza scadere in un disprezzo indiscriminato e generalizzato per tutti coloro che credono in quella religione.

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ass.ne Media&Diritto avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 11 dicembre 2013. Prosciolto Magdi Cristiano Allam*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-21 Nel dubbio prevale l'obbligo di tutela della dignità della persona

Nel resoconto di indagini giudiziarie su vicende particolarmente delicate, che possono incidere sulla dignità di una persona, il giornalista osserva la massima prudenza ed effettua ogni doveroso accertamento prima di pubblicare, assieme ai nomi di persone indagate, quelli di altre mai formalmente coinvolte nella vicenda giudiziaria e non iscritte nel registro degli indagati.

Nella fattispecie, il nome di un sacerdote non inquisito nella indagine oggetto degli articoli, era stato accostato a quello di altri sulla base di una incompleta e soggettiva valutazione degli atti processuali.

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Achille Tronconi avverso delibera archiviazione esposto Ordine Liguria 14 febbraio 2012. Sanzionato Giovanni Ciolina*

I-2-22 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che renda riconoscibile la vittima

Viola la Carta dei Doveri il giornalista che inserisce, nel resoconto di una violenza sessuale, dati non essenziali ai fini della cronaca e comunque tali rendere riconoscibile la vittima del fatto criminoso. La responsabilità sussiste anche quando, pur omettendo di riportare le generalità della vittima, ci si sofferma su particolari (nazionalità, lavoro che svolgeva, zona in cui abitava, descrizione fisica etc.) che possano renderla facilmente identificabile.

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 47/2014*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 45/2013*
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 46/2013*

I-2-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2014

L'art. 40 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale (D.D 18 luglio 2003) e l'art.8 del nuovo Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale entrato in vigore il 31.03.2014 stabiliscono che, nei casi di provvedimenti disciplinari, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Il Consiglio di disciplina nazionale, valutata caso per caso, l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, in attesa di pronunciarsi nel merito dei ricorsi, ha adottato i sottoelencati provvedimenti, accogliendo le istanze di sospensione formulate dai ricorrenti:

I-2-1-1-1 Istanze accolte

- C.D.N. 6 maggio 2014 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014*
Vedi successiva n. 19 sul ricorso, pag. 69

- C.D.N. 16 luglio 2014 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 12.5.2014*

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 31.3.2014*



I-3 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2013

I-3-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensive

Assume rilievo deontologico il comportamento di un iscritto all'Ordine che accusa di scorrettezza una collega ed usa frasi offensive verso un altro, travalicando i limiti del diritto di cronaca.

L'incolpato, direttore di un quotidiano, aveva accusato di slealtà una collega per la pubblicazione di una notizia che, a suo dire, doveva restare riservata perchè scaturita da un colloquio non ufficiale con un magistrato, ed aveva equiparato un giornalista ad esponente di un partito politico, per il fatto di dirigere la redazione di un giornale caratterizzato da una determinata linea politica.

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010*

I-3-2 Vietato pubblicare foto raccapriccianti

Le foto con immagini cruente scattate dalle forze di polizia sul luogo in cui si è verificato un grave fatto di sangue sono mezzi di prova ai fini processuali, ma non possono essere pubblicate se, per la loro efferatezza, offendono il senso comune e violano la dignità della persona. Né può essere invocato il diritto di cronaca se, come nel caso in esame, la pubblicazione avviene molti mesi dopo l'accaduto, in un servizio che rievoca il fatto delittuoso.

La pubblicazione delle foto era riferita all'episodio di due anziani coniugi, seviziati ed uccisi nella loro abitazione.

- C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009*

I-3-3 Annullamento sanzione all'autore dell'articolo - Decade l'accusa di omesso controllo al Direttore

L'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare comminata ad un giornalista per la redazione di un articolo che era stato ritenuto deontologicamente non corretto, fa decadere la contestazione di omesso controllo fatta al direttore.

- C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012*

~

CONFORME

- C.D.N. 14.11.2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Papmphilii avverso delibera Ordine Lombardia 30.12.2012 (archiviazione esposto)*

I-3-4 Esercizio del diritto di cronaca

Non vi è lesione del decoro e della dignità professionale quando, verificando un fatto di cronaca, si è coinvolti in un'aspra discussione legata, però, a vicende pregresse, del tutto estranee al fatto di cui il giornalista si sta interessando al momento della disputa verbale.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Fiuli Venezia Giulia 29 novembre 2010*

I-3-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata

Un giornalista che usa fonti anonime senza verificarle non adempie all'obbligo di promuovere la fiducia tra stampa e lettori e viene meno al corretto esercizio del dovere-diritto di cronaca.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale ad un giornalista che aveva trasferito in un articolo il contenuto di un esposto anonimo contenente gravi accuse ed insinuazioni nei confronti del Procuratore della Repubblica di Bari. Il tutto, senza fare alcun cenno o riferimento alla provenienza di quelle notizie, e senza avere effettuato alcun riscontro sulla loro veridicità.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

I-3-6 L'editore di una tv offende dei colleghi. Ne risponde il direttore

Quando l'editore di una tv occupa spazi rilevanti delle trasmissioni per accusare ed offendere dei giornalisti ne risponde il Direttore.

Nel caso in esame, il direttore di una tv è stato sospeso dall'esercizio dell'attività professionale per avere consentito all'editore lunghi interventi con toni offensivi e polemici, anche su questioni non di interesse pubblico nei confronti di alcuni giornalisti e per avere egli stesso condiviso, ripreso e rilanciato le critiche ingiuriose dell'editore nei confronti dei colleghi.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia 13.2.2011*

I-3-7 Non c'è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica

Opera entro i limiti delle regole deontologiche il giornalista che, prendendo spunto da una dichiarazione fatta da un personaggio pubblico, correttamente riportata, sviluppa una critica, magari aspra, ma priva di frasi offensive o censurabili sul piano disciplinare.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò respinto il ricorso presentato da un professionista, anche a nome di alcune persone - in qualità di fedeli cattolici - avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine della Lombardia di archiviare un

esposto presentato nei confronti di un giornalista, autore di un articolo che - secondo i ricorrenti - oltre a non rispettare la verità, sarebbe stato diffamatorio per la Chiesa Cattolica ed offensivo per i fedeli.

Il giornalista aveva preso spunto da una dichiarazione fatta in Cile dall'allora Segretario di Stato Vaticano in risposta ad una domanda sul rapporto tra celibato sacerdotale e abusi sessuali su minori da parte di alcuni membri del clero, per sviluppare delle considerazioni critiche verso la Chiesa Cattolica, nelle quali tuttavia il Consiglio di Disciplina non ha ravvisato violazioni di carattere deontologico.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011 (archiviazione esposta)*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario 2013*

I-3-8 La rettifica deve essere esplicita

Non si adempie all'obbligo di rettifica "anche in assenza di specifica richiesta" (come disposto dal Codice deontologico per la diffusione di notizie rivelatesi inesatte o errate) quando, dopo aver pubblicato un articolo su un'indagine della magistratura a carico di un giornalista accusato di un grave reato, si precisa - in un editoriale a commento di un diverso caso giudiziario - l'esatta ipotesi di reato contestata al collega, risultata tuttavia meno grave.

È stato perciò respinto il ricorso del direttore di un quotidiano che aveva pubblicato un articolo su un'indagine giudiziaria a carico di un noto giornalista che sarebbe stato indagato per concussione e che poi in un successivo servizio, nel contesto di una diversa vicenda, aveva precisato che l'effettiva contestazione avanzata dalla magistratura era quella di rivelazione di segreto.

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario 2013*

I-3-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghi

È sospeso dall'esercizio dell'attività professionale il giornalista che, come anche accertato dalla magistratura con apposita sentenza del Gip, ha preso cognizione del contenuto della posta elettronica di una collega attraverso numerosi accessi fraudolenti, procedendo altresì alla cancellazione di alcune e-mail, dopo averle inviate alla propria casella di posta elettronica, utilizzandone alcune per confezionare articoli giornalistici.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel respingere il ricorso, ha tuttavia ridotto la durata della sospensione, in attesa della pronuncia dei primi giudici su altre analoghe contestazioni che erano state stralciate dal provvedimento impugnato.

- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*

I-3-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza di prove certe

Nel procedimento disciplinare, non vi è responsabilità del direttore quando non sia stato riscontrato con tranquillizzante certezza un suo comportamento omissivo nei

compiti di controllo. Ciò in quanto l'attuale foliazione dei quotidiani, con redazioni periferiche spesso autonome nell'impaginazione e nella stampa di quelle edizioni, non consente sempre un minuzioso controllo di ogni articolo pubblicato, specie quando, come nel caso in esame, si è trattato di un fatto non eclatante, per il quale, all'autore dell'articolo è stata inflitta la sanzione minimale dell'avvertimento.

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 6.6.2012 (archiviazione esposto)*

~

CONFORME

- C.D.N. 14.11. 2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012 (archiviazione esposto)*

I-3-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Omesso controllo del direttore

Vi è violazione delle regole deontologiche anche quando, col proposito di documentare un gravissimo fatto di cronaca, si pubblicano foto scattate sul luogo della tragedia che, per la loro crudezza, risultino irrispettose del dolore altrui e violano la dignità della persona.

È stato perciò respinto il ricordo del direttore di un quotidiano che, dopo un gravissimo attentato davanti ad una scuola, aveva documentato la terribile crudezza del fatto pubblicando la foto di una studentessa seduta sull'asfalto con le gambe nude e divaricate, i vestiti semibruciaci, il viso annerito, i seni scoperti e gli occhi chiusi mentre qualcuno la soccorreva.

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

I-3-12 Richiesta rettificativa su un fatto realmente accaduto - Modalità

Se una notizia si è rivelata falsa o inesatta il giornalista ha sempre l'obbligo di rettificarla, anche in assenza di una specifica richiesta.

Quando invece, un fatto accertato e verificato è realmente accaduto sussiste egualmente l'obbligo di rettifica, ma l'interessato deve farne esplicita richiesta con le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 8 della legge 8.2.1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa) come modificato dall'art. 2 della legge 5.8.1981 n. 416.

Nel caso in esame, la richiesta di rettifica consisteva in un manoscritto di numerose pagine. Alla richiesta del giornale di ridurne il contenuto, l'interessato non aveva dato riscontro, ma aveva presentato un esposto disciplinare al Consiglio Regionale che aveva sanzionato il giornalista. Il C.D.N. ha annullato la sanzione.

C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi

- *Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 14 novembre 2011*

I-3-13 L'autore dell'articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista

Non è sanzionabile, per un titolo ritenuto diffamatorio, l'autore di un articolo, risultato invece corretto nel testo, quando è provato che l'articolista è stato estraneo alla titolazione.

Né si può contestare allo stesso giornalista l'omesso controllo per il fatto di ricoprire la carica di vice direttore, quando la sua sede lavorativa è in una città diversa da quella della direzione centrale, dove si provvede anche alla titolazione degli articoli.

- C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

I-3-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegio giudicante

Viene meno ai doveri di segretezza e di privacy chi, investito di una funzione pubblica, quale quella di componente di un collegio giudicante dell'Ordine dei Giornalisti, diffonde sul proprio profilo personale di Facebook, con commenti e particolari, l'andamento della riunione prima che sia stato dato corso alla procedura di notifica ai diretti interessati.

L'azione disciplinare è stata avviata dall'Ordine territoriale competente nei confronti del consigliere nazionale, a seguito della diffusione in rete (sulla bacheca Facebook) del risultato di un procedimento disciplinare a carico di una collega, subito dopo la votazione.

- C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.10.2011*

I-3-15 Uso di frasi improprie e messaggi distorti

Anche quando si affrontano in termini positivi problematiche di carattere sociale va prestata attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga un messaggio distorto ed apparentemente dispregiativo o razzista.

Nel caso in esame, una giornalista aveva definito “pupazzetti di colore agli ordini di qualche scuderia” gli abituali vincitori di maratone, attorno a cui si muove il mondo di procuratori e scuderie, nel contesto di un articolo che si proponeva – secondo l'articolista - di richiamare l'attenzione verso i tanti atleti, magari persino in carrozzella, che hanno il merito di esaltare il ruolo dell'agonismo dilettantistico nelle manifestazioni sportive di massa.

Preso atto di tali chiarimenti, il Consiglio di Disciplina Nazionale - nel ridurre la sanzione inflitta dai primi giudici - ha ribadito l'esigenza, per i giornalisti, di prestare la massima attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga un messaggio diverso dalle finalità dell'autore.

- C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano avverso delibera Ordine Toscana 11.5.2012*

I-3-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell'editoriale confonde il proprio ruolo di presidente di un'Associazione con quello di giornalista

Nei suoi editoriali e servizi televisivi il direttore di una testata non può confondere, per proprie finalità, il ruolo di giornalista con la sua carica di presidente di un'associazione, perché viene meno l'autonomia del giornalista e l'imparzialità del messaggio.

Il Consiglio della Toscana aveva sanzionato con la censura il direttore di una tv che nel corso di alcuni editoriali aveva polemizzato con un giornalista trattando argomenti riferiti alla propria attività di presidente di un'associazione onlus, invece di affrontare tematiche di carattere generale.

A seguito del ravvedimento dell'incolpato, che ha anche rivendicato la propria buona fede, la sanzione è stata ridotta ad avvertimento.

- C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso delibera Ordine Toscana 8.10.2012*

I-3-17 Messaggio giornalistico e 'commistioni improprie' con quello pubblicitario

Si ha pubblicità impropria od occulta quando vi concorrono in modo evidente l'impostazione grafica, le didascalie e le foto che accompagnano il servizio, con ciò violando l'obbligo di distinguere nettamente il messaggio giornalistico da quello pubblicitario.

Nel caso in esame, il direttore di un settimanale è stato sanzionato per la pubblicazione di due edizioni contenenti dei servizi aventi intenti pubblicitari occulti: nel primo, infatti, era stato proposto un servizio sulla nazionale italiana di calcio, pubblicando in copertina la foto dei calciatori che successivamente è stata utilizzata dal marchio di intimo maschile indicato nel servizio per la sua campagna pubblicitaria sui giornali e sui tabelloni murali di tutta Italia. Nel secondo servizio, sotto forma di anticipazione di un lancio di moda stagionale, erano stati pubblicati dei backstage forniti dalla stessa società.

- C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

I-3-18 Iscrizione nell'elenco pubblicitisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale

Compromette gravemente la dignità professionale il direttore di un giornale che si avvale della collaborazione di aspiranti pubblicitisti e li 'retribuisce' solo con la documentazione utile ad ottenere l'iscrizione all'albo professionale.

È stato, perciò, sanzionato con la sospensione per dodici mesi, il direttore di un giornale accusato di aver reclutato giovani desiderosi di diventare pubblicitisti, utilizzandoli per raccogliere notizie e scrivere articoli circa eventi sportivi in programma nei più disparati centri del Lazio, nonché di aver fatto loro firmare attestazioni di pagamento non rispondenti al vero in cambio della documentazione utile

per l'iscrizione nell'albo professionale.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012*

I-3-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristretta di persone (mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modo anomalo. Non c'è dolo

L'acquisizione indebita di frasi pronunciate attraverso e-mail indirizzate ad un ristretto numero di persone (mailing list) e quindi destinate a rimanere corrispondenza riservata in tale contesto, non possono costituire mezzo di prova per avviare un provvedimento disciplinare.

La sanzione originariamente inflitta dai primi giudici ad una giornalista era stata annullata per vizio insanabile, per cui il procedimento è stato riassunto dal CDN, che, conclusa l'istruttoria, ha proscioltto l'incolpata. Questa, oltre a giustificare alcune affermazioni riferite all'Ordine Regionale di appartenenza con lo stato d'animo esasperato dei giornalisti precari, ha affermato che tali frasi contestate facevano parte di uno scambio di battute inviate a mezzo email tra i soli iscritti al locale coordinamento regionale di categoria, e quindi destinate a rimanere private.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Prosciolta Emiliana Cirillo*

I-3-20 Le fotografie non devono travisare il contenuto degli articoli

Costituisce illecito disciplinare la pubblicazione, a corredo di articoli e notizie, di foto artefatte mediante, l'aggiunta di elementi estranei al contesto di cui si parla, ma tali da apparire conformi alla realtà ripresa dall'autore dello scatto.

Il Consiglio Nazionale ha confermato la sanzione dell'avvertimento ad un direttore, in quanto, nelle foto a corredo di un servizio sulla guerra in Medio Oriente del 2008, mediante una rielaborazione grafica, si era operata una giustapposizione di elicotteri militari in posizione sovrastante rispetto ad un soldato in azione di combattimento e ad un edificio distrutto dai bombardamenti. Ciò -ha osservato tra l'altro il CDN- disattende le aspettative del lettore ed indebolisce il principio della verità sostanziale dei fatti, che è alla base della professione giornalistica.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario 2013*

I-3-21 Una notizia - anche se acquisita da fonti attendibili - va sempre verificata

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ricevute dalle sue fonti per accertarne l'attendibilità e per controllare la fondatezza di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, in modo da salvaguardare la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in esame il giornalista, nel dare notizia di un'ordinanza di "messa alla prova" resa dal Tribunale per i minorenni a carico di due giovani accusati di atti di bullismo, aveva scritto che avrebbero dovuto 'servire alla messa dei frati'. Si è poi giustificato affermando di avere capito male il termine "mensa" e conseguente-

mente di aver male interpretato la notizia da lui avuta (fra le attività di volontariato i due giovani avrebbero dovuto servire alla “mensa” dei frati e non alla Messa, intesa come liturgia).

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel prendere atto delle giustificazioni fornite dal ricorrente, ha ridotto la sanzione (da censura ad avvertimento) ribadendo tuttavia l'obbligo di verificare ogni notizia, anche se ricevuta da fonte attendibile, specie quando risulti di particolare singolarità.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 12.1.2012*

I-3-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghi

Viene meno al dovere di promuovere e garantire la solidarietà tra colleghi il direttore di un'emittente che, nei titoli di coda di un tg, non fa più comparire i nomi dei giornalisti cineoperatori esecutori delle immagini e degli addetti al montaggio dei servizi. Tale decisione, oltre a violare il principio di collaborazione e cooperazione tra colleghi, non consente all'ascoltatore di individuare il responsabile delle immagini e/o del montaggio, esponendo il giornalista che compare in video ad eventuali responsabilità non sue.

- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine Toscana 24.9.2012*

I-3-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personali

Al direttore non è consentito utilizzare il giornale per lanciare pesanti insulti ed attacchi personali a uomini pubblici nel contesto di una polemica politica, perché in tal modo viene meno al dovere del rispetto della persona e della sua dignità.

Il giornalista è stato sanzionato perché, nel criticare delle proposte formulate da un parlamentare, lo aveva additato con un termine oltraggioso e offensivo sul piano personale: sospensione per due mesi dall'esercizio dell'attività professionale.

- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012*

I-3-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezza

Nel resoconto delle indagini seguite ad un gravissimo fatto di cronaca, il giornalista deve osservare prudenza nel riportare i dati personali dei sospettati, specie quando, per il clamore e l'orrore suscitato dal fatto, si mette a repentaglio la dignità e l'incolumità di soggetti inizialmente indagati e poi risultati totalmente estranei. Nelle indagini seguite al grave attentato ad una scuola di Brindisi, su un giornale e attraverso messaggi-tweet, il direttore aveva pubblicato molti particolari su persone inizialmente indagate ma poi risultate innocenti, facendo prevalere la presunzione di colpevolezza su quella di innocenza. Il periodo di sospensione è stato ridotto per il ravvedimento manifestato dal ricorrente.

- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012 (sanzione ridotta)*

I-3-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblico e continenza

Opera correttamente il giornalista che, nell'illustrare e commentare una sentenza della magistratura, "rispetta i requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica, nel senso che non eccede i limiti della continenza".

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, anche in aderenza a conforme parere del procuratore generale, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino/esponente che si era ritenuto leso dal resoconto e dal commento fatto da un giornalista alla decisione della magistratura. Infatti non era stato riportato il nome dell'interessato ed il commento rientrava nei limiti della continenza.

- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012 (archiviazione esposto)*

I-3-26 L'atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziato

La contestazione di addebito deve contenere l'esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto imputabile, indicando tutti i dati necessari per chiarire la dinamica degli episodi narrati, in modo da consentire all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.

In assenza di tali condizioni, si annulla la sanzione.

- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012*

I-3-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironiche fatte in un contesto ad alto potenziale di violenza

Il giornalista, nel formulare domande, deve sempre mantenere un tono di sobrietà e rispettare la continenza espressiva. A maggior ragione, una battuta "di spirito" apparentemente innocua, fatta nel contesto di un servizio di interviste a tifosi di opposte squadre, nel corso di un prepartita di calcio ad alto potenziale di rischio per l'ordine pubblico, può determinare valutazioni discordanti e situazioni pericolose. Pur essendo stato escluso ogni intento discriminatorio, il ricorrente è stato sanzionato per avere inserito, nella domanda rivolta ad un sostenitore juventino, una battuta di spirito su un inaccettabile luogo comune con cui in alcuni stadi vengono apostrofati i tifosi napoletani.

- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 6.2.2013*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario 2013*

I-3-28 Un giornalista non concede la propria immagine per fini pubblicitari

La Carta dei doveri del giornalista consente prestazioni a titolo gratuito per iniziative pubblicitarie solo se hanno finalità sociali, umanitarie, culturali, religiose, artistiche, sindacali e comunque prive di carattere speculativo.

Pertanto, viola le disposizioni contenute nella Carta dei doveri il giornalista che, anche a titolo gratuito e per una sola volta, presta la propria immagine, con l'indi-

cazione dello status professionale, per la pubblicità di un'impresa commerciale. La foto del giornalista era stata pubblicata, assieme ad altre di 'volti noti' della Città, nel quadro di una campagna pubblicitaria promossa da una ditta commerciale

- C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso delibera Ordine Liguria 7.12.2013*

I-3-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom.

Ne risponde anche il direttore

L'art. 9 del codice di deontologia prevede che "nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche ecc."

Pertanto, oltre al giornalista autore degli articoli, è stato sanzionato per omesso controllo anche il direttore di un quotidiano che ha acconsentito la pubblicazione di una serie di articoli con valutazioni connotate da disprezzo e razzismo, tali di fomentare l'odio razziale. Al centro della vicenda sette articoli ritenuti discriminatori nei confronti di zingari e rom.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-30 Non è automatica la *culpa in vigilando* del Direttore in presenza di controverse valutazioni di un articolo

Non è automatica la responsabilità del Direttore per omesso controllo in presenza di espressioni sarcastiche, prive di intenzioni manifestamente diffamatorie, per le quali i primi giudici hanno inflitto all'autore dell'articolo la sanzione minimale dell'avvertimento, motivando però la loro decisione anche con la 'non collaborazione' dell'incolpato nel corso del procedimento.

In casi del genere risulta infatti difficile per il Direttore, nella sua doverosa attività di controllo, individuare elementi da 'correggere' o censurare in un articolo sarcastico e privo di affermazioni palesemente offensive.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012*

I-3-31 Pubblicazione di 'voci' correnti non veritiere

Il giornalista ha sempre l'obbligo di verificare le fonti, specie in presenza di 'voci' che, una volta pubblicate, possono determinare notevole clamore per la notorietà dei personaggi coinvolti.

Nel caso di specie era stata pubblicata la notizia di una presunta e non veritiera notizia di una rottura sentimentale che avrebbe coinvolto l'allora Presidente della Camera dei Deputati.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5. 6. 2012*

**CONFORME**

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012 (omesso controllo quale Direttore)*

I-3-32 Chi offende l'Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare

È chiamato a rispondere deontologicamente il giornalista che, polemizzando con i vertici dell'Ordine territoriale nel corso di una vicenda elettorale per il rinnovo delle cariche, finisce con l'offendere l'intera istituzione di cui fa parte. Ciò perché non può essere negata la portata offensiva di una polemica in cui si parla di 'brogli' senza fornire prove, e si paragonano le vicende elettorali a quelle del Gabon.

Nel confermare la responsabilità dell'iscritto, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha tuttavia ridotto la sanzione considerando le aspre polemiche che a volte caratterizzano le vicende elettorali anche di un ordine professionale.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso delibera Ordine Lombardia 7.6.2012*

I-3-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenza nell'Albo. Radiazione

È radiato il giornalista che ha tenuto un comportamento lesivo della professionalità e della dignità dell'Ordine, nonché gravemente disdicevole del decoro professionale sino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'Albo. Ciò in base a quanto disposto dall'art.55 della legge 3.2.1963, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti. Il CDN ha pertanto respinto il ricorso di un pubblicitario, radiato a seguito di una vicenda giudiziaria in cui erano coinvolti dei minori, per fatti e comportamenti tenuti all'estero e che hanno avuto ampia risonanza nel territorio di competenza dell'Ordine professionale presso cui era iscritto.

- C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*

I-3-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilire la dignità della persona

Assume rilievo deontologico, ai sensi dell'art.2 della legge professionale, il comportamento del giornalista che in un servizio televisivo su una persona, integra le immagini con commenti sarcastici insinuando e contestualizzando fatti e comportamenti diversi, col risultato di svilire il ruolo e la personalità del soggetto ripreso. Il servizio televisivo aveva ripreso in alcuni momenti di vita quotidiana, quale semplice cittadino, un magistrato assunto a notorietà per avere emesso una sentenza che aveva suscitato molto clamore; le immagini erano state accompagnate da commenti sarcastici e definizioni svilenti come 'stravagante' ed altre.

È stata quindi confermata la sospensione della giornalista per due mesi dall'esercizio dell'attività professionale.

- C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Annalisa Spinosa avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010*

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale ai sensi degli artt. 42 e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, essendo stati ritenuti non manifestamente infondati alcuni ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte dagli organi regionali, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha dato avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento ed ha assunto le conseguenti decisioni.

I-3-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minori

L'art.7 del codice deontologico prevede espressamente che *“il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di critica e di cronaca”*. Solo in presenza di un motivo di particolare interesse pubblico di una notizia che coinvolga minori spetta al giornalista la responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore secondo i principi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.

Nel contenzioso giudiziario legato alla rivendicazione di un asse ereditario familiare, una parte aveva chiesto il disconoscimento della paternità di un congiunto rispetto a due figli di questo nati in provetta.

Il CDN, pur riconoscendo l'interesse pubblico della notizia e la mancanza delle caratteristiche di gossip nel servizio, ha censurato il ricorso a particolari non essenziali alla illustrazione del fatto ed il mancato rispetto dell'anonimato dei minori.

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Censura a Delfina Metz*

~

CONFORME

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Avvertimento ad Andrea Garibaldi*
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Censura a Maurizio Stefanini*

I-3-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in violazione della Carta di Treviso

Risponde di mancato controllo il Direttore di un quotidiano che ospita un articolo con l'indicazione anche di nomi, date e luoghi di nascita di minori.

Nel caso in esame, nel descrivere un contenzioso familiare legato alla rivendicazione di un asse ereditario, erano stati pubblicati particolari sulla modalità di procreazione utili alla individuazione di due minori, nati in provetta, con riferimenti non essenziali alla completezza della notizia.

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Avvertimento ad Umberto La Rocca*

I-3-37 Tutelata la riservatezza dell'identità dei minori Proscioglimento

Rispetta le regole deontologiche il giornalista che, trattando un caso in cui sono coinvolti minori, si sofferma solo sugli aspetti utili all'essenzialità della notizia, ed evita di riportare i nomi dei bambini.

Nel descrivere una complessa vicenda giudiziaria, il giornalista si è attenuto alle indicazioni della Carta di Treviso, garantendo egualmente la completezza dell'informazione.

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Prosciolto Paolo Conti*

I-3-38 Intervento sindacale per la libertà della informazione

Non sempre è soggetto a sanzioni disciplinari il componente del Comitato di redazione che, in un comunicato urgente diramato per difendere l'autonomia di una testata, attribuisce erroneamente la 'paternità' di discutibili scelte editoriali a responsabili diversi da quelli che hanno impartito le disposizioni contestate.

Ciò, in particolare, quando la buona fede è provata da alcune circostanze (impossibilità di riscontri immediati sulla notizia data da superiori su chi personalmente avesse ordinato di non mandare in onda un programma nell'edizione notturna del notiziario; urgenza di manifestare la protesta del sindacato su una decisione ritenuta censoria nel clima di una redazione già impegnata a difendere la sua sopravvivenza nel contesto di una incertezza gestionale e di rapporti sindacali precari).

- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Prosciolto Adalberto Baldini*

I-3-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personale e poi invocare la privacy

Non è possibile chiedere che sia sanzionato un giornalista che ha illustrato una situazione personale quando proprio chi si duole l'ha resa pubblica in modo dettagliato con una intervista rilasciata ad un quotidiano a diffusione nazionale.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012*
- *Prosciolto Cristiano Gatti*

I-3-40 Onere della prova - Proscioglimento

In un procedimento disciplinare a carico di un giornalista, avviato a seguito dell'esposto di un collega, si proscioglie l'incolpato quando al termine della relativa istruttoria non sia stato provato 'con tranquillizzante certezza', un comportamento deontologicamente scorretto.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011*
- *Prosciolto Elio Giuliani*

I-3-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere documentate

Le accuse formulate nei confronti di un collega devono essere certe e documentate perché si possa avviare un'azione disciplinare. In mancanza di riscontri precisi, il ricorso presentato avverso l'archiviazione dell'originario esposto deliberata dai primi giudici, deve essere respinto.

Nel caso in esame il ricorrente aveva denunciato una sua graduale emarginazione dall'attività redazionale, annunciando anche la presentazione alla magistratura di una denuncia per mobbing nei confronti della direttrice della testata.

Sulla base di questa iniziativa giudiziaria, il ricorso era stato ritenuto non manifestamente infondato.

Successivamente, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della comunicazione data dallo stesso ricorrente che il giudice penale ha archiviato la sua denuncia per mobbing. Pertanto tenute presenti le prerogative del direttore nella direzione di una testata, il ricorso è stato respinto.

- C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*

I-3-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

L'art. 40 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi stabilisce che, nei casi di provvedimenti disciplinari, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, valutata caso per caso, l'eventuale esistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, in attesa di pronunciarsi sui vari ricorsi, ha adottato i sottoelencati provvedimenti sulle istanze di sospensione formulate dai ricorrenti.

I-3-1-1-1 Istanze accolte

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*

- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012*

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013*
Vedi decisione sui ricorsi a pag. 47

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012*

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012*

- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013*

I-3-1-1-2 Istanze respinte

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*
Vedi decisione sul ricorso a pag. 50 delib. n. 29

- C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013*

- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*

I-3-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONE

L'articolo 58 della legge n. 69/1963 dispone: “L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare”.

I-3-1-2-1 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della intervenuta prescrizione sui seguenti procedimenti disciplinari:

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006*
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007*
- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso M.Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*



I-4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

I-4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2015

I-4-1-1 Capo di incolpazione legato ad un procedimento penale. Suoi effetti

L'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale, quando il fatto oggetto della contestazione risulta provato, perchè a nulla rileva che la condotta incriminata sia rilevante o meno dal punto di vista penale. Pertanto, in questa ipotesi, non è necessario attendere l'esito della fase giudiziaria, essendo diversi i presupposti per ascrivere una responsabilità penale e una responsabilità deontologica nonché essendo differenti i tipi di interessi tutelati dalla norma penale e da quella deontologica (per es. onore, reputazione ecc. nel giudizio penale; dignità professionale nel giudizio disciplinare).

Quando, però, la contestazione mossa dal Consiglio di Disciplina Territoriale col capo di incolpazione, viene espressamente legata alla violazione "della legge penale "non si può prescindere dalla definizione del giudizio penale prima di proseguire nel procedimento disciplinare.

Nel caso in esame, i primi giudici avevano contestato all'incolpato la violazione della legge penale prima di citare gli artt.2 e 48 della legge professionale, per cui avevano sospeso il procedimento disciplinare in attesa della pronuncia del giudice penale di primo grado per poi riassumerlo ed infliggere all'incolpato la sanzione della censura, nelle more dell'impugnazione della sentenza penale dinanzi alla Corte d'Appello.

Pertanto, il CDN, senza entrare nel merito della vicenda, ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando gli atti al competente Consiglio di Disciplina Territoriale affinché riesamini la vicenda alla luce delle decisioni passate in giudicato del giudice penale. Nell'attesa della definizione dei procedimenti penali, naturalmente, sono stati sospesi i termini per la prescrizione dell'azione disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge professionale.

- CD.N. 11 febbraio 2015 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Lorusso
- *Ricorso Gianni Ballarini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 16 dicembre 2013- Annullamento con rinvio*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-1-2 Mancata rispondenza tra fatti contestati e fatti sanzionati. L'atto è nullo

In presenza di una palese contraddizione tra fatti contestati e fatti sanzionati, il provvedimento con cui si infligge una sanzione disciplinare è nullo, in quanto il principio tra chiesto e pronunciato trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare. Pertanto, in mancanza di una completa enunciazione dei fatti contestati e dei principi deontologici violati, una sanzione che si fondi sia pure in

misura non prevalente, su fatti non espressamente contenuti nel capo di incolpazione, deve essere annullata.

Nel caso in esame, l'istruttoria compiuta dai primi giudici non aveva confermato i fatti di cui al capo di incolpazione, per cui la sanzione comminata e poi impugnata era riferita a violazioni di altra natura non formalmente contestate.

- CD.N. 26 maggio 2015 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Sara Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014*

~

CONFORME

- CD.N. 26 maggio 2015 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014*

I-4-1-3 Denunce su violazioni di leggi e regolamenti-Obbligo di istruttoria da parte dei Consigli di Disciplina Territoriali

Fatti e circostanze legati a possibili violazioni delle carte deontologiche denunciati da Enti, giornalisti o cittadini ai Consigli di Disciplina Territoriali devono formare oggetto di approfondita istruttoria e verifica, prima di procedere all'eventuale archiviazione dell'esposto.

Pertanto, il CDN, in accoglimento di un ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, ha annullato la delibera con cui il Consiglio del Veneto aveva archiviato, senza effettuare alcun accertamento, un segnalazione del Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti su presunte violazioni della Carta di Firenze e della legge sull'equo compenso da parte dei responsabili di un quotidiano. I primi giudici, oltre a non effettuare alcuna verifica, avevano disposto l'archiviazione dell'esposto, ritenendo, tra l'altro "che la materia contrattuale sia di competenza e responsabilità squisitamente sindacale"

Il CDN, preso atto dell'assoluta carenza di attività istruttoria, ha quindi annullato la delibera impugnata, rinviando gli atti al Consiglio Territoriale perché avvii un nuovo procedimento, con diverso collegio.

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Procuratore Generale Venezia avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 21 gennaio 2015. Annullamento con rinvio.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Procuratore Generale Venezia avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 24 novembre 2014. Annullamento con rinvio.*

I-4-1-3 Il firmatario di un esposto non può ricorrere avverso la decisione del Consiglio Territoriale

Il Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale del ministero della Giustizia il 31 marzo 2014,

non ha previsto la facoltà di impugnazione della delibera di archiviazione da parte dell'autore della segnalazione (esponente).

L'art. 1 del Regolamento citato, infatti, stabilisce che: “Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di 30 giorni”, così mutuando la disposizione prevista dall'art. 60, 1° comma, della legge professionale. È indubbio che per “interessato” debba intendersi il giornalista sanzionato dal momento che, se si fosse voluto attribuire analogha facoltà all'eventuale esponente del procedimento, estendendo anche a lui la definizione di “interessato”, la legge e il regolamento avrebbero utilizzato il plurale “interessati” e non il singolare “interessato” (cfr Cass. Sez. III, 16.07.1999, n. 7513).

Il CDN ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso di un esponente, il quale lamentava che i primi giudici avessero inflitto una sanzione, ritenuta lieve, ad un giornalista, a seguito di un esposto da lui sottoscritto.

- CD.N. 9 dicembre 2015 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Inammissibile ricorso Gian Paolo Mastella avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 22 aprile 2015*

I-4-1-4 Inammissibile la richiesta di sospensiva sulla sanzione della censura

Condizione essenziale perché sia adottato un provvedimento di sospensiva su una sanzione disciplinare è che ricorrano le condizioni del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.

Deve trattarsi quindi di una sanzione, la cui immediata esecutività determinerebbe danni gravi ed irreparabili, per cui il danno eventualmente derivante, deve essere considerato in modo specifico, come lesione di un particolare interesse del giornalista sanzionato, caratterizzata dalla “gravità” e dalla “irreparabilità” delle conseguenze derivanti dalla delibera a carico.

Non possono, quindi, rientrare in questa casistica le sanzioni disciplinari lievi come avvertimento o censura che non producono effetti concreti negativi per il giornalista. Per queste non può essere proposta istanza di sospensione cautelare.

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Inammissibile ricorso Edoardo Bianchini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 12 giugno 2015*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-1-5 Ricorso improcedibile per mancata regolarizzazione

Un ricorso può essere istruito e quindi esaminato solo se, oltre ad essere redatto nei modi e termini previsti dal regolamento, è accompagnato dai prescritti contributi istruttori.

Nel caso in esame, un giornalista aveva presentato ricorso avverso il provvedimento con il quale i primi giudici gli aveva comminato la sanzione della censura. Prima invitato e poi sollecitato a regolarizzare il ricorso, l'interessato non ha provveduto.

Pertanto il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la sanzione disciplinare comminata dai primi giudici è divenuta definitiva.

- CD.N. 14 aprile 2015 n.6 - Pres. Felappi- Rel. Lorusso
- *Improcedibile ricorso Umberto Lorini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Piemonte*

~

CONFORME

- CD.N. 21 ottobre 2015 n.16 - Pres. Felappi- Rel. Lorusso
- *Improcedibile ricorso Umberto Lorini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lazio 25.05.2015*

I-4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2014

I-4-2-1 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori

Lo stabilisce l'art. 59, comma 2, del Regolamento di esecuzione della legge 03.02.1963, con cui, all'art. 60, si fissa in 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento, il termine entro il quale l'interessato può ricorrere avverso le decisioni degli organi regionali.

In conseguenza il CDN, preso atto della sua presentazione fuori termine, ha dichiarato improponibile il ricorso proposto da un giornalista avverso la nota del Consiglio Regionale che riepilogava l'esito delle conclusioni cui era pervenuto archiviando l'esposto presentato.

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Dario Fidora avverso delibera Ordine Sicilia 24 gennaio 2013-Improponibile*

I-4-2-2 È nullo il capo di incolpazione generico

La lettera con cui si notifica il capo di incolpazione deve contenere ogni elemento necessario per chiarire la dinamica del fatto contestato e la situazione in cui esso si è verificato. Pertanto, deve essere indicato QUANDO è stata commessa la violazione disciplinare contestata, in CHE MODO e DOVE.

In mancanza di tali elementi il capo di incolpazione è nullo.

Nella vicenda esaminata dal CDN, nel capo di incolpazione non erano indicate la data e le circostanze in cui la contestata violazione disciplinare si era verificata. Inoltre non risulta dagli atti che l'incolpato sia stato edotto, della testimonianza poi posta a base del provvedimento impugnato, per potersi difendere.

Sussistendo due vizi insanabili l'atto è stato annullato e gli atti trasmessi al Consiglio di disciplina territoriale competente, perché riesaminasse la questione nella pienezza dei suoi poteri istruttori

- C.D.N. 7 maggio 2014 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Lazio 19 ottobre 2012-Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale*

I-4-2-3 Mancato pagamento di quote annuali e saldo successivo- Cessata materia del contendere

Le quote annuali richieste dall'Ordine, ai sensi dell'art.11 comma h) e art. 20 comma f) della legge professionale, sono un atto dovuto, in quanto 'quota associativa' di un ente ad appartenenza necessaria ed è obbligo degli iscritti comunicare ogni variazione di recapito.

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale aveva radiato un'iscritta che non aveva corrisposto le quote né aveva risposto alla convocazione, adducendo poi a giustificazione il cambio di sede lavorativa e la mancata ricezione dei relativi avvisi.

Nel corso dell'istruttoria, il CDN ha preso atto che, a seguito del pagamento di quanto dovuto, è cessata la materia del contendere e che l'interessata andava reiscritta nell'Elenco pubblicisti con la precedente anzianità.

- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014 - Cessata materia del contendere*
- Vedi precedente n. 15, pag. 47

I-4-2-4 Ricorso non regolarizzato - La sanzione diventa definitiva

Quando il ricorso è archiviato, perché dichiarato improcedibile, la sanzione disciplinare comminata dall'organo regionale diviene esecutiva.

L'interessato aveva proposto ricorso avverso la sospensione di due mesi dall'esercizio dell'attività professionale, disposta dai primi giudici ma, nonostante ripetuti solleciti, non ha provveduto a regolarizzarlo, in base alle disposizioni di legge e regolamentari. Pertanto, il CDN ha archiviato il ricorso dichiarandolo improcedibile.

- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Giuseppe Vespa avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Abruzzo 17.3.2012- Improcedibile*

I-4-2-5 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva

Il provvedimento di sospensiva su una sanzione disciplinare presuppone l'accertamento di un "fumus boni iuris" e di un "periculum in mora".

Contestualmente alla valutazione sulla eventuale infondatezza del ricorso, infatti, vanno considerati anche i danni gravi ed irreparabili che deriverebbero dall'esecuzione del provvedimento impugnato. Il danno che giustifica l'accoglimento dell'istanza cautelare, infatti, deve essere considerato in modo specifico, come danno ad un particolare interesse del giornalista sanzionato, caratterizzato dalla "gravità" e dalla "irreparabilità" delle conseguenze derivanti dalla delibera a carico.

Non possono quindi rientrare in questa previsione le sanzioni disciplinari lievi come avvertimento o censura che non producono effetti concreti negativi per il giornalista.

- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014 (censura)- Respinta istanza sospensiva*

Vedi decisione n. 24, pag. 43

~

CONFORME

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014(avvertimento)- Respinta istanza sospensiva*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Sara Patrizia Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento)- Respinta istanza sospensiva*

I-4-2-6 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici

Costituisce motivo di nullità insanabile la mancata astensione da parte del giudice obbligato a farlo e la contestazione, ai fini della decisione, di dichiarazioni rese da chi, non ancora incolpato, è ascoltato, in sede di sommarie informazioni precedenti alla formulazione del capo d'incolpazione.

Sulla base di tali considerazioni, il CDN ha annullato un provvedimento disciplinare ed ha rimesso gli atti al Consiglio Territoriale competente perché riesamini la questione nella pienezza dei poteri istruttori e decisori.

- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22 marzo 2013- Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-2-7 Richiesta pagamento quote arretrate. Incompetenza dell'organo disciplinare

Il Consiglio di Disciplina Nazionale esamina i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, tra cui quella di radiazione per morosità.

Ogni ulteriore contenzioso amministrativo, legato alla delibera disciplinare, rimane escluso dalla competenza del Consiglio di disciplina che non è organo d'appello rispetto ai ricorsi sulla tenuta dell'Albo. Nel caso in esame, era stato proposto ricorso solo avverso la radiazione disposta dal Consiglio di disciplina territoriale per morosità e avverso la richiesta delle quote morose. Nelle more dell'istruttoria del ricorso, il provvedimento sanzionatorio era stato revocato dai primi giudici in considerazione delle dimissioni presentate dal ricorrente e dalla conseguente cancellazione dall'Albo disposta dal Consiglio Regionale. Il CDN si è limitato a dichiarare la cessata materia del contendere per l'aspetto disciplinare, non avendo competenza a conoscere le questioni amministrative sollevate dal ricorrente.

- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Luigi Busanel avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n.20/2013- Cessata materia del contendere.*

I-4-2-8 Art. 49 legge professionale- Giudice naturale

La competenza a valutare la condotta di un giornalista rimane radicata presso l'Ordine territoriale al quale l'interessato è iscritto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 49, comma 2, e 50 della legge professionale.

È stato perciò respinto il ricorso presentato da un esponente sindacale avverso la decisione del Consiglio di disciplina territoriale di archiviare un esposto in cui si denunciava una violazione di diritti sindacali, in quanto il Consiglio adito non era competente a valutare la condotta di un giornalista, iscritto presso altro Ordine territoriale.

- C.D.N. 18 settembre 2014 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Maurizio Bekar avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Friuli V.Giulia n. 01/2013 - Improcedibile.*

I-4-3-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinare

Per consolidata giurisprudenza, l'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale. Quando, invece, l'accertamento dei fatti in sede penale può avere effetto sulle vicende al centro del procedimento disciplinare e le conclusioni del giudice penale possono contribuire, al di là di ogni ragionevole dubbio, a chiarire la condotta e le ragioni del giornalista incolpato, è opportuno attendere le conclusioni della magistratura.

Sulla base di tale principio, il CDN ha annullato la sanzione dell'avvertimento inflitta ad una giornalista per affermazioni fatte in suo post pubblicato sulla pagina personale di Facebook - divenuto materia di accertamento in sede penale - ed ha rinviato gli atti ai primi giudici perché riesaminino la vicenda alla luce delle conclusioni a cui perverrà la magistratura.

Contestualmente, sono stati interrotti i termini per la prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art.56 co. 2 della legge professionale.

- C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo 15.9.2011*

I-4-3-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzione

La rinuncia al ricorso avverso una sanzione disciplinare chiude il procedimento e rende definitivo il provvedimento adottato nel primo grado di giudizio.

- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Rinuncia ricorso Lidia Povolo avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009*

I-4-3-3 Rinuncia dell'esponente/ricorrente. Si archivia l'esposto

Quando un esponente si oppone alla decisione dell'organo regionale di archiviare un suo esposto nei confronti di un giornalista e poi, nella fase istruttoria del ricorso, dichiara di rinunciare alla prosecuzione del contenzioso, cessa la materia del contendere con conseguente conferma della decisione dei primi giudici ed archiviazione dell'esposto.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa
- *Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n.79/2012*

~

CONFORME

- C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi
- *Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A. Adige 109/2009*

I-4-3-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimento disciplinare

Gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, che non corrispondono le quote annuali dovute ai sensi dell'art. 11 comma h) e 20 comma f), della legge professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare, perché le quote annuali hanno le stesse caratteristiche e scopi di una tassa, configurandosi come 'quota associativa' di un ente ad appartenenza necessaria.

Tuttavia, nel caso in cui il giornalista sanzionato corrisponda quanto dovuto nel corso del procedimento o anche in pendenza di trattazione del ricorso presentato, avverso la sanzione inflitta in primo grado, cessa la materia del contendere con conseguente reinscrizione dell'interessato, con l'anzianità pregressa.

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso
- *Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rollerli avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012*

I-4-3-5 L'avvertimento del Presidente era un atto monocratico

È nulla la delibera con cui un Consiglio Regionale ha inflitto ad un giornalista il c.d. "avvertimento del presidente", trattandosi di un richiamo per mancanze di lieve entità che l'art. 52 della legge professionale demandava solo al Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine e lo poneva in alternativa al giudizio disciplinare che l'incolpato poteva richiedere.

La decisione, annullata dal CDN, tra l'altro, era stata assunta prima dell'entrata in vigore della disposizione legislativa che ha scisso le funzioni disciplinari da quelle amministrative con la costituzione dei consigli di disciplina territoriali e l'eliminazione di fatto dello 'avvertimento del Presidente'.

- C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio 22.2.2013*

I-4-3-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvio

Quando nell'atto di incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata è evidente la nullità del provvedimento sanzionatorio. Difatti, non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiara un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l'incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva.

Nel caso in esame, tutta la motivazione del provvedimento impugnato è diversa dall'accusa dalla quale il giornalista era stato chiamato a difendersi con la raccomandata di contestazione.

La deliberazione è stata quindi annullata, con rinvio degli atti al Consiglio Territoriale dell'Ordine del Lazio, perché riesamini la vicenda ed assuma le sue autonome determinazioni.

- C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012 (annullamento con rinvio)*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-3-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile

Ai sensi dell'art. 60 della legge ordinistica, il ricorso va presentato entro 30 giorni ed il termine decorre, per l'interessato, dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento.

L'art. 59 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69, inoltre, stabilisce, al 2° comma, che "i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori". Pertanto, quando un ricorso è presentato oltre il trentesimo giorno, non può essere trattato nel merito e deve essere dichiarato irricevibile.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile*

I-4-3-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibile

Un ricorso può essere esaminato e deciso, solo se accompagnato da alcuni necessari ed inderogabili adempimenti: che sia redatto in bollo o reso in carta da bollo e sia fornita prova che sono stati effettuati i versamenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Quando l'interessato, pur invitato a regolarizzare, non vi provvede, con ciò non coltivando l'istanza di gravame presentata, il ricorso viene dichiarato improcedibile e la decisione impugnata diventa definitiva.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile*

~

CONFORME

- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile*
- C.D.N. 9 luglio 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile*
- C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile*

I-5 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

I-5-1 Pubblicazione delle generalità del padre che ha usato violenza sulla figlia e Carta di Treviso - n. 2/2015

Nei giorni 27 marzo 2010, con il titolo “*Violentò la figlia di 12 anni e la rese mamma: arrestato*” e 3 aprile 2010 con il titolo “Non si è reso conto della gravità delle accuse”, vengono pubblicati su “La Gazzetta di Lecco” due articoli che riportano fatti di cronaca che coinvolgono una minore. Il 10 aprile 2010 viene pubblicato un altro articolo, sul medesimo settimanale, dal titolo “Non nega né ammette è confuso”, che come i precedenti porta la firma di Laura Achler, all’epoca condirettore della Gazzetta di Lecco. I fatti riguardano un ivoriano che ha ripetutamente abusato di sua figlia, poco più che bambina, rendendola madre a 12 anni.

In data 22 aprile 2010 pervengono all’Ordine dei giornalisti della Lombardia due segnalazioni relative ai suddetti articoli e in data 5 febbraio 2014 il Consiglio di disciplina territoriale apre un procedimento disciplinare nei confronti di Laura Achler per accertare se vi siano state violazioni dell’articolo 1 della Carta di Treviso che vieta la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare all’identificazione del minore coinvolto in fatti cronaca, dall’identità dei genitori, all’indirizzo o al Comune di residenza, laddove si tratti di piccoli centri, all’indicazione della scuola; degli articoli 6 e 7 del Codice deontologico sui dati personali emanato ai sensi dell’articolo 25 della legge 675/96 sulla diffusione dei dati personali e della tu-

tela dell’anonimato del minore; della Carta dei doveri del giornalista che impone il rispetto della persona, della sua dignità e della sua riservatezza e vieta la pubblicazione dei nomi delle vittime di violenza sessuale.

La giornalista viene audita dal Consiglio di disciplina territoriale il giorno 7 aprile 2014, assistita dalla legale Caterina Malavenda, e racconta come si sono svolti i fatti. La giornalista spiega il contesto, parla di Calolziocorte (alle porte di Lecco) come di un piccolo centro dove vi sono consistenti insediamenti extracomunitari “di colore”, dove non si fa differenza tra un senegalese o un keniota, e quindi, nel caso specifico, essendo stata data la notizia dell’arresto di un ivoriano quale responsabile del fatto di cronaca che coinvolgeva una minore, “la comunità ivoriana ci ha espresso un forte disagio”, spiega Achler. Disagio, aggiunge, determinato dal fatto che agli occhi degli abitanti del piccolo centro tutti gli extracomunitari ivoriani erano ipotetici responsabili e quindi oggetto di diffidenza.

Dopo aver accertato che la bambina oggetto delle violenze da parte del padre, F. G. detto J., era stata allontanata dalla famiglia e viveva in una comunità protetta, il settimanale decide di pubblicare il nome del genitore, motivandolo con la necessità di fare “chiarezza nei confronti di una comunità di persone” che a detta di Achler erano già discriminate e guardate con sospetto.

Achler si assume la responsabilità di aver “gestito” l’intera questione, pur

avendone parlato con l'allora direttore Roberto Perego. Nella stessa audizione viene anche specificato che la scelta di pubblicare le foto del padre è stata fatta con consapevolezza, per rendere identificabile il responsabile – arrestato – di quei reati ed evitare in tal modo che i sospetti degli abitanti ricadessero sugli altri ivoriani colleghi di lavoro del soggetto in questione. La giornalista precisa, inoltre, che la notizia di cronaca era stata pubblicata anche da "Il Resto del Carlino" il 19 marzo e da "Il Giorno" il 20 mar-

zo, anche se in quelle date ancora non era trapelato il nome del padre-padrone. La legale Malavenda, nella memoria difensiva, trasmessa al Consiglio di disciplina territoriale, a sua volta ribadisce che la decisione di rendere identificabile l'uomo e di mostrarne anche il volto, nasceva dall'intenzione "di aiutare la comunità ivoriana locale. Peraltro – aggiunge – del signor G. il giornale si era già occupato, nel novembre 2005, quando lo aveva intervistato e gli aveva consentito di raccontare la sua storia. In quella occasione egli aveva parlato di pace e di libertà, rendendo ancora più stridente il confronto con la realtà, emersa nel corso delle indagini".

Il Cdt, riunito il 12 maggio 2014, sanziona Laura Achler con due mesi di sospensione per la mancata osservanza della Carta di Treviso (che chiede di garantire l'assoluto anonimato al minore coinvolto, come vittima, autore o teste in fatti cronaca) e della Carta dei doveri del giornalista, rilevando come, tra l'altro, che "nella provincia di Lecco d'ora innanzi, la bambina sarà segnata a

**Pubblicazione
delle
generalità
del padre che
ha usato
violenza sulla
figlia e Carta
di Treviso -
n. 2/2015**

vita, come la bambina violentata dal padre a 12 anni".

Il 19 giugno 2014 Laura Achler presenta ricorso avverso la decisione del Cdt al Consiglio di disciplina nazionale argomentando, prima di tutto, con il fatto che la motivazione alla base della sanzione "è insufficiente a fondare la ritenuta responsabilità non avendo tenuto nel debito conto le motivazioni addotte dall'incolpata e la documentazione prodotta, sopperendo alla carenza di elementi negativi certi con ipotesi prive di riscontro". In sostanza ribadisce che le ragioni alla base della decisione di pubblicare le generalità dell'uomo arrestato nascevano dalla necessità di non alimentare ulteriormente l'ostilità degli abitanti del piccolo centro alle porte di Lecco verso la comunità africana. Nel ricorso si sottolinea, poi, il fatto che nei giorni precedenti la pubblicazione dell'articolo contestato su "Il Giornale di Lecco" erano state fornite da altri organi di informazione le iniziali dell'uomo e la notizia che la minore era stata trasferita in una comunità protetta lontano da Lecco. "La Gazzetta di Lecco – si legge nel ricorso – decideva, il 27 marzo 2010, per le ragioni già specificate dall'interessata, di rendere identificabile l'uomo e di mostrarne anche il volto, così evidentemente correndo il rischio che qualcuno che l'aveva conosciuta, identificasse anche la vittima del reato, ma con la consapevolezza che tale scelta non potesse generare quelle conseguenze che la normativa in materia di minori mira a prevenire e con la certezza che tale scelta potesse, invece, aiutare la comunità ivoriana locale".

La difesa sostiene, inoltre, che la violazione della Carta di Treviso non può essere ravvisabile nella condotta di Achler in quanto la minore, quando l'articolo è stato pubblicato, "era stata

allontanata alla famiglia e da Lecco e collocata in una comunità protetta, quindi al riparo da curiosità o da influenze ambientali”. Quindi, non ci sarebbe stato modo di “influenzare negativamente la sua crescita” o di intervenire sull’armonico sviluppo della sua personalità. Nel ricorso si sottolinea come in passato Achler abbia sempre protetto l’identità di minori coinvolti in fatti di cronaca anche “scabrosi”, in alcuni casi analoghi a quello che ha visto coinvolta la famiglia ivoriana. Quindi, si richiede: la sospensione della sanzione e in via principale il proscioglimento; in subordine di commutare la sanzione inflitta in quella meno afflittiva dell’avvertimento e/o della censura.

Il CDN concede la sospensiva della sanzione e in data 30 giugno 2014, a norma dell’art. 61 della legge 3.2.1963 n.69 e dell’articolo 8 del D.P.R. 137/2012, trasmette copia del ricorso e della delibera impugnata al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano per le conclusioni ai sensi di legge.

L’11 luglio 2014 il P.G. trasmette il suo parere ritenendo che si possa accogliere solo parzialmente il ricorso nella parte relativa alla sanzione, ritenendola eccessiva, e indicando la censura come più appropriata. Ma nelle sue conclusioni, il P.G. sottolinea come rispetto alla condotta della giornalista, “il decum è adeguatamente motivato non potendosi dubitare che, con la pubblicazione delle generalità del padre della minore accusato di stupro, siano stati inequivocabilmente forniti elementi idonei alla identificazione della minore stessa, identificazione agevolata peraltro dal ristretto contesto ambientale della vicenda. Sul punto, si ricorda che l’articolo 7 del Codice di Deontologia – anche attraverso il richiamo alla Carta

di Treviso – considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, precludendo al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatto di cronaca”.

In data 8.1.2015 l’avvocato della ricorrente trasmette a questo CDN una lettera con la quale comunica la decisione della sua assistita di non avvalersi della facoltà di essere audita e di non avere ulteriori memorie difensive da presentare. Ma ribadisce la “assoluta involontarietà di qualsivoglia violazione deontologica dovesse

essere accertata” a carico della sua assistita; chiede la riduzione della sanzione, come anche indicato dal P.G, ritenendola eccessivamente afflittiva anche alla luce del fatto che a partire

Pubblicazione delle generalità del padre che ha usato violenza sulla figlia e Carta di Treviso - n. 2/2015

dal 1 febbraio 2015 il giornale dalla stessa diretto cesserà le pubblicazioni.

CONCLUSIONI

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nella valutazione dei fatti contestati, si muove proprio dall’articolo 1 della Carta di Treviso, che recita: “Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti di cronaca la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita - deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga”. Questo principio deve essere

inderogabile da parte di chi esercita la professione di giornalista, perchè si fonda sulla tutela del minore quale criterio prioritario e non rinunciabile neanche di fronte ad un fatto di cronaca. Pur avendo considerato le motivazioni addotte dalla ricorrente rispetto alla sua decisione di pubblicare il nome del padre della minore coinvolta, il CDN non può accogliere la tesi secondo cui in quel momento era prioritario tranquillizzare la comunità ivoriana, tenerla cioè lontana dal sospetto indiscriminato su ognuno di loro da parte degli abitanti del luogo in cui si sono svolti i fatti. Né può essere derogato il principio della tutela dell'anonimato del minore in virtù di un ipotetico ma non sicuro, definitivo allontanamento della famiglia di origine. Nessuno può infatti escludere che la giovanissima vittima della violenza sessuale perpetrata da parte del genitore, possa un giorno, divenuta maggiorenne, decidere di tornare dalla madre o nel paesino dove è cresciuta. Né si può accogliere la tesi secondo cui, vivendo lontano da Calolziocorte, la minore non avrebbe potuto leggere gli articoli riguardanti la sua vicenda. Un giornalista è tenuto ad osservare il rispetto delle norme deontologiche tanto più se sono rivolte alla tutela del minore.

Se nel ricorso la legale di Achler definisce “considerazioni probabilistiche” quelle sostenute dal Consiglio di disciplina territoriale laddove ipotizza un futuro ritorno della minore a Calolziocorte, stessa definizione potrebbe essere usata per la ricorrente quando tenta di escludere questa circostanza sottoline-

**Pubblicazione
delle
generalità
del padre che
ha usato
violenza sulla
figlia e Carta
di Treviso -
n. 2/2015**

ando come sia presumibile una responsabilità della madre – da qui la necessità di allontanare la vittima dalla propria abitazione – che pur sapendo della violenza, non ha mai denunciato il coniuge. Anche in questo caso potremmo essere di fronte a “considerazioni probabilistiche”, a riprova del fatto che la garanzia migliore della tutela del minore risieda nel rispetto delle norme deontologiche ispirate, tra l'altro, alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino.

Achler nel corso della sua audizione dinanzi ai primi giudici aveva ricordato come in passato abbia fatto sempre molta attenzione per tutelare i minori: “recentemente un padre che è stato condannato a due anni o tre anni per aver abusato della figlia, quindi con una sentenza; un padre che è stato rinviato a giudizio, arrestato perché ha adottato legalmente un bambino ma si prospettava l'ipotesi pedofilia, non abbiamo messo nome e cognome pur essendone a conoscenza (...) Quindi c'è una attenzione da parte nostra, e sono la prima che si pone un problema”.

Eppure, di fronte ad un fatto di cronaca che coinvolge una famiglia ivoriana – a differenza di episodi che avevano riguardato italiani – nelle valutazioni di Achler e del suo giornale prevale l'esigenza di assicurare la comunità di extracomunitari e al contempo di comunicare a tutti gli abitanti del paesino il nome del responsabile, anche se, essendo stato arrestato, non avrebbe comunque potuto rappresentare una minaccia né per la sua famiglia né per i suoi connazionali.

L'articolo 7 del Codice deontologico sui dati personali è al riguardo inequivocabile (“*Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di crona-*

ca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. 3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso"), così come lo è la Carta dei doveri del giornalista laddove impone il rispetto della persona, della sua dignità e della sua riservatezza e vieta la pubblicazione dei nomi delle vittime di violenza sessuale.

Pertanto, è evidente che la collega ha inosservato le norme che le sono state contestate e le sue argomentazioni difensive non giustificano la divulgazione delle generalità della minorenne, esonerandola dalla responsabilità per tutto quanto pubblicato. Né, ai fini della valutazione di questo Consiglio, per ciò che riguarda la sanzione, può avere una qualche influenza la circostanza riferita dalla legale che riguarda il futuro professionale della ricorrente.

Ciò che invece questo Consiglio di Disciplina Nazionale deve verificare è se la violazione commessa dalla Achler sia inquadrabile in termini di abuso o mancanza di grave entità sanzionato con la censura o in termini di danno alla dignità professionale sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione, anche alla luce della proposta formulata dal P.G. nel suo parere.

Orbene, l'orientamento della giustizia domestica è quello di ritenere che la violazione della mera riservatezza del minore (pubblicazione del nome e cognome del minore) sia sussumibile in termini di abuso di lieve entità (cfr. delibera CDN n. 24/2013; CDN n. 25/2013). Laddove, invece, siano stati violati ulteriori interessi del minore senza un'esigenza di eccezionale e provata importanza a giustificazione della diffusione del dato personale, la condotta è sussumibile in termini di abuso o mancanza di grave entità (cfr. delibera CDN n. 23/2012; n. 48/2013).

Nel caso di specie, la condotta tenuta dalla Achler non ha compromesso la dignità professionale dell'Ordine: la questione, infatti, per l'assenza di rimostranze da parte dei diretti interessati o di associazioni a tutela dei minori nonché per la delicata

Pubblicazione delle generalità del padre che ha usato violenza sulla figlia e Carta di Treviso - n. 2/2015

questione di cronaca trattata, che vedeva coinvolto un genitore arrestato per episodi di abusi sulla propria figlia minore rimasta in stato interessante, non ha determinato una lesione alla reputazione della categoria dei giornalisti, ravvisata invece in tutti i casi in cui questo Consiglio nazionale, per via del clamore suscitato dalla condotta dell'iscritto, ha provveduto a confermare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione (cfr. delibera CDN n. 29/2013; 64/2013; n. 10/2014). Ciò non toglie che illegittimamente la tutela dei minori e della vittima di violenza siano state poste in secondo piano rispetto all'interesse dell'informazione relativa all'arresto del genitore accusato di abusi sessuali sulla propria figlia.

C'è da dire, in altri termini, che nel caso in esame, le condotte contestate alla Achler integrano una violazione della privacy a garanzia del minore e quella dell'anonimato a tutela della vittima di una violenza.

Ciò detto, ravvisando nelle inosservanze deontologiche commesse dalla direttrice un abuso di grave entità, questo Consiglio ritiene più equa la sanzione della censura.

P.Q.M

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore

DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso presentato da Laura Achler avverso la delibera del CDT Lombardia del 12 maggio 2014 e di rimodulare la sanzione della sospensione per due mesi, infliggendole una censura.

Così deciso in Roma, 11 febbraio 2015

I-5-2 Vietato coinvolgere nel clamore mediatico il figlio minore del responsabile di un fatto di cronaca - n. 7/2015

La giornalista Tiziana Prezzo ha realizzato per Sky TG24, il 29 aprile 2013, un'intervista al figlio di 11 anni di Luigi Preiti, arrestato per avere sparato a due carabinieri davanti a Palazzo Chigi. L'intervista è avvenuta all'interno del palazzo dove il bambino risiede con la madre, ex moglie di Preiti, con il consenso di quest'ultima. Il ragazzino viene inquadrato sempre di spalle e protetto da un cappuccio, la voce viene successivamente alterata nella messa in onda da

Pubblicazione delle generalità del padre che ha usato violenza sulla figlia e Carta di Treviso - n. 2/2015

studio, ma risultano distinguibili le generalità e l'indirizzo dell'abitazione.

Nella memoria che fa pervenire al Collegio di disciplina territoriale, la giornalista scrive *“non sono riuscita a mantenere il dovuto distacco rispetto a madre e bambino.... mai ho pensato che la situazione fosse per il minore degradante o che gli stesse generando inquietudine... anzi mi è sembrato contento... mi rendo comunque conto che avrei dovuto essere intransigente e avrei dovuto rifiutare la possibilità dell'intervista, ma tutto si è svolto in pochi istanti nei quali ho preso una decisione che ora sarebbe differente”*.

Il Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia ha ravvisato la violazione dell'articolo 2 e dell'articolo 48 della legge “69/1963”, nonché delle norme contenute nella Carta di Treviso, che la nostra deontologia collega anche ai principi della convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino, che impongono il divieto della pubblicazione di “tutti gli elementi che possano portare alla identificazione del minore, fra cui indirizzo, residenza e qualsiasi altra indicazione che possa contribuire ad identificarlo”. Nel caso specifico, vale ricordare il divieto di “intervistare il bambino o impegnarlo in trasmissioni televisive che possano lederne la dignità e turbare il suo equilibrio psicofisico”. Il bambino non va coinvolto in forme di comunicazione lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, “a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori”.

Si ricorda anche che la Carta dei doveri prevede che il giornalista rispetti i principi per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo che come vittima di un reato, non pubblicando “nome o qualsiasi elemento

che possa condurre alla sua identificazione” e evitando “possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti, portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse”. Infine, il giornalista “valuta comunque se la diffusione della notizia giovi effettivamente all’interesse del minore stesso”. A fronte di ciò, il Collegio territoriale della Lombardia ha sanzionato la giornalista Tiziana Prezzo con la censura, pur avendo preso atto delle note positive riguardanti la sua carriera (premio “Alpi”, premio “Cutuli” e unica italiana finalista del “Luchetta”, premio specifico sulla tutela dei soggetti deboli).

IL RICORSO

L’avvocato Malavenda ha chiesto l’annullamento della sanzione o, in subordine, la derubricazione in provvedimento meno afflittivo, in ragione di un “difetto di motivazione” riguardante la sussistenza obiettiva dell’illecito disciplinare contestato e dei profili soggettivi esposti nonché riguardo al provvedimento dell’Autorità garante delle telecomunicazioni che, in data 13 giugno 2013, aveva accusato Sky di avere violato il Codice di autoregolamentazione Media e minori ma successivamente (8 luglio 2013) aveva annullato, in via di autotutela, gli atti del procedimento avviato, valutando “*gli effetti di bilanciamento sulla cronaca consistenti nella opportunità di rappresentare la posizione del minore su un evento coinvolgente il genitore, dando voce direttamente allo stesso. La decisione di diffondere notizie riguardanti minori rientra nella responsabilità valutativa del giornalista per motivi di rilevante interesse pubblico (articolo 7 del Codice deontologico)*”. L’Autorità fa notare che “*le interviste a minori si possono giustificare con riferimento alla specifica finalità di sensibilizzazione del pub-*

blico sulle esigenze di rafforzata tutela dei minori, da riconoscersi nella rappresentazione di situazioni di criticità in cui i minori versano”.

L’avvocato Malavenda pone in evidenza che la collega è chiamata a rispondere solo della realizzazione di una brevissima intervista e non della messa in onda e del confezionamento del servizio, avendo lasciato che fossero i colleghi preposti a deciderne la messa in onda. A questo proposito, la difesa sottolinea come sia stata ignorata la decisione di archiviare, per il medesimo capo d’incolpazione, la posizione del direttore responsabile di Sky, giudicata dal competente Collegio di disciplina territoriale del Lazio.

Vietato coinvolgere nel clamore mediatico il figlio minore del responsabile di un fatto di cronaca - n. 7/2015

Nel dettaglio, l’avvocato sottolinea la scelta compiuta dalla giornalista di “*consentire al ragazzo di dire al padre che gli voleva*

bene, pensando di poterlo aiutare a superare un momento molto difficile”. Per la difesa, “*la scelta di cuore della giornalista trova una sua ragion d’essere, oltre che nella particolare situazione, anche nei principi contenuti nella Carta di Treviso nell’interesse del minore, che non appare violata, ove letta nella sua interezza e applicata, tenendo conto dei fatti. Condivisibile o meno che fosse, la valutazione che la giornalista ha fatto, aveva come unico punto di riferimento l’interesse del minore e non un improbabile scoop... Ha ritenuto che quest’ultimo potesse trarre un giovamento, piuttosto che una lesione al suo equilibrio psicofisico e all’armonico sviluppo della sua personalità, replicando alle accuse mosse al padre, con-*

fermando l'affetto filiale". Secondo l'avvocato Malavenda, la giornalista "non si sarebbe fatta strumentalizzare dalla madre ma avrebbe agito in scienza e coscienza, per le ragioni che ha spiegato".

IL PARERE DEL PG

Il sostituto Procuratore generale della Repubblica di Milano, Sandro Celletti, ritiene che "il ricorso non possa essere accolto, e dunque debba essere confermata la delibera del Collegio territoriale della Lombardia. Ravvisa la violazione della Carta di Treviso, in particolare del divieto di pubblicare ogni elemento suscettibile di portare all'identificazione del minore, e dell'articolo 2 della legge professionale in materia di doveri del giornalista".

"La ricorrente – spiega il PG – contesta la decisione del CDT della Lombardia essenzialmente sotto tre profili: insussistenza dell'illecito, disparità di trattamento rispetto a quanto deliberato dal CDT del Lazio nei confronti del direttore della medesima testata e eccessiva severità della sanzione irrogata".

"Nessuna delle censure rivolte alla delibera del CDT della Lombardia – precisa il PG – appare meritevole di accoglimento: quanto alla sussistenza dell'illecito, non è dato nutrire dubbio alcuno, attese le sostanziali ammissioni svolte dalla stessa incolpata nella memoria a difesa depositata nel maggio 2013, in sede di convocazione davanti al Collegio territoriale lombardo. La presunta disparità di trattamento rispetto alla decisione assunta da altro Collegio nei riguardi del direttore è irrilevante, giacché ciascun organismo disciplinare è

Vietato coinvolgere nel clamore mediatico il figlio minore del responsabile di un fatto di cronaca - n. 7/2015

autonomo e sovrano nelle sue statuizioni. La sanzione disciplinare appare giusta, non potendosi un comportamento come quello accertato (avere cioè intervistato, senza il pieno rispetto delle garanzie di tutela della riservatezza, un minore il cui padre era accusato di un fatto di sangue molto grave) sottrarre al biasimo formale che la censura comporta.

Nel corso dell'audizione in sede di CDN (avvenuta a Roma, il 18 marzo 2015), la giornalista Tiziana Prezzo ha ribadito che la scelta di fare l'intervista, anche se in un primo momento sia lei che il cameraman avessero cercato di evitarla (come documentato dal filmato visionato più volte dai membri del CDN), fosse stata dettata dalla "certezza che la donna avesse voluto che il figlio si rivolgesse al padre per aiutarlo a superare il momento negativo in cui il minore era coinvolto", e ha anche ribadito la propria convinzione che il bambino "non abbia mostrato alcun segno di turbamento". Quindi, pur essendo consapevole dei dettati deontologici, ritiene la giornalista di "aver agito nell'interesse del minore", affermazione rafforzata da quanto riferito del difensore delegato, avv. Mario Geraci, secondo il quale ella ha valutato la situazione "in armonia con la Carta dei doveri del giornalista e con la Carta di Treviso", in quanto "lasciano un certo margine di discrezionalità, per cui la giornalista ha potuto valutare l'intervista non nociva per il minore".

CONCLUSIONI

Il Consiglio di disciplina nazionale ritiene che quanto disposto dalla Carta di Treviso (che garantisce l'assoluto anonimato di minori coinvolti sia come autori che come vittime o testi di fatti di cronaca e vieta la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla

sua identificazione) non ammetta deroghe da parte di chi esercita la professione di giornalista e che la garanzia migliore della tutela del minore resti nel rispetto delle norme deontologiche ispirate, tra l'altro, alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino.

Si richiama anche l'articolo 7 del Codice deontologico sui dati personali, secondo cui "al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione" e il diritto del minore alla riservatezza "deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica o di cronaca".

Quanto alla responsabilità del giornalista di valutare se la pubblicazione di notizie o immagini riguardanti i minori sia nell'interesse oggettivo del minore, risultano insuperabili i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.

Tuttavia, pur avendo la giornalista ritenuto preponderante il proprio giudizio rispetto alle carte deontologiche, si riconoscono le particolari condizioni di difficoltà in cui ella ha dovuto agire, come abbondantemente spiegato nella memoria difensiva e come testimoniato dal filmato, e si tiene conto del fatto che non è lei la sola ad aver avuto la responsabilità della messa in onda, essendosi raccordata con la Direzione dalla quale successivamente ha avuto conferma della messa in onda. Sorprende che il CDT del Lazio non abbia preso in considerazione la posizione del direttore responsabile di Sky, per la medesima incolpazione. Inoltre, a fronte della professionalità dimostrata sia quotidianamente con il proprio lavoro che attraverso gli importanti e specifici riconoscimenti ricevuti in carriera, questo Consiglio di disciplina ritiene eccessiva

la sanzione della censura comminatale con il primo giudizio.

PQM

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltata l'incolpata e udito il consigliere relatore

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso presentato da Tiziana Prezzo avverso la delibera del CDT della Lombardia del 9 luglio 2014 e di rimodulare la sanzione della censura in avvertimento.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2015.

I-5-3 Immagini raccapriccianti e tutela della dignità della persona - n. 10/2015

L'8 maggio 2014 46 giornalisti sottoscrivono ed inviano al Cdt Toscana un esposto nei confronti del quotidiano La Nazione per violazione delle norme deontologiche relative alla pubblicazione di immagini raccapriccianti.

Si tratta delle foto pubblicate il 6 maggio 2014 a pag.10 della sezione nazionale e il 7 maggio a pagg. 4 e 5 del nazionale e pag. 3 della cronaca locale, che ritraggono una donna romana trovata morta a Ugnano, senza vestiti e legata a una sbarra.

L'esposto viene inviato per competenza al Cdt Lombardia che il 14 luglio apre il procedimento disciplinare nei confronti di Giovanni Morandi, iscritto all'Odg Lombardia e definito "direttore del quotidiano La Nazione" per verificare se vi sia violazione delle norme deontologiche e in particolare dell'art. 8 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali (Art. 8 Tutela della dignità della persona 1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di

cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine) e della Carta dei doveri del giornalista ("Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale").

Nella memoria presentata il 25 settembre 2014 dall'avvocato Manfredi Burgio, si fa presente anzitutto che Morandi era direttore responsabile del QN e non della Nazione, come da gerenze allegate, e pertanto si richiede l'archiviazione del procedimento perché principi costituzionali impongono che il capo d'incolpazione sia chiaro fin dal principio.

Nel merito poi si fa presente che in nessuna delle foto (due in tutto, riprodotte più volte in diverso formato) "è visibile il viso della vittima, di cui si può percepire solo il profilo (parziale) del corpo e ciò solo in una delle due foto". Inoltre si afferma che le foto sono state pubblicate "con l'esclusiva finalità di mostrare l'efferatezza del crimine e la brutalità del folle omicida in un territorio che, come a tutti è noto, è stato nel recente passato funestato da gravissimi e brutali atti di violenza, attribuiti a quello che è stato definito il mostro di Firenze. Sono state quindi usate come elemento descrittivo più di ogni parola degli articoli pubblicati dal quotidiano, con la ferma convinzione che solo dalla vista del luogo del delitto e solo da una – oggettivamente sfumata e distante – raffigurazio-

**Immagini
raccapriccianti
e tutela
della dignità
della persona -
n. 10/2015**

ne della vittima i lettori possono percepire la gravità del crimine commesso". Inoltre tali immagini "non si discostano molto ed anzi possono esser ritenute di minore impatto rispetto ad altre che vediamo pubblicate sui quotidiani o trasmesse sui canali televisivi, sempre nell'ambito dell'esercizio del diritto di informazione", citando le celebri foto dei prigionieri dell'Isis in procinto di essere decapitati o della bambina vietnamita ustionata.

Durante l'audizione, il 29 settembre 2014, Morandi ammette di avere scelto la pubblicazione delle foto in questione in quanto direttore del Qn sulle pagine nazionali: si modifica quindi la definizione di direttore della Nazione in direttore del Qn.

Nel merito, il Cdt Lombardia afferma che "l'obiettivo di mostrare ai lettori l'efferatezza del delitto non giustifica la pubblicazione perché può ben dirsi già raggiunto attraverso la descrizione" e con delibera del 29 settembre 2014 sanziona quindi Morandi con l'avvertimento.

Morandi presenta ricorso il 24 ottobre 2014 ribadendo le tesi già esposte, sottolineando che "il concetto di immagine raccapricciante è profondamente e repentinamente mutato nel tempo e di questo si deve tenere conto".

Secondo il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, adito secondo le norme di legge, il ricorso va respinto "considerato che la statuizione assunta dal Cdt è condivisibile (...) giacché se la finalità della pubblicazione era quella di mostrare ai lettori l'estrema efferatezza del crimine (...) tale obiettivo - si legge nel provvedimento - poteva dirsi già raggiunto attraverso la pubblicazione".

Nelle controdeduzioni presentate il 10 aprile 2015, l'avvocato Burgio insiste da parte sua sulle stesse motivazioni già

sostenute in precedenza: “Non vi è chi non veda come la generalità delle pubblicazioni sui media, sui social network, ovunque, sia ben più cruda della lontana e sfumata immagine della povera donna uccisa a Firenze, la cui fotografia è stata pubblicata sotto la responsabilità del dottor Morandi”.

CONSIDERAZIONI

A giudizio del Consiglio di disciplina nazionale l'articolo pubblicato il 6 maggio 2014 sul QN a pag. 11 (accanto alle foto in questione) appare più che sufficiente per descrivere la gravità del delitto. Si legge infatti: “il corpo, nudo, con le sole scarpe da ginnastica, come crocifisso, legato per i polsi a una sbarra bianca” e ancora “la vittima, nuda, prostrata (...) dalla fatica estrema fatta dalla ragazza per il tentativo di liberarsi dal nastro con cui era stata serrata per i polsi alla sbarra”. Senza contare il titolo “Crocifissa nuda sotto il ponte. Uccisa a 26 anni, caccia al maniaco”.

Difficile quindi sostenere che davvero fosse necessario pubblicare le foto, come sostenuto dalla difesa: la descrizione dell'articolo è già sufficiente per mostrare ai lettori l'efferatezza del crimine, come sostenuto dal Cdt della Lombardia e confermato dal PG.

In particolare, nel caso in esame non si ritiene che sussista la “rilevanza sociale” ammessa dalle norme deontologiche come unica eccezione al divieto di pubblicazione di immagini raccapriccianti, e che la diffusione di quelle immagini lesive della dignità della persona, fosse indispensabile per dare idea della gravità della notizia di cronaca nera.

A tal proposito, come ha costantemente evidenziato la “giurisprudenza” del Consiglio nazionale, la tutela della dignità della persona umana, fondamentale ed inviolabile valore costituzionale, è un principio da intendere come limite alla

libertà di informazione tant'è che la Carta dei doveri del giornalista vieta la pubblicazione di immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti

coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona, con ciò stabilendo l'assoluta prevalenza dell'esigenza di proteggere l'individuo

Immagini raccapriccianti e tutela della dignità della persona - n. 10/2015

sull'esercizio - altrettanto costituzionale - del diritto di cronaca (così Cons. Naz. N. 31/2009, Cons. Disc. Naz. N. 10/2013, Cons. Disc. Naz. 34/2013).

Detto in altri termini nel bilanciamento dei valori, il principio costituzionale della tutela della dignità della persona prevale sul diritto “insopprimibile” all'informazione, facendo fare al cronista un passo indietro (Corte costituzionale, sentenza n. 293/2000).

PQM

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore

DELIBERA

Di confermare a Giovanni Morandi la sanzione dell'avvertimento resa con delibera del 24 ottobre 2014 del Collegio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Così deciso in Roma il 26 maggio 2015.

I-5-4 Il diritto di critica e di cronaca trova un limite nel rispetto della personalità altrui - n. 12/2015

Con atto in data 6 febbraio 2015, il giornalista professionista Alessandro Sallusti, assistito e difeso dall'avv. Valentina Ramella del Foro di Milano ricorre avverso la decisione prot. n. 03/15/TF/ac del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti

della Lombardia, emessa il 18 dicembre 2014 e notificata il 14 gennaio 2015, con la quale gli è stata comminata la sanzione della censura.

Apertura del procedimento disciplinare e sanzione

A seguito della segnalazione fatta dal sig. Stefano Boninsegna circa il titolo *“La culona ci riprova ma Berlusconi è sempre più vicino”* relativo ad un articolo apparso sul quotidiano online *“Il Giornale.it”*, il 1° febbraio 2013, il Consiglio dell’Ordine della Lombardia, in data 17 marzo 2014, investiva della questione il Consiglio di Disciplina Territoriale che con raccomandata del 31 marzo 2014 informava il Direttore del quotidiano online, Alessandro Sallusti, della necessità di assumere sommarie informazioni in merito e lo invitava a presentare una memoria illustrativa.

Il Consiglio Territoriale della Lombardia, ricevuta la memoria difensiva da parte dell’interessato, il 18 giugno 2014 deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Sallusti, quale direttore del quotidiano online *“Il Giornale.it”*, in relazione al titolo *“La c... ci riprova ma Berlusconi è sempre più vicino”* pubblicato il 1° febbraio 2013 a corredo dell’articolo a firma Salvatore Tramontano contestando all’interessato la violazione degli artt. 2 e 48 della legge professionale e della Carta dei Doveri del Giornalista in tema di discriminazione legata al genere.

Dinanzi ai primi giudici, Sallusti si è difeso affermando che il termine usato nel titolo contestato non può ritenersi offen-

sivo per l’onore della cancelliera tedesca né deplorabile per l’immagine ed il decoro della categoria professionale dell’Ordine dei Giornalisti, pur ammettendo che si è trattato di una frase ‘colorita’, esprimendo un lessico diffuso nell’attuale contesto sociale. Ha, tra l’altro, fatto rilevare che, poiché in passato, altra testata giornalistica nazionale aveva fatto ampio uso dell’espressione contestata, il ripetuto uso di tale locuzione avrebbe affrancato il significato e le modalità di impiego del termine ‘culona’, non fosse altro per la sistematicità e l’assoluta libertà d’uso che di essa sono state fatte.

In particolare Sallusti si è difeso osservando che quel termine era non solo di interesse pubblico ma ha avuto una rilevanza politica enorme, inserendosi tra i fatti che hanno determinato poi il percorso politico, anche a livello internazionale in quei mesi molto caldi di cui si sta parlando. Quel termine avrebbe contribuito ad incrinare i rapporti con l’allora Presidente del Consiglio Berlusconi ed è stato rilevante per l’opinione pubblica avendo determinato alcuni giudizi dell’elettorato e dell’opinione pubblica ed addirittura alcune scelte politiche internazionali.

Conclusa l’istruttoria, il Consiglio Territoriale della Lombardia, nella seduta del 12 gennaio 2015 ravvisò la responsabilità del direttore Alessandro Sallusti per i fatti a lui addebitati e decise di comminargli la sanzione disciplinare della censura, osservando che:

- il ricorso al termine ‘c...’ usato nel titolo dell’articolo è inappropriato dal punto di vista deontologico professionale perché non conforme al ‘decoro e alla dignità professionale’ richieste ai giornalisti dall’art.48 della legge professionale;
- l’uso di quel termine poteva trovare giustificazione nel settembre 2011, quando il giornale *‘Il fatto quotidiano’*

Il diritto di critica e di cronaca trova un limite nel rispetto della personalità altrui - n. 12/2015

dava conto di una presunta intercettazione telefonica in cui questo aggettivo era stato (forse) usato dal Presidente Berlusconi nei confronti della cancelliera tedesca. Non può invece trovare nessuna giustificazione due anni dopo quando il diritto di cronaca non era più invocabile; - la Carta dei doveri del giornalista dispone per il giornalista *“il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità, il diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche”*, per cui è stata respinta anche la tesi secondo cui quel termine avrebbe voluto rappresentare *“un apprezzamento che riguarda solo e soltanto l’aspetto esteriore della singola persona cui viene di volta in volta riferito”*.

Il ricorso

Nel ricorso, la difesa di Sallusti ritiene la delibera impugnata errata ed ingiusta, in quanto sarebbe conseguenza di un’erronea valutazione delle norme deontologiche ed in particolare dell’art. 48 della legge professionale e della Carta dei doveri del giornalista.

Per la difesa, l’organo disciplinare ha sanzionato il giornalista sulla scorta di un impianto motivazionale insussistente, anche perché l’utilizzo del termine ‘culona’, seppure a distanza di due anni da quando fu riportato dai quotidiani nazionali per una presunta intercettazione telefonica del Presidente del Consiglio italiano dell’epoca non può essere considerato lesivo né del decoro né della dignità della professione giornalistica né della cancelliera Merkel.

Per quanto riguarda la presunta violazione del decoro, infatti, l’espressione usata, pur se colorita, esprime, attraverso un lessico diffuso nell’attuale contesto sociale, un apprezzamento che riguarda so-

lo l’aspetto esteriore della singola persona, per cui l’eventuale ‘impertinenza linguistica’ potrebbe essere lamentata esclusivamente dalla diretta interessata.

Con riguardo, invece, alla presunta lesione dell’integrità e dignità della professione, il ricorrente sottolinea l’ampio

Il diritto di critica e di cronaca trova un limite nel rispetto della personalità altrui - n. 12/2015

ricorso all’utilizzo della espressione contestata effettuato dai mezzi di comunicazione, con la conseguenza che lo stesso ha perduto l’originario significato, facendo così identificare presso i

lettori il personaggio pubblico evocato. Ne deriva che, trattandosi di una mera questione di stile, l’esercizio del legittimo diritto di critica non può essere soggetto ad alcun limite temporale eteroindividuato, quando ha ad oggetto fatti di interesse pubblico. Nonostante l’utilizzo di un termine forte e pungente, insomma l’articolo non trascende in alcun attacco alla cancelliera tedesca ma avviene al solo scopo di rappresentare la possibilità di un ritorno in ‘gioco’ di Berlusconi nella corsa elettorale. Pertanto, a parere della difesa di Sallusti, la delibera impugnata è censurabile per non aver considerato la possibilità dell’utilizzo corrente del termine che tutt’oggi viene fatto proprio per identificare la persona della cancelliera tedesca. Nel ricorso si lamenta, poi la genericità della indicazione della norma violata e la carenza di motivazione, limitandosi ad un mero richiamo testuale della Carta dei doveri dei giornalisti in relazione all’art. 2 della L. 69/63.

Ad ogni buon conto - osserva la difesa - nessuno dei beni tutelati dalla legge può ritenersi violato, in particolare perché il termine contestato è ritenuto ormai sdo-

ganato e di uso comune, fatto solo per identificare un personaggio pubblico. Cosa che avviene per altri personaggi di spicco del panorama politico (in proposito, allegando copie di articoli, cita termini come 'cane', 'leccapiedi', 'nano'). "Non si comprende - prosegue sul punto la difesa - perché l'uso di tali termini, seppur 'inappropriati', se riferiti ad una persona possano essere ritenuti legittimi e non altrettanto possa dirsi del termine 'culona'; già solo questo rilievo, di per sé, sarebbe sufficiente a determinare l'annullamento della delibera impugnata".

Dopo aver rilevato che la diretta interessata non ha manifestato alcuna doglianza in merito, la difesa osserva che il procedimento è scaturito da una segnalazione del giornalista Stefano Boninsegna, che ha rappresentato una valutazione personale, ma non può essere considerata espressione dell'intera opinione pubblica.

Pertanto, il ricorrente ritiene che, sulla base delle spiegazioni fornite, i primi giudici avrebbero dovuto valutare la legittimità della pubblicazione in conformità con i principi di matrice costituzionale a tutela del diritto di cronaca, di critica e (in generale) del diritto di informare e di essere informati.

Infine lamenta la sproporzione in termini afflittivi della sanzione irrogata.

In conseguenza, ritiene che la frase contestata non sia di tale gravità da essere sanzionata, per cui chiede di annullare la decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia ovvero, in subordine, di sostituire la comminata sanzione della censura con quella meno grave dell'avvertimento.

Il diritto di critica e di cronaca trova un limite nel rispetto della personalità altrui - n. 12/2015

Il parere del PG

Con nota del 5 marzo 2015 il P.G. di Milano ha fatto pervenire il proprio parere sul ricorso, ed ha chiesto di respingerlo, confermando la sanzione comminata dai primi giudici. Il PG infatti ritiene contraddittori gli argomenti addotti dalla difesa per i seguenti motivi:

che l'espressione 'c...' non denota unicamente una presunta caratteristica del personaggio e non è, quindi, una mera 'impertinenza linguistica', lamentabile esclusivamente dalla persona interessata-come sostenuto dalla difesa-, è dimostrato dall'affrancamento dall'area di giudizio fisico, di cui si parla nell'altro argomento a difesa, laddove si dice che, data la diffusione dell'espressione sui mezzi di comunicazione, il termine identificerebbe ormai presso i lettori il personaggio pubblico in questione;

che l'uso del termine, a considerevole distanza di tempo da quando fu - in altri contesti - utilizzato per la prima volta, non ha più alcuna giustificazione, neppure sotto il profilo dell'esercizio del diritto di cronaca e del correlativo dovere giornalistico di informare il pubblico.

Quanto agli altri argomenti trattati nel ricorso (l'essersi il CDT lombardo attivato non d'ufficio ma su segnalazione del dr. Boninsegna e l'uso sui mass media di termini 'impropri' per designare altri personaggi pubblici), il PG li ritiene destituiti di fondamento e, comunque, inidonei ad influire sulla specifica violazione disciplinare ascritta all'incoltato.

Pertanto, ritenuta congrua la sanzione della censura, concretamente irrogata, chiede di confermare la delibera n. 3/2015 assunta dal CDT della Lombardia nei confronti del direttore.

CONSIDERAZIONI

Va premesso che il ricorso, presentato il 13 febbraio 2015, deve essere esaminato in base alle procedure indicate nel regolamento in materia di ricorsi dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 6 del 31 marzo 2014.

Si dà atto che, non avendo il ricorrente chiesto di essere sentito a sua discolpa ai sensi dell'art. 5, 1° comma del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale approvato con D.M. il 21.02.2014, il relatore non ritiene necessaria una sua convocazione, risultando esaustivi ai fini della decisione, gli atti acquisiti nel fascicolo.

Quanto al contenuto del ricorso, lo stesso è infondato e va respinto, per i seguenti motivi.

Sono infondate le eccezioni sulla genericità delle norme violate, in quanto nel capo di incolpazione è stata ipotizzata la violazione delle norme deontologiche che presiedono alla professione di giornalista e, in particolare, degli artt. 2 e 48 della legge professionale e della Carta dei Doveri del Giornalista.

Ebbene, l'art. 2 della legge enuncia il comportamento che il giornalista deve avere nello svolgimento della professione, individuando i principi specifici cui l'iscritto all'Ordine deve ispirare la sua condotta, primo tra tutti la libertà di informazione e di critica limitata al rispetto della personalità altrui.

La Carta dei doveri del giornalista enuncia, tra gli altri, il seguente principio: *“Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche”*.

Quindi, a proposito dei doveri così di-

spone: *“Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche”*. Ed aggiunge: *“Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico”*.

Il diritto di critica e di cronaca trova un limite nel rispetto della personalità altrui - n. 12/2015

La Carta dei Doveri del giornalista si conclude con questa disposizione: *“La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n.*

69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge”.

Pertanto, il riferimento normativo è stato correttamente esplicitato dai primi giudici, anche perché non si riesce a comprendere quale “rilevante interesse pubblico” vi fosse per usare la frase contestata.

La doglianza circa l'avvio del procedimento disciplinare su segnalazione di un cittadino che non rappresenta l'opinione pubblica, non può essere considerata perché l'Ordine dei Giornalisti ha il dovere di vigilare sulla condotta degli iscritti e, quando viene informato, in qualsiasi modo e da chicchessia, circa una possibile violazione deontologica, ha il dovere di effettuare i necessari accertamenti su quanto denunciato.

Quanto *alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato*, va innanzitutto richiamato l'articolato parere del PG di Milano, al quale, peraltro, il ricorrente non ha ritenuto di controdedurre.

Si osserva, altresì, che:

- l'uso del termine di 'c...' usato dal direttore Sallusti per indicare la signora Merkel, era stato riportato, come fatto di cronaca, da altro giornale, nel resoconto di una presunta conversazione privata dell'allora Presidente del Consiglio Berlusconi, oggetto di intercettazione. Pertanto, un conto è riferire un fatto, con i particolari e termini che lo caratterizzano, un altro è etichettare con la parola captata da una conversazione telefonica, poi divenuta pubblica, ed usare quel termine in luogo del nome, cognome o carica ricoperta, come soprannome o termine irridente;

- il riferimento a parole altrettanto offensive in uso verso altri politici non può interferire nella valutazione del caso perché un giudice disciplinare esamina e giudica i fatti di cui viene a conoscenza o interviene esplicita denuncia. In ogni caso, nelle copie di articoli presentati dalla difesa a soste-

gno delle sue 'tesi' non si ravvisa analogia col caso all'esame di questo CDN perché per la maggior parte non si tratta di epiteti usati autonomamente dai giornalisti, ma di fatti di cronaca di cui si dà notizia (*"Cane, leccapiedi e nano. - Razzista, ti querelo - Il vignettista: il nano è l'altro"*).

In ogni caso, il giornalista ha il dovere della riflessione prima di usare frasi o parole che, pur se ammantate di gratuita ironia, possono ledere la dignità di una persona;

- quanto al richiamo al diritto di critica e di cronaca, poi, non si riesce a comprendere cosa aggiunge all'esercizio di questo diritto l'uso di un termine dispregiativo, in considerazione del fatto

Il diritto di critica e di cronaca trova un limite nel rispetto della personalità altrui - n. 12/2015

che, al di là delle intenzioni del giornalista, si è usata una parola atta a suscitare l'ilarità dei lettori violando in tal modo i principi sopra richiamati della Carta dei Doveri.

- la Corte di Cassazione ha rammentato che il diritto di cronaca trova il suo limite nella continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive con riferimento non solo al contenuto dell'articolo ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2661).

Per tutti questi motivi, il ricorso è infondato e va respinto

P. Q. M

Il Consiglio

- visto l'atto in data 6 febbraio 2015, presentato a questo CDN il 13 febbraio 2015, col quale il giornalista Alessandro Sallusti, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ramella, ricorre avverso la decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine della Lombardia di comminargli la sanzione disciplinare della censura (provvedimento del 18 dicembre 2014);

- acquisito il parere del P.G.

- richiamate le considerazioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato dal giornalista Alessandro Sallusti avverso la decisione n. 3/2015, con la quale il Consiglio di Disciplina Territoriale della Lombardia gli ha comminato la sanzione della censura.

Così deciso in Roma, 1 luglio 2015.

I-5-5 “Lettere al direttore”. Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi - n. 13/2015

I medici e gli infermieri in servizio presso la Casa Circondariale “Santa M. Maggiore” di Venezia il 7 settembre 2011 inviano una lettera con preghiera di pubblicazione al direttore de “Il Gazzettino” e per conoscenza a numerosi altri soggetti. A spingerli, la pubblicazione, in data 10 luglio 2011, da parte del quotidiano, di un’altra lettera scritta da un detenuto con la quale l’uomo denunciava una scarsa attenzione del personale medico e paramedico del carcere. La lettera viene pubblicata con il titolo: “Anche se siamo detenuti non possiamo rischiare la salute solo per negligenza”. La lettera, inoltre, viene firmata con la dicitura “Lettera firmata Venezia”. All’interno si legge tra l’altro: il mio caso “viene preso con leggerezza, incompetenza e negligenza da parte dell’equipe medico sanitaria di scarso livello”.

Nella lettera inviata a “Il Gazzettino” - dal personale medico e paramedico del carcere, viene data un’altra versione dei fatti circa lo stato di salute del detenuto e le cure somministrate ma soprattutto si lamenta la mancata verificata da parte del quotidiano di quanto contenuto nella missiva firmata dal detenuto.

Il procedimento disciplinare davanti al CDT della Lombardia

In data 19 settembre 2011 il personale medico in servizio presso la Casa Circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia invia una segnalazione al Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto relativamente alla su indicata lettera pubblicata il 10 luglio 2011 sul Gazzettino.

In data 4 gennaio 2012 il Consiglio re-

gionale del Veneto delibera di trasmettere il fascicolo al Consiglio regionale della Lombardia, dove è iscritto il direttore de “Il Gazzettino”, Roberto Papetti. La decisione adottata giunge dopo lo svolgimento di una breve istruttoria dalla quale viene, tra l’altro, ritenuto che “per quanto concerne la responsabilità della pubblicazione delle lettere si deve far riferimento al direttore responsabile”, ossia il collega Papetti.

Il 17 marzo 2014 il Consiglio Regionale della Lombardia delibera di proporre al Consiglio di disciplina regionale l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti di Papetti ipotizzando

“Lettere al direttore”. Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi - n. 13/2015

una violazione della Carta dei doveri del giornalista, in quanto “pur avendo egli ricevuto una lettera da parte di medici e infermieri interessati non ha ritenuto di doverla utilizzare ai fini di

un’informazione completa e corretta da fornire ai lettori”.

Il 9 aprile 2014 il Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia delibera l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti di Papetti contestando al direttore del quotidiano di “non aver chiesto ai responsabili del servizio medico della Casa Circondariale notizie e chiarimenti, pubblicando invece la lettera ricevuto senza compiere alcuna verifica sui gravi fatti denunciati”.

L’8 maggio Papetti, difeso dall’avvocato Fabrizio Spagnolo, invia una memoria difensiva ai primi giudici nella quale vengono contestati e sottolineati diversi elementi. Il primo: la lettera è firmata, anche se il nome del detenuto non è stato pubblicato; pertanto il detenuto non è anonimo ma il suo nome per

discrezione non viene riportato in calce alla pubblicazione. Il secondo elemento contenuto nella memoria difensiva fa riferimento alla contestazione mossa al direttore Papetti circa la mancata verifica di quanto contenuto nella lettera del detenuto. Si legge nella memoria: “La verità della dichiarazione” (cioè quanto contenuto nella lettera del detenuto) è “insita nella dichiarazione stessa dal momento che si tratta di una denuncia circostanziata basata su conoscenze mediche acquisite dall’interessato da qualificata fonte medica (a meno di non voler credere che il soggetto sia capace di auto-diagnosi e di prescriversi i trattamenti sanitari necessari!) e mossa dal timore, più che giustificato, di un pregiudizio ingiusto per la propria salute”; inoltre, viene contestato il capo di incolpazione mosso dai primi giudici che secondo la difesa di Papetti, non avrebbe dovuto indicare le modalità della verifica. E cioè quella di “dover chiedere ai responsabili del servizio medico della Casa circondariale notizie e chiarimenti sui gravi fatti denunciati”. Nella memoria difensiva, inoltre, viene sottolineato come sia stato Papetti, nella sua qualità di direttore ad autorizzare la pubblicazione della lettera del detenuto nella sezione ‘Lettere ed Opinioni’. Il 12 maggio 2014 il Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia ascolta il direttore Papetti assistito dal legale di fiducia.

Nel corso dell’audizione, come si evince dagli atti, l’incolpato, tra l’altro, sottolinea con forza il fatto di non avere mai ricevuto la lettera con preghiera di

**“Lettere al direttore”.
Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi -
n. 13/2015**

pubblicazione inviata dal personale sanitario. “Io non la ho mai avuta, mai vista!” afferma rispondendo ai primi giudici, con il legale di fiducia che tiene a precisare come la missiva non aveva comunque i connotati della richiesta in forma legale. Papetti nel corso del procedimento sostiene che i fatti contestati in ogni caso non potevano essergli noti, considerato che il Gazzettino impiega circa 105 redattori, 700 collaboratori ed è articolato in nove redazioni, con edizioni, distribuite in due regioni ed otto province, con la produzione giornaliera di 250 pagine, a cui si aggiungono i notiziari e la versione su internet del giornale. E nell’audizione davanti ai primi giudici parla anche di un canale parallelo contemplato nelle dinamiche redazioni che riguarda anche la pubblicazione delle lettere dei lettori.

Il 18 settembre 2014 il consiglio di disciplina della Lombardia commina al Papetti la sanzione della censura. Per i primi giudici, la questione della impossibilità di un effettivo controllo dei contenuti del giornale - in conseguenza del numero dei redattori, collaboratori fissi e corrispondenti - non riveste alcuna rilevanza nel caso di specie, poiché è stato lo stesso direttore ad autorizzare la pubblicazione della lettera. Dunque incombeva su di lui l’obbligo di disporre i necessari controlli in merito alla verità dei fatti denunciati. Nella deliberazione, il Collegio, se da una parte precisa come la mancata pubblicazione della lettera di rettifica non costituisca oggetto di contestazione, dall’altra respinge quanto sostenuto dall’incolpato quando afferma che la veridicità della lettera del detenuto è insita nella dichiarazione stesse solo perché contiene una “denuncia circostanziata”. L’esercizio del diritto di cronaca non può essere invocato se la notizia è rappresentata dal-

l'esistenza stessa di una lettera ancorché circostanziata, in quanto scrivono i primi giudici con riferimenti giurisprudenziali "sul giornalista grava l'obbligo di verificare, non solo la fondatezza delle affermazioni contenute nella missiva, ma anche e prima di tutto, di accertare l'esistenza del mittente e la riferibilità allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico (...). Va da sé che tale obbligo non sussiste quando nella rubrica delle 'Lettere al Direttore (o equivalente) venga pubblicato il testo di missive, anche critiche nei confronti di terzi, ma non contenenti offese, accuse penalmente rilevanti, espressioni di disprezzo e di dileggio".

Il ricorso al Consiglio nazionale di disciplina

Il 24 ottobre del 2014, Papetti presenta ricorso al Consiglio di disciplina nazionale chiedendo l'integrale riforma della deliberazione di primo grado. Nella memoria confermando quanto precedentemente sostenuto nel corso del procedimento, davanti ai primi giudici lamenta tra l'altro il "ritardo dell'azione disciplinare per i fatti del 2011" parlando di "indolenza e sciatteria" e di come questo ritardo "pone l'incolpato nella evidente impossibilità ad approntare un quadro di ricordi". La memoria ribadisce tra l'altro quanto affermato da Papetti già nel corso della sua audizione davanti al consiglio territoriale circa la struttura organizzativa de "Il Gazzettino" in termini numerici. L'illustrazione dettagliata, per la difesa di Papetti, è "un elemento che va tenuto in considerazione ai fini di un'equa, obiettiva e corretta valutazione del comportamento del direttore e delle eventuali responsabilità a lui imputabili". Da qui per la difesa, la difficoltà da parte del direttore di esercitare un effettivo controllo sugli

articoli e le lettere da pubblicare. Nella memoria, inoltre, si sottolinea come non vi sia un obbligo di controllo dei fatti denunciati nella lettera pubblica. Non solo perché, secondo l'incolpato, il Consiglio territoriale non contesta la "veridicità dei fatti denunciati

"Lettere al direttore". Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi - n. 13/2015

nella lettera né tantomeno una violazione del dovere di rettifica della notizia o di non riparazione degli eventuali errori. Semplicemente - si legge ancora nella memoria - i primi giudici contestano al direttore Papetti di non aver chiesto ai responsabili medici ed infermieri chiarimenti su quanto denunciato nella lettera e quindi sulla loro responsabilità. E tale contestazione, per la difesa, non rappresenta una violazione disciplinare, né tantomeno una condotta altrimenti legittima. Nella delibera inoltre, viene precisato come "il direttore Papetti, il 10 luglio 2011, autorizzi, nella sua qualità, la pubblicazione di una lettera di un detenuto nella sezione Lettere ed Opinioni del giornale. La lettera è firmata ma il nome non viene riportato in calce alla pubblicazione".

Circa il contenuto della lettera inviata dal detenuto al quotidiano viene specificato quanto segue: "nel testo della lettera il detenuto denuncia il suo stato di salute e il trattamento sanitario a cui viene sottoposto a causa di una trombosi venosa alla gamba destra, palesando le sue preoccupazioni per il ritardo con cui è stato sottoposto a prelievi ematici che, in conseguenza del farmaco somministratogli, dovrebbe essere compiuti settimanalmente". Per l'incolpato, come viene scritto nella memoria, quanto contenuto nella lettera è "una denuncia

circostanziata, basata su consapevolezza medico-terapeutiche acquisite dall'interessato da qualificata fonte medica (a meno di non voler credere che il soggetto sia capace di autodiagnosi e di prescrivere i trattamenti sanitari necessari!) e mossa dal timore, più che giustificato, di un pregiudizio ingiusto per la propria salute”.

La verità della dichiarazione, si afferma nella memoria difensiva, è sì qui “insita nella dichiarazione stessa”.

Se per la difesa il controllo consiste nella verifica del-

l'attendibilità della fonte e nella ricerca di elementi che confermino la notizia, allora “nulla al riguardo può essere contestato al direttore Papetti (sic!)”. Si chiede la difesa: “per quale bizzarra ragione la ricerca degli elementi confermativi della notizia dovesse passare attraverso l'intervista del personale medico non è dato saperlo”.

Infine, l'incolpato respinge nella memoria il rilievo mosso dai primi giudici sul contenuto intrinsecamente diffamatorio della lettera pubblicata in quanto l'aspetto diffamatorio di una notizia è ambito di competenza dell'autorità giudiziaria e non già dei consigli di disciplina dell'Ordine dei giornalisti.

L'audizione davanti al Consiglio nazionale di disciplina

Il 26.05.2015 il Consiglio nazionale di disciplina ascolta il direttore Papetti assistito dal suo legale. Nel corso dell'audizione sembra emergere un elemento di novità che contraddice quanto contenuto nelle memorie difensive presentate dall'incolpato nel corso dell'intero procedimento, sebbene quanto in esse

“Lettere al direttore”. Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi - n. 13/2015

riportato venga confermato dal direttore Papetti e dal suo legale in apertura di audizione. Cioè che a decidere la pubblicazione della lettera proveniente dal carcere non sia stato lui ma il capo redattore: “io riceverò almeno cento lettere alla settimana, certamente la pubblicazione di questa lettera (quella proveniente dal carcere, ndr) è stata decisa dal capo della redazione, perché il responsabile ultimo delle cose che escono sui fascicoli locali, su queste pagine, non sulla prima pagina, è il responsabile della redazione. Poi nello specifico, non posso ricordarmi di tutto”. Nel corso dell'audizione, il direttore Papetti sempre in relazione alla questione di chi ha deciso la pubblicazione della lettera del detenuto, ripete: “non sono in grado di dirlo in questo momento. Se ho detto che l'ho vista, l'avrò vista, ma in questo momento non mi ricordo”. Circa la mancata verifica di quanto contenuto nella lettera, Papetti tra l'altro, afferma: “Non sto dicendo che si può non verificare. Sto dicendo che la funzione delle lettere, in particolare dei giornali locali, è anche quella di fornire una sorta di arena in cui i lettori denunciano alcune cose. Naturalmente ci sono denunce e denunce, ci sono fatti e fatti, cioè un conto è denunciare il fatto che la propria condizione sanitaria non viene seguita in modo adeguato dai responsabili del carcere, un conto è denunciare l'esistenza delle buche in una strada, me ne rendo perfettamente conto, però rispondo alla domanda. E se la domanda è se ogni lettera deve essere verificata, la risposta che darei io, e credo tutti i direttori dei giornali, è che non possiamo verificare tutte le lettere che pubblichiamo, laddove queste lettere non si limitano ad esprimere una valutazione se è giusto o meno mettere la bandiera tricolore, ma denunciano dei fatti che ri-

guardano la vita delle collettività. È ovvio che poi c'è una valutazione da fare, caso per caso". E circa il caso specifico, Papetti afferma tra l'altro: "La giustificazione ex post che posso dare al fatto che questa lettera fu titolata male, pur contenente affermazioni di una certa gravità, è che si inseriva in un contesto per cui in quel momento chi l'ha messa ha ritenuto che fosse una voce di un dibattito che era nella comunità veneziana e veneta sul tema delle carceri. Questo è quanto mi sento di dire". Per il direttore Papetti, inoltre, quanto contenuto nella lettera pubblicata "poteva essere anche oggetto di una richiesta di rettifica che non c'è stata".

Il parere del Pg

Il 30 dicembre 2014 perviene al Consiglio di disciplina nazionale il parere del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano che chiede di respingere il ricorso. Tra le motivazioni le seguenti considerazioni: che l'obbligo del giornalista di controllare la verità delle notizie pubblicate, è strettamente collegato alla 'natura' della fonte ed è, quindi tanto più pregnante in quanto poco sicura sia quest'ultima (il che accade, inevitabilmente, per tutte le notizie provenienti da soggetti non identificati); che, in definitiva, il CDT nella sua decisione ha applicato la giurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione a mezzo stampa, secondo cui, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente ex art. 51 C.P. presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima), con la conseguenza che, laddove tale prova non possa es-

sere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Considerazioni e conclusioni

Se, come si evince dalla memoria difensiva avversa alla deliberazione al Consiglio territoriale della Lombardia, non vi è stata violazione dell'articolo 2 della legge 69/63, in quanto i primi giudici non hanno contestato "la non veridicità" dei fatti ma solo la condotta del direttore Papetti circa la modalità della verifica di quanto contenuto nella lettera dal detenuto, per non aver chiesto de-

lucidazioni ai responsabili medici ed infermieri, chiamati direttamente in causa nella missiva, va anche sottolineato che da parte del quotidiano diretto da Papetti, prima della pubblicazione della lettera del detenuto (peraltro titolata "Anche se siamo detenuti non possiamo rischiare la salute solo per negligenza") non è stato effettuato nessun tipo di verifica circa il suo contenuto.

"Lettere al direttore". Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi - n. 13/2015

Detto in altri termini, il fatto denunciato nella lettera al direttore, nonostante contenesse gravissime accuse, tra l'altro, espresse attraverso termini offensivi delle capacità professionali di un ben identificato personale medico-sanitario, è stato preso per "vero" *sic et simpliciter*, senza che quanto descritto ingenerasse il minimo dubbio in merito alla sua attendibilità e ai possibili effetti scaturenti da una pubblicazione sia a tutela dello stesso scrivente - ristretto nel-

la sua libertà - sia nei riguardi del personale sanitario destinatario di giudizi di parte.

La missiva pertanto, così come giunta in redazione, è stata pubblicata senza effettuare alcuna verifica non solo attraverso un riscontro con i soggetti chiamati in causa e definiti “negligenti” nella loro condotta ma anche attraverso l'accertamento di quanto denunciato mediante altre fonti. Né tanto meno la lettera è stata valutata quale opportunità per avviare un'inchiesta giornalistica più vasta, considerata peraltro la rilevanza pubblica del tema “carceri” in quel periodo come lo stesso Papetti ha voluto ricordare nel corso della sua audizione davanti al Consiglio nazionale di Disciplina, cercando di motivare la considerazione di “credibilità insita” conferita alla lettera.

Papetti e il suo legale hanno giustificato la condotta del direttore sostenendo che la verità della dichiarazione (cioè quanto contenuto nella lettera del detenuto) fosse insita nella dichiarazione, in quanto molto circostanziata.

Ciò detto, la considerazione della difesa del collega non è condivisa da questo Consiglio nazionale secondo cui la verifica della notizia è un passaggio inderogabile nell'esercizio della professione giornalistica, poiché finalizzata a dare riscontro alla verità (quand'anche putativa) di quanto comunicato. Se così non fosse verrebbe meno la funzione stessa del giornalista che, non controllando ciò di cui non è stato testimone, si assume la responsabilità di rendere arbitrariamente credibile davanti ai lettori, un fatto che egli solo ritiene verosi-

**“Lettere al direttore”.
Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi - n. 13/2015**

mile senza i dovuti accertamenti, venendo meno ai doveri deontologici di lealtà e buona fede di cui all'art. 2 della legge 69/1963. Nel caso in questione, dunque, la verifica di quanto denunciato era necessaria ancorché contenente giudizi minanti la reputazione di un gruppo di professionisti individuabili. Né può considerarsi una scusante, il fatto che trattavasi di “lettera al direttore” ossia di pubblicazione riconducibile a terzi estranei alla redazione, dal momento che del contenuto a carattere informativo ne risponde sempre il direttore responsabile.

Le discrepanze poi emerse nel corso del procedimento in ordine alla riconducibilità del “visto si stampi” alla pubblicazione della lettera del detenuto (nelle memorie difensive ricondotta espressamente al direttore Papetti che si assume esplicitamente la responsabilità, nell'audizione del 26 maggio u.s. rimessa al capo della redazione e comunque l'intera dinamica resta compromessa dalla difficoltà da parte dell'incolpato di ricordare i fatti) non escludono la responsabilità di Papetti in quanto in assenza di prova in merito alla delega di funzioni apicali a persona munita di adeguata capacità professionale individuata all'interno della redazione proprio in forza dell'inquadramento contrattuale ad es. vice direttore, caporedattore ecc. (cfr decisione CNOG 32/2011, CDN 31/2014), a rispondere dei contenuti editi è solo direttore responsabile.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato l'incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato da Roberto Papetti avverso la decisione prot. n. 329/14/TF/ac resa dal Consiglio

di disciplina territoriale della Lombardia in data 18.09.2014 e conferma la sanzione della censura.

Così deciso in Roma l'1 luglio 2015.

I-5-6 Capo di incolpazione legato ad un procedimento penale. Suoi effetti – n. 3/2015

Il procedimento disciplinare nei confronti del giornalista professionista Gianni Ballarini è stato avviato a seguito di segnalazione all'Odg del Veneto e di denuncia/querela per diffamazione contro ignoti, presentata alla Procura della Repubblica di Verona, dalla giornalista professionista Fabiana Marcolini. Il 5 giugno 2008 la giornalista Fabiana Marcolini sporge querela per un post, non firmato, apparso sul blog internet "Giornalacci" in data 14 maggio 2008. La querelante ritiene tale post diffamatorio nei suoi confronti e invia la stessa segnalazione all'Ordine dei Giornalisti del Veneto.

Il post contestato racconta le presunte alleanze tra giornalisti di cronaca giudiziaria che operano presso il tribunale di Verona e le difficoltà incontrate dal collega XXXX della testata XXX. L'Autorità Giudiziaria accerta che responsabile del blog Giornalacci è XXXX e autore del post incriminato è il giornalista Gianni Ballarini il quale, il 15 marzo 2011, viene citato a giudizio penale. Il 5 ottobre 2011, con delibera n. 524/2011, l'Ordine del Veneto delibera l'apertura del procedimento disciplinare a carico di Ballarini e contestualmente ne dichiara la sospensione per rispetto del principio della cosiddetta pregiudiziale penale.

L'addebito che l'Ordine del Veneto contesta al Ballarini è il seguente: "l'aver scritto e postato sul blog internet "Giornalacci" in data 14 maggio

2008 un articolo diffamante la professionalità della collega Fabiana Marcolini, giornalista del quotidiano "L'Arena" di Verona, offendendone la reputazione e l'onore, violando in tal modo la legge penale e i doveri fissati agli articoli 2 e 48 della legge professionale n.69/1963 – tra cui anche il principio di colleganza – tradendo così anche l'obbligo deontologico di essere e di apparire corretti non solo professionalmente ma anche personalmente

Capo di incolpazione legato ad un procedimento penale. Suoi effetti – n. 3/2015

e minando il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori, generando quindi un grave discredito per la dignità del giornalista e per l'immagine della professione".

Ballarini, dopo la condanna da parte del giudice penale e a seguito della riassunzione del procedimento disciplinare avvenuta con delibera n. 676/2012 del 27.11.2012, chiede al Consiglio di Disciplina Territoriale del Veneto di sospendere il procedimento disciplinare a suo carico in attesa del pronunciamento della Corte d'appello di Venezia a cui si è rivolto impugnando la condanna di primo grado.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, con delibera n. 259 del 2013, rigetta l'istanza di sospensione per pregiudiziale penale e gli infligge la censura.

Il 17 aprile 2014 il collega Ballarini presenta ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale chiedendo, di essere ascoltato e riproponendo la "pregiudiziale penale" avendo egli impugnato la sentenza del giudice penale che lo ha condannato per diffamazione. Il giudizio penale di appello è ancora in corso. In data 14 gennaio 2015 il giornalista Gianni Ballarini, assistito dall'avv. Gui-

do Camera, è stato sentito da questo Consiglio di disciplina ed ha confermato tutto quanto esposto nel ricorso. In particolare è stata ribadita la richiesta di annullamento della delibera per nullità della stessa in conseguenza alla violazione degli artt. 58 della l. 69/1963 e 642 c.p.p. avendo, il Consiglio di disciplina, sostenuto in un primo momento sostenuto l'operatività dell'art. 58 della legge professionale e in un secondo momento dichiarato non contestata la decisione penale, nonostante fosse stata impugnata in Corte d'appello.

**Capo
di incolpazione
legato
ad un
procedimento
penale.
Suoi effetti –
n. 3/2015**

OSSERVAZIONI

L'obiezione preliminare mossa dall'incolpato sia davanti al Consiglio di Disciplina Territoriale sia innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale relativa alla "pregiudiziale penale" risulta dirimente e pertanto va esaminata e approfondita al fine di verificarne la fondatezza.

A tal fine si ricorda che è orientamento consolidato dell'Ordine oltre che della giurisprudenza di legittimità, ritenere che l'azione disciplinare sia autonoma rispetto a quella penale ma questo solo nel caso in cui il fatto sia provato (cfr. decisione CDN n. 27/2013). Detto in altri termini quando il fatto non è contestato, a nulla rileva che la condotta incriminata sia rilevante o meno dal punto di vista penale: non è necessario, infatti in questa ipotesi, attendere l'esito della fase giudiziaria essendo diversi i presupposti per ascrivere una responsabilità penale e una responsabilità deontologica nonché essendo differenti i tipi di interessi tutelati dalla norma penale e

da quella deontologica (per es. onore, reputazione ecc. nel giudizio penale; dignità professionale nel giudizio disciplinare).

Nella vicenda del collega Ballarini, la contestazione mossa dal Consiglio di Disciplina Territoriale, come evidenziato dal ricorrente, è *stata espressamente legata alla violazione "della legge penale"* come si legge nel capo di incolpazione. Considerata la suindicata formulazione dell'addebito, non può prescindere dalla definizione del giudizio penale a carico di Ballarini prima di proseguire nel procedimento disciplinare, tant'è che correttamente, esso era stato sospeso in attesa della pronuncia del giudice di primo grado per poi essere riassunto illogicamente e contraddittoriamente, dallo stesso Consiglio nelle more dell'impugnazione della sentenza in Corte d'appello.

Nessuna celebrazione del procedimento disciplinare può realizzarsi, dunque, prima della raggiungimento della definizione sulla vicenda tracciata da un giudicato penale.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato l'incolpato, senza entrare nel merito delle valutazioni circa la condotta tenuta dal giornalista professionista Gianni Ballarini

DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso annullando la sanzione della censura e di rinviare gli atti al competente Consiglio di Disciplina Territoriale del Veneto affinché riesamini la vicenda alla luce delle decisioni passate in giudicato del giudice penale. Nell'attesa della definizione dei procedimenti penali sono sospesi i termini per la prescrizione dell'azione disciplinare, secondo quanto

previsto dall'art. 58, comma 2, della legge professionale.

Così deciso in Roma, 11 febbraio 2015

I-5-7 Denunce su violazioni di leggi e regolamenti-Obbligo di istruttoria da parte dei Consigli di Disciplina Territoriali – n. 17/2015

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia ricorre al Consiglio Nazionale di Disciplina chiedendo di annullare la delibera numero 37/2015 bis del CDT Veneto con cui è stato stabilito "il non doversi procedere" nei confronti del direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti, e di altri colleghi della "catena di comando" del quotidiano, in riferimento alla segnalazione fatta dal Presidente dell'Ordine nazionale dei Giornalisti, Vincenzo Iacopino, con l'invio al Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, di una comunicazione che faceva seguito a un'iniziativa nazionale di monitoraggio, con riferimento alla Carta di Firenze, sui contratti di collaborazione applicati ai collaboratori dalle testate giornalistiche delle varie regioni.

La delibera "37/2015 bis" del CDT del Veneto

Il 21 gennaio 2015 il Collegio 1 del Consiglio Territoriale, con Delibera n. 37/2015 bis, decide di "non doversi procedere per il presente procedimento, non ravvisando nei fatti in esame alcuna possibile violazione deontologica". Il collegio territoriale veneto, trasmessi gli atti riguardandi il direttore Papetti dove è iscritto, all'Ordine della Lombardia, sostiene che "non emerge alcun elemento certo tale da configurare un comportamento deontologicamente scorretto da parte di qualsivoglia gior-

nalista" e ritiene "non necessaria l'apertura della fase delle sommarie informazioni". Il Cdt ritiene che "la materia contrattuale sia di competenza e responsabilità squisitamente sindacale" e ritiene che "la prassi disciplinare deontologica di competenza del CDT non

Denunce su violazioni di leggi e regolamenti-Obbligo di istruttoria da parte dei Consigli di Disciplina Territoriali – n. 17/2015

preveda compiti di monitoraggio o azioni preventive circa le possibili violazioni deontologiche, compiti verosimilmente riconducibili alla sfera di competenza degli Odg che non si intende invadere", deliberando

quindi "il non doversi procedere per il procedimento, non ravvisandosi alcuna possibile violazione deontologica".

Il ricorso della Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia al Consiglio nazionale di disciplina

Il Procuratore generale reggente presso la Corte d'appello di Venezia in data 15 aprile 2015 presenta rituale ricorso avverso la delibera 37/2015 bis, evidenziando preliminarmente che la Carta di Firenze è uno "strumento deontologico in vigore dal 1 gennaio 2012 e vincolante per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti" e che "il direttore responsabile è l'unico responsabile dell'organizzazione del lavoro".

Richiama quindi la legge 233/2012 sull'equo compenso e contesta la delibera del CDT Veneto 37/2015 con la quale vengono trasmessi gli atti al CDT Lombardia e viene archiviata la posizione relativa alla cosiddetta "catena di comando", perché il Procuratore ritiene sbagliato conferire valenza meramente sindacale alla questione, non conside-

rando vincolante la Carta di Firenze. Egli richiama ampi stralci della Carta di Firenze: “La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l’indipendenza dell’informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista”. (Art. 2)

“Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a: non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati; garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria; vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi; impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso; vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d’autore”.

Quindi ricorda il ruolo e le competenze del direttore responsabile, definite dall’articolo 3 della legge sulla stampa dell’8 febbraio 1948, n. 47 e dall’articolo 6 del Contratto collettivo nazionale del lavoro giornalistico. “Sulla base di tali parametri”, osserva il Procuratore, “può affermarsi che il direttore responsabile è l’unico responsabile dell’organizzazione del lavoro all’interno di una redazione giornalistica (...) per tali ragioni è il direttore responsabile

**Denunce
su violazioni
di leggi
e regolamenti-
Obbligo
di istruttoria
da parte dei
Consigli
di Disciplina
Territoriali –
n. 17/2015**

che propone assunzioni e licenziamenti (...) stabilisce le mansioni di ogni giornalista.

Anche la “catena di comando” è coinvolta dal direttore nella gestione della redazione: secondo il Procuratore, contrariamente a quanto sostenuto in delibera dal Consiglio Territoriale di disciplina, “non è ipotizzabile né credibile che il direttore responsabile non sia a conoscenza dell’importo riconosciuto come compenso ai collaboratori della testata da lui diretta” e selezionati e diretti da lui medesimo o tramite la catena di comando. È erroneo, secondo il Procuratore, riconoscere l’inadeguatezza dei compensi e al contempo attribuire al fatto una valenza meramente sindacale, dimenticando che la Carta di Firenze è in vigore ed è vincolante nei confronti di tutti i giornalisti iscritti all’Ordine”.

In conclusione, il PG sottolinea che l’archiviazione “è stata disposta senza effettuare alcun tipo di istruttoria né approfondimento” e “non è ipotizzabile né credibile che i giornalisti con incarichi di responsabilità non siano a conoscenza delle condizioni contrattuali imposte ai collaboratori esterni, spesso da loro stessi scelti e, in ogni caso, gestiti quotidianamente”.

CONCLUSIONI

Questo Consiglio di disciplina condivide le argomentazioni del Procuratore generale ricorrente.

In modo chiaro la Carta di Firenze, già ampiamente citata, afferma all’articolo 1 che il direttore responsabile “deve promuovere il rispetto” di una serie di principi ivi elencati, fra cui: “sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un’equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal

dettato costituzionale”; “venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese”

Si richiamano quindi i primi due articoli della legge 233/2012 sull'equo compenso (a tutti gli effetti in vigore, per quanto al momento priva delle tabelle attuative sui compensi): “1 - In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive. 2 - Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato”.

Infine, si ricorda il dettato dell'art. 36 della Costituzione, quando afferma che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.

Non si intende, svolte queste considerazioni di ordine generale, entrare nel merito di un procedimento, di fatto, mai avviato. Ci si limita ad osservare che, per tutto quanto argomentato fin qui,

non si possa rinunciare aprioristicamente alla verifica della corrispondenza o meno dei compensi ai concetti di giustizia, equità e decoro che devono regolare i rapporti fra i colleghi, come stabilito dalla Carta di Firenze e dal quadro normativo.

In tal senso esiste già una sia pure limitata giurisprudenza interna all'Ordine e ai suoi consigli di disciplina. Se si dovessero accogliere le obiezioni sollevate dal Consiglio Territoriale di disciplina del Veneto, di fatto risulterebbe sempre impossibile valutare le presunte violazioni riferite alla Carta

Denunce su violazioni di leggi e regolamenti- Obbligo di istruttoria da parte dei Consigli di Disciplina Territoriali – n. 17/2015

di Firenze. Per applicare la Carta, invece, e decidere poi a ragion veduta se comminare o meno le sanzioni occorre come sempre – anziché confutare il valore e l'efficacia della Carta stessa - entrare nel merito e

valutare ogni caso specifico, azione che relativamente ai fatti qui esaminati, non è stata compiuta nemmeno in fase preliminare e sommaria.

Nessun collega è stato audito (non il direttore, né alcuno della catena di comando, nessun collaboratore), nessuna verifica è stata compiuta, nessuna richiesta di spiegazioni o di chiarimento è stata avanzata nei confronti del Comitato di redazione e del sindacato. Almeno questo è ciò che risulta dalle carte, e sulle carte si deve basare la presente pronuncia.

Questo Consiglio nazionale di disciplina ritiene di fondamentale importanza l'approfondimento dei fatti e delle circostanze con adeguata indagine istrut-

toria ed altrettanto fondamentale ritiene sia il garantire un procedimento, nell'interesse di tutta la categoria. Va pertanto accolta l'impugnazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Venezia, con il conseguente annullamento della delibera impugnata e il rinvio del procedimento al Consiglio di disciplina territoriale del Veneto, per un riesame del caso.

Evidente è, pertanto, l'assoluta carenza di attività istruttoria che legittima questo Consiglio di disciplina nazionale, considerata l'insanabilità, ad annullare la delibera di primo grado e rinviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio.

PQM

Senza entrare nel merito, il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore

DELIBERA

di accogliere il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Venezia, e per l'effetto annullare la delibera di non luogo a procedere n. 37/2015 bis del 21 gennaio 2015 resa dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, e rinviare gli atti al suddetto Consiglio perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio.

Così deciso in Roma, 21 ottobre 2015

**Denunce
su violazioni
di leggi
e regolamenti-
Obbligo
di istruttoria
da parte dei
Consigli
di Disciplina
Territoriali –
n. 17/2015**

I-5-8 Inammissibile la richiesta di sospensiva sulla sanzione della censura – n.19/2015

Con atto del 2 settembre 2015, il giornalista Edoardo Bianchini, rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Bonaiuti, ha proposto ricorso avverso la decisione del 12.06.2015 con la quale il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Contestualmente al ricorso l'interessato ha chiesto di sospendere l'esecutività della delibera ritenendo sussistenti il *fumus boni iuris* (illegittimità della delibera) e il *periculum in mora* (grave lesione della dignità professionale del caporedattore e direttore editoriale).

L'istanza è infondata e va respinta per due ordini di motivi.

Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (tra le altre Corte Cass. 13 settembre 1991 n. 9570; Corte Cass. SS.UU. 30 dicembre 1991 n. 14021; Corte Cass. SS.UU. 9 novembre 1994, n. 9288) la deliberazione dei Consigli degli Ordini "è di immediata efficacia in quanto atto di natura amministrativa". Tali principi sono stati anche ribaditi dalla Direzione generale Affari civili e libere professioni del Ministero di Giustizia con parere del 27 febbraio 1998 prot. 7/36004002/F007/744/U.

Secondo il Ministero vigilante, infatti, il suindicato principio non sembra contraddetto dalle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963 n. 69 (recante l'ordinamento della professione di giornalista) e dal D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 (contenente il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69), come modificato dal D.P.R. 3 maggio 1972 n. 212. Ciò per-

ché gli art. 60 e seguenti della l. n. 69/63 e gli artt. 59 e seguenti del DPR n. 115/65 si limitano ad indicare i termini e le modalità di presentazione del ricorso ma non negano il principio indicato.

L'art. 60 u.c. stabilisce che i ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale non hanno effetto sospensivo. L'art. 59 del D.P.R. n. 115/65 precisa che nei ricorsi in materia elettorale, su domanda del ricorrente, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

L'art. 64 del D.P.R. n. 115/65 stabilisce, poi, che le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ebbene, sulla base del tenore di queste disposizioni non si può argomentare *a contrario* che i provvedimenti emessi dai Consigli regionali riguardanti materie diverse da quella elettorale non siano immediatamente esecutivi. Si deve, invece, pervenire alla conclusione che le norme citate non prevedono un'eccezione alla presunta regola della non esecutività ma si limitano a ribadire il principio dell'immediata esecutività dell'atto amministrativo, anche perché – ha osservato il Ministero – sarebbe eccessivo attribuire al legislatore un'intenzione basata su un'interpretazione *a contrario* della legge. Non pare possibile, insomma, ipotizzare eccezioni ad un principio generale in assenza di esplicite disposizioni di legge.

La sospensiva sui provvedimenti disciplinari può essere concessa nelle situazioni in cui si ravvisino elementi che determinino un danno irreparabile. Non è certo il caso della sanzione della censura che è una dichiarazione formale di biasimo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale

- Visto il ricorso presentato dal giornalista Bianchini Edoardo avverso la decisione del 12.06.2015, con la quale il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura;

Inammissibile la richiesta di sospensiva sulla sanzione della censura - n. 19/2015

- Visto che, contestualmente al ricorso, Bianchini ha chiesto di sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato;

- Riservata ogni decisione circa il merito del ricorso;

- Ritenuta inammissibile la richiesta sospensiva per le ragioni indicate nella parte motiva della presente decisione;

DELIBERA

Di respingere l'istanza di sospensiva presentata dal giornalista Edoardo Bianchini per il provvedimento del 12 giugno 2015, con il quale il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2015.

II. TENUTA ALBO

II-1 REGISTRO PRATICANTI

II-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2015

II-1-1-1 Indispensabili 5 anni di iscrizione come pubblicista per accedere al registro praticanti col 'ricongiungimento'

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale, avvertendo l'urgenza di garantire l'accesso al professionismo a quei giornalisti pubblicisti che esercitano attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa, ha approvato la c.d. deliberazione sul "Ricongiungimento".

Questa delibera consente l'iscrizione al corso telematico di formazione di 40 ore attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog che prevede una prova finale. Il superamento di tale prova costituisce titolo ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi presso il Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza.

Tra i requisiti richiesti per avvalersi del "Ricongiungimento" vi è quello dell'anzianità di iscrizione nell'elenco pubblicisti da almeno cinque anni all'atto della presentazione della domanda all'Ordine Regionale.

È stato perciò respinto il ricorso di una giornalista che, all'atto della presentazione della domanda, non aveva l'anzianità di iscrizione di 5 anni

- C.N. 25 marzo 2015 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Inammissibile ricorso Giuditta Mosca avverso delibera Ordine Molise 24.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-1-2 Prevalente attività giornalistica e regolare posizione contributiva consentono il "Ricongiungimento"

Per chiedere il 'Ricongiungimento', di cui alla delibera del C.N. 18.12.2013, è indispensabile, tra l'altro, dimostrare di avere svolto nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda attività giornalistica, di avere una posizione contributiva e di vivere in via prevalente di giornalismo.

Quando tale attività appare marginale rispetto ad altre e non copre l'intero quinquennio, la richiesta di "Ricongiungimento" non può essere ammessa.

Nel caso in esame, altre attività documentate dall'interessato (marketing, relazioni esterne, etc.) sono risultate prevalenti rispetto a quella giornalistica, per cui è stata confermata la delibera impugnata.

- C.N. 26 marzo 2015 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Bruno Caprioli avverso delibera Ordine Piemonte 01.09.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-1-3 Collaborazione per la stesura di libri e guide - Non abilita al praticantato giornalistico

Quando l'attività riconducibile alla professione giornalistica risulta irrilevante rispetto ad altre e non sono documentate né la continuità né la retribuzione minima richiesta dalla delibera del Consiglio Nazionale sul "Ricongiungimento", la richiesta di iscrizione nel registro praticanti deve essere respinta.

Nel caso in esame il Consiglio Nazionale ha ribadito che non è riconducibile ad attività giornalistica la collaborazione per stesura di libri e guide, né costituisce prova di reddito da lavoro giornalistico il pagamento del contributo minimo, effettuato da tutti gli iscritti che intendono conservare una posizione previdenziale aperta.

- C.N. 12 maggio 2015 n. 61 - Pres. Franchina (V.Pr.) - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Barbara Carrer avverso delibera Ordine Veneto 27.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-4 Integrazione documentazione a corredo del ricorso. Ammessa.

L'integrazione della documentazione a sostegno delle argomentazioni svolte nel ricorso avverso il diniego dell'accesso al percorso del ricongiungimento è ammessa e, quindi, valutabile, sempreché sia riferita al periodo preso in esame in prima istanza.

Pertanto, se dall'esame della documentazione integrativa si ha la prova che la ricorrente aveva diritto ad avvalersi delle disposizioni contenute nella delibera del C.N. 18.12.2013, il ricorso deve essere accolto.

Nel caso in esame è stato provato lo svolgimento di attività giornalistica continuativa e a tempo pieno, attraverso comunicati stampa, monitoraggio dei media, rassegna stampa, etc. ed una retribuzione in linea con i criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale

- C.N. 9 luglio 2015 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Caterina La Rosa avverso delibera Ordine Sicilia 21.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 24 settembre 2015 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Alessandra Cori avverso delibera Ordine Lazio 05.11.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-5 Cancellazione dal registro dei praticanti. Obbligo di sentire l'interessato

È nulla la delibera adottata in violazione dell'art. 41 del Regolamento di attuazione della Legge ordinistica (D.P.R. n. 115/1965) che, al secondo comma, così recita: "Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio Regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante".

Trattandosi di una forma obbligatoria di contraddittorio prevista da una norma ad hoc, la mancata audizione dell'interessato non rappresenta una violazione meramente formale, bensì una illegittimità sostanziale che si riverbera sul provvedimento finale.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso presentato dall'interessata, annullando la decisione di prima istanza e restituendo gli atti al Consiglio Regionale, perché rinnovi il procedimento, ai sensi dell'art.24, comma 5, lettera a), del D.M. 3 dicembre 2014.

- C.N. 25 marzo 2015 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Daniela Gilda Abbrunzo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 4/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Natale Cassano avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 5/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- C.N. 25 marzo 2015 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Barbara Fiorillo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 6/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- C.N. 25 marzo 2015 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Elisabetta Froncillo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 7/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- C.N. 25 marzo 2015 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Claudia Nanni avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.8/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-1-1-6 Mancata Regolarizzazione di un ricorso. Suoi effetti

Il ricorso avverso la cancellazione dal registro dei praticanti, che risulti incompleto dei contributi istruttori, deve essere regolarizzato entro i termini indicati nel sollecito formulato dall'Ufficio.

La mancata regolarizzazione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ri-

corso e rende quindi definitivo il provvedimento di cancellazione.

- C.N. 25 marzo 2015 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Mario Aurilia delibera Ordine Campania 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Walter Di Fiore delibera Ordine Campania 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-7 Ricorso per ritardata pronuncia del Consiglio Regionale (art. 40 del previgente Regolamento sulla trattazione dei ricorsi)

Ai sensi dell'art.40 del regolamento approvato con DD 18.7.2003 del Ministero della Giustizia, il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione all'Albo, al registro praticanti ed agli elenchi annessi, ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale quando siano trascorsi 60 giorni senza che il Consiglio Regionale abbia provveduto a deliberare o ad emettere un provvedimento istruttorio.

Se, nelle more della pronuncia da parte del Consiglio Nazionale, interviene la decisione di prima istanza, però il ricorso diventa improcedibile, ferma restando, per l'interessato, la facoltà di impugnare il provvedimento emesso dal Consiglio Regionale, se negativo rispetto all'istanza presentata.

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Francesca Rana su mancata pronuncia Ordine Lazio*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 94 e 95 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibili ricorsi Luca Clemente su mancata pronuncia Ordine Campania*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-8 È irricevibile il ricorso avverso diniego iscrizione registro praticanti presentato fuori termine

Ai sensi dell'art. 60, comma 1, della Legge n. 69/1963, il termine perentorio per la presentazione dei ricorsi al Consiglio Nazionale è fissato in trenta giorni, che decorrono dalla notifica della deliberazione di prima istanza.

Nel caso di impossibilità di consegna diretta da parte dell'Ufficiale giudiziario del provvedimento nelle mani dell'interessato, la notificazione si perfeziona per compiuta giacenza presso l'Ufficio Postale, decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale è stata data notizia del deposito dell'atto, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 890/1982.

Questa data costituisce il dies a quo per il calcolo del termine di presentazione del ricorso.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha dichiarato irricevibile un ricorso avverso la mancata iscrizione nel Registro dei Praticanti presentato oltre il termine di 30 giorni fissato dalla legge.

- C.N. 22 settembre 2015 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Irricevibile ricorso Paolo Corbi avverso delibera Ordine Lazio 5.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2014

II-1-2-1 L'iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio

I criteri stabiliti dagli artt. 34 (termine triennale perentorio di permanenza nel Registro dei Praticanti) e 46 (iscrizione) del D.P.R. 115/1965 si applicano anche al riconoscimento d'ufficio del praticantato, che consente al richiedente di acquisire con effetto retroattivo il requisito della iscrizione nel Registro dei Praticanti. Tale riconoscimento, però, è ammesso solo quando la richiesta dell'interessato riguardi un'attività in corso e sia comunque riferibile al triennio precedente. Infatti, non si può considerare utile un requisito, pur se maturato in passato, ma non più attuale al momento della presentazione della domanda.

Il ricorrente rivendicava invece un'attività di praticantato, conclusasi nel 1998, per cui il ricorso è stato respinto.

- C.N. 26 marzo 2014 n.8 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Massimo Manfredola avverso delibera Ordine Lazio 29.07.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-2-2 Praticantato di fatto e diritto all'iscrizione

In base all'orientamento consolidato del Consiglio Nazionale, si deve valutare in concreto l'attività svolta, anche al di là della tipologia del contratto sottoscritto, e riconoscere l'iscrizione nel registro praticanti quando si accerta la continuità e la natura del lavoro giornalistico.

Nel caso in esame, la ricorrente, pur risultando assunta con contratto di lavoro di "istruttore amministrativo", ha dimostrato di avere svolto attività giornalistica e di aver versato i contributi alla gestione principale dell'INPGI. Ha infatti prestato la propria opera in una struttura redazionale idonea, avendo certificato il direttore che nell'Agenzia Giornalistica Quotidiana di Roma Capitale, registrata al Tribunale di Roma n. 6664/59 era presente un numero adeguato di giornalisti professionisti e pubblicitari.

- C.N. 14 maggio 2014 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso M. Beatrice De Camillis avverso delibera Ordine Lazio 10.09.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2014 n.5 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Silvia Sitari avverso delibera Ordine Lazio 18.03.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

II-1-3-3 Idoneità della struttura redazionale e lavoro a tempo pieno. Si riconosce l'iscrizione

Si riconosce il diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti quando si accerta che il ricorrente è inserito in modo organico ed a tempo pieno in una struttura redazionale adeguata sia per il numero di giornalisti professionisti che vi operano sia per la non precarietà dell'iniziativa editoriale e la concretezza della sua impostazione. Nell'accogliere il ricorso dell'interessato, il C.N. ha ribadito che l'aspirante professionista deve essere posto nelle condizioni di partecipare all'attività di redazione nei suoi molteplici aspetti e di svolgere pertanto un percorso formativo completo, con intervento dei superiori e di giornalisti esperti che gli diano una guida e un sussidio orientativo, correttivo e di istruzione tecnico-pratica.

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Daniele Massimo Regard avverso delibera Ordine Lazio 31.01.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-4-4 'Ricongiungimento' attività di pubblicista e praticantato

Con provvedimento del 18 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale ha deliberato di garantire l'accesso al professionismo ai giornalisti pubblicisti che esercitano attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa, consentendo agli stessi di presentare apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016.

L'istruttoria svolta sul ricorso in esame, ha consentito di accertare che la ricorrente ha fornito prova documentale della molteplice attività svolta, che spazia nei più diversi settori, a conferma di un'attività giornalistica di carattere professionale e a tempo pieno che, anche sul piano retributivo, rispecchia i requisiti richiesti dal Consiglio.

Pertanto, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione al corso telematico di formazione attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog e, in caso di superamento della prova finale, all'iscrizione nel Registro dei Praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi.

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Sonia Di Stefano avverso delibera Ordine Sicilia 10.01.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2013

II-1-3-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e i compensi percepiti

I criteri interpretativi dell'art.34 della legge professionale fissano con precisione i requisiti necessari perché un free lance sia iscritto nel registro dei praticanti.

Pertanto, non è stata accolta la richiesta di iscrizione formulata sulla base della collaborazione ad un Catalogo Guida dell'antiquariato, in mancanza di una struttura redazionale abilitante al praticantato. Peraltro, alla richiesta non era allegata la pro-

va documentale di redditi da lavoro giornalistico pari al trattamento minimo di un praticante, né risultava indicato un tutor.

- C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-2 Accertamento dell'attività svolta. Si accoglie il ricorso

Si ammette la validità di un praticantato quando, attraverso l'esame degli atti e delle testimonianze, si accertano la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico, il suo svolgimento con carattere di continuità, l'inserimento nei turni di lavoro e la rotazione nelle mansioni redazionali.

Nel caso in esame è stata altresì accertata l'adeguatezza della struttura redazionale ed organizzativa del quotidiano on line, nel quale la richiedente lavorava.

- C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola
- *Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione Ordine Piemonte 31.10.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso. Si riconosce

Si riconosce la compiuta pratica quando si accerta che l'attività svolta in una struttura addetta all'informazione istituzionale integra gli elementi tipici dell'esercizio della professione giornalistica. È stato quindi accolto il ricorso di un pubblicista per il lavoro svolto a tempo pieno nel servizio stampa del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio.

- C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

II-1-3-4 Free lance - Condizioni per l'iscrizione

Solo chi è già iscritto all'Albo come pubblicista e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate idonee all'effettuazione del praticantato può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti presentando la documentazione richiesta nei criteri interpretativa dell'art.34 della legge professionale.

- C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
- *Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione Ordine Lazio 17.9.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-5 Praticantato e domicilio professionale

Chi chiede di essere iscritto nel registro dei praticanti deve iniziare un'attività che, solo dopo il superamento dell'esame di idoneità professionale, gli conferirà lo status di professionista.

In base a tale principio, l'art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movimento ed esercizio dell'attività professionale ai professionisti non può essere invocato da chi non è ancora iscritto in un albo professionale. Pertanto, la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata all'Ordine nel cui terri-

torio si ha la residenza anagrafica.

Coerentemente, quindi, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso presentato avverso una decisione con cui il Consiglio dell'Ordine della Sicilia aveva respinto una domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, avendo preso atto che il richiedente aveva la residenza anagrafica nel Comune di Roma.

- C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registro praticanti

L'art.34 della legge n.69/1963 stabilisce, tra l'altro, che il praticante non può rimanere iscritto nel registro per più di tre anni. Pertanto, decorso tale termine senza che l'interessato abbia superato o comunque sostenuto l'esame, si procede alla sua cancellazione.

Sulla base della giurisprudenza del Consiglio Nazionale, questo limite deve intendersi perentorio, per cui non si ammettono deroghe o giustificazioni per prorogare, oltre il termine dei tre anni, il periodo di iscrizione.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso A. Gino D'Alessandro avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-7 L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico

Il montaggio di immagini televisive non presenta i requisiti per ritenere compiuta la pratica professionale richiesta dalla legge per l'accesso alla professione. Difatti, il montaggio del materiale girato, pur se realizzato nell'ambito di una qualificata autonomia esecutiva, è frutto di un'attività ausiliaria di tipo squisitamente tecnico.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera Ordine Abruzzo 13.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

II-2 ELENCO PROFESSIONISTI

II-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2015

II-2-1-1 Delibera di cancellazione nulla se fondata su un presupposto erroneo

La delibera di cancellazione dall'Albo, basata sul mancato riscontro da parte dell'interessata alla richiesta del Consiglio Regionale dell'Ordine di dimostrare di esercitare in modo continuativo l'attività professionale, deve essere annullata quando la giornalista fornisca prova del lavoro giornalistico svolto.

Nel ricorso l'interessata, oltre a motivare il mancato riscontro alla scheda di revisione col fatto di non averla mai ricevuta, ha prodotto ampia documentazione sull'attività espletata nel triennio oggetto di revisione: addetto stampa presso la Città di Torino, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, articoli pubblicati su TorinoClick, Agenzia quotidiana della Città di Torino e prove della retribuzione percepita.

Pertanto, il ricorso è stato accolto e la giornalista è rimasta iscritta con l'anzianità pregressa.

- C.N. 12 maggio 2015 n. 60 - Pres. Franchina (V.Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Antonella Gilpi avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2014

II-2-2-1 Delibera di cancellazione revocata. Il ricorso si archivia

Cessa la materia del contendere, con conseguente archiviazione del ricorso, quando il Consiglio Regionale, preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'iscritto, revoca il provvedimento di cancellazione adottato.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale, preso atto della cessazione della materia del contendere e del ritiro dell'impugnativa da parte dell'interessata, ha dichiarato improcedibile il ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile per cessata materia del contendere – ricorso Elena De Feo avverso delibera Ordine Lazio 04.07.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

II-3 ELENCO PUBBLICISTI

II-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2015

II-3-1-1 Prove di retribuzione in un'unica soluzione al termine del biennio. Non ammesse

Nel documento di indirizzo per l'iscrizione all'Elenco Pubblicisti (approvato con decisione del 14 maggio 2014) il Consiglio Nazionale ha ribadito che, nelle richieste di iscrizione all'Elenco Pubblicisti, a corredo della dichiarazione sui compensi percepiti, devono essere presentate ricevute di pagamento e relativi giustificativi fiscali, separati almeno anno per anno. Non sono quindi ammesse prove di versamenti effettuati al termine del biennio prima della presentazione della domanda. In conseguenza, l'aspirante pubblicista non può dimostrare l'avvenuto pagamento di somme a suo favore con dichiarazioni scritte unilaterali, prive di valore probatorio. Nel caso in esame, il ricorrente aveva prodotto documenti denominati entrambi 'attestazione', riferiti all'intero biennio e non invece ai singoli anni (o frazioni di anno) affermando di avere applicato la ritenuta d'acconto.

Tali "attestazioni" non recavano la firma dell'editore, ma erano state rese - in modo unilaterale - dall'interessato su carta semplice e senza fare alcun richiamo al D.P.R. 445/2000 in materia di autocertificazioni ed alla vigente normativa fiscale (D.P.R. 600/1973).

Pertanto, il ricorso è stato respinto.

- C.N. 26 marzo 2015 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Giuseppe Brescia avverso delibera Ordine Puglia 03.06.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-2 Mancata indicazione delle date dei mezzi di prova ed indeterminazione della retribuzione. Si nega l'iscrizione

Quando i mezzi di prova presentati, peraltro in numero esiguo, non hanno data certa, provenendo da un'unica stampa delle pagine online, fatta nello stesso giorno, il Consiglio Regionale non può valutare la sussistenza della loro 'non occasionalità' nel biennio. Inoltre, quando non è determinabile il rapporto tra i compensi percepiti per il lavoro giornalistico e quelli collegati ad altre attività, non risulta provato il requisito di regolare retribuzione, richiesto dalla legge ordinistica ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

In conseguenza, l'istanza deve essere respinta.

- C.N. 26 marzo 2015 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Stefano M. Accetta avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-3 Obbligo di indicare i precedenti penali nella domanda di iscrizione

Chi richiede l'iscrizione nell'elenco Pubblicisti ha l'obbligo di riportare, nella domanda, tutte le indicazioni relative al suo status, compresi eventuali precedenti pe-

nali, ai fini delle valutazioni e decisioni che il Consiglio Regionale deve effettuare in applicazione dell'art. 31 della Legge professionale, richiamato dal successivo art. 34. Ciò perché il Consiglio Regionale deve vagliare tutte le circostanze rappresentate dall'interessato successivamente alla condanna, prima di pronunciarsi sulla richiesta di iscrizione.

Il Consiglio ha rilevato che, già all'atto della richiesta di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, dichiarando di non avere riportato condanne penali, l'interessato è venuto meno al dovere della verità sostanziale dei fatti, richiamata dall'art. 2 della legge professionale.

Il ricorso è stato respinto anche per l'inadeguatezza dei mezzi di prova presentati.

- C.N. 24 settembre 2015 n. ... - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso avverso delibera Ordine Marche X X X*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-4 Biennio incompleto per licenziamento annullato dalla Magistratura

Il biennio di attività da valutare ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti deve intendersi completato quando vi sia stata una interruzione determinata dal licenziamento da parte dell'editore, poi dichiarato nullo con sentenza della magistratura, che ha disposto la reintegrazione dell'interessata nel posto di lavoro e la liquidazione di una indennità risarcitoria.

Il Consiglio Nazionale ha quindi ritenuto che la sentenza copra tutto il periodo interruttivo, considerato privo di prova dal Consiglio Regionale, e che nel provvedimento medesimo si stabilisca, in conformità alla *fiction iuris* tipica della tutela reale, che il rapporto con l'emittente non si sia mai estinto.

- C.N. 24 settembre 2015 n. 93 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Alessandra Abatemattei avverso delibera Ordine Puglia 09.03.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

II-3-1-5 Revisione dell'albo - Mancato riscontro alla scheda di revisione per cause di forza maggiore

Quando si dimostra di non aver potuto riscontrare la richiesta di notizie sulla persistente attività giornalistica, nel quadro della revisione dell'Albo, il Consiglio Nazionale, esaminando il ricorso, può valutare la documentazione allegata e, se riscontra che l'interessato continua a svolgere attività giornalistica, annullare il provvedimento di cancellazione disposto in prima istanza.

È il caso di un pubblicista il quale non aveva potuto fornire all'Ordine Regionale le notizie richieste ai fini della revisione, per disguidi postali legati all'alluvione del Lago d'Orta che nel novembre 2014 aveva colpito la Città di Omegna, dove risiede.

- C.N. 12 maggio 2015 n. 59 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Daniele Piovera avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 59/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

**CONFORME**

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 106 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Luigina Moretti avverso delibera Ordine Piemonte 20.05.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-6 I regolamenti approvati dal Consiglio Regionale in materia di iscrizione sono vincolanti

È legittimo il diniego di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti quando l'istanza non risponde ai requisiti minimi richiesti dal Consiglio Regionale.

Nella fattispecie, ai fini della 'regolare retribuzione', il Consiglio del Trentino Alto Adige chiede di fornire la prova di aver percepito nel biennio una somma non inferiore ad € 1200 per collaborazioni a quotidiani, testate on line, etc ed € 800 per collaborazioni a periodici.

L'interessato aveva invece documentato una retribuzione di gran lunga inferiore, peraltro corrisposta in unica soluzione ed in data successiva alla presentazione della domanda.

- C.N. 9 luglio 2015 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Corrado Ceschinelli avverso delibera Ordine Trentino A. A. 20.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-7 L'attività giornalistica deve essere certificata da un iscritto all'Albo

In base agli all'art. 35 della Legge professionale e all'art. 34 del Regolamento di attuazione, l'attestazione del direttore relativa alla collaborazione biennale, necessaria ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, può essere rilasciata solo da un iscritto all'Albo, pubblicista o professionista, in quanto il direttore deve certificare la natura giornalistica della documentazione posta a corredo dell'istanza di iscrizione.

Pertanto, quando l'attività documentata è stata svolta prevalentemente come portavoce di un esponente politico ed è stata attestata dal responsabile locale del Partito, non iscritto all'Albo, il ricorso non può essere accolto.

- C.N. 9 luglio 2015 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Giovanni Costantini avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 2/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-8 L'attività giornalistica esigua svolta anche a titolo gratuito determina la cancellazione dall'Albo.

Ai fini della permanenza nell'Albo è indispensabile documentare un'attività giornalistica non occasionale (art. 1 della Legge professionale) e regolarmente retribuita (art. 35 stessa Legge).

Pertanto, se si accerta che nel biennio oggetto di revisione la produzione giornalistica è stata esigua e, per ammissione dello stesso ricorrente, è avvenuta a titolo

gratuito, si procede alla cancellazione dall'Elenco Pubblicisti.

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Antonio Martino avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 70/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 110 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Paola Bisconti avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.69/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Mario V. Di Gregorio avverso delibera Ordine Puglia 01.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 23/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-9 Direzione di una testata a titolo gratuito. Non è ammessa

Ai fini della permanenza nell'Albo, il fatto di essere direttore responsabile di una testata non esime dall'obbligo di documentare la produzione giornalistica e di fornire la prova della regolare retribuzione.

Nel caso in esame, l'interessato, oltre a presentare un esiguo numero di articoli, ha anche dichiarato di non percepire alcun compenso, quale direttore della testata.

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Fabio De Pascale avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 32/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Vittorio Polito avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 32/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-10 Sindaco e direttore del bollettino comunale

Quando un pubblicista non riscontra la richiesta di revisione dell'Albo e nel ricorso avverso la cancellazione disposta dal Consiglio Regionale documenta una situazione, da approfondire in loco, il provvedimento di cancellazione viene annullato e rinviato ai primi giudici perché rinnovino il procedimento.

La ricorrente aveva giustificato la mancata compilazione della scheda di revisione adducendo gravi problemi familiari, dichiarando comunque di aver proseguito ne-

gli ultimi tre anni l'attività di giornalista pubblicista quale direttore del periodico comunale Dormelletto Notizie dal 2009 al 2013, regolarmente registrato presso il Tribunale di Verbania, di cui ha allegato tre copie. Ha affermato, inoltre, che, essendo Sindaco del medesimo Comune, in base all'art. 41, comma 2, della Legge professionale, non avrebbe dovuto essere assoggettato a revisione il periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche.

Il Consiglio Nazionale, in considerazione del fatto che il Consiglio dell'Ordine del Piemonte non ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di gravame, anche con riferimento all'art. 41, comma 2, della Legge n. 69/1963, ha accolto il ricorso, annullando la decisione di prima istanza e restituendo gli atti al Consiglio dell'Ordine del Piemonte affinché rinnovi il procedimento.

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 98 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Ricorso Lorena Vedovato avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2014 - Annullamento con rinvio*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: NON conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 43/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-11 Ricorso privo di prove e riscontri - Si respinge

La richiesta di documentazione da parte del Consiglio Regionale avvia un processo di revisione che si conclude con la cancellazione dell'iscritto quando, per il periodo di riferimento, viene accertata una inattività professionale oppure l'interessato non trasmette i richiesti mezzi di prova.

Nel caso in esame, il ricorso si limitava a lamentare un presunto errore di notifica della decisione di prima istanza, senza l'allegazione di prove dello svolgimento di attività giornalistica.

La Commissione istruttoria ha invitato l'interessato a documentare l'attività giornalistica e la relativa retribuzione, ma tale richiesta è rimasta inevasa.

Non essendo stata prodotta dal ricorrente alcuna documentazione utile a provare i requisiti di permanenza nell'Albo, il ricorso è stato respinto.

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 99 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Alfonso Domenico Gurrieri avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 66/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Gabriele Vergallo avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 71/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-12 Totale mancanza dei mezzi di prova

In sede di revisione periodica, il giornalista pubblicista deve documentare la sussistenza dei requisiti di non occasionalità dell'attività giornalistica e la regolare retribuzione (artt. 1 e 35 della Legge n. 69/1963; art. 34 del D.P.R. 115/1965, documenti di indirizzo del CNOG in materia di revisione dell'8 luglio 2014 e successive integrazioni).

Quando il periodo sottoposto a revisione risulta sfornito di prova sotto il profilo retributivo e non è provata una produzione giornalistica che consenta di provare la non occasionalità dell'attività svolta, si procede alla cancellazione dall'Albo dell'interessato.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 111 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Letterio Munafo avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 38/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Giovanni Zeverino avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme (Nel caso in esame, il CN ha rilevato che l'essere stato per alcuni anni all'estero senza potere svolgere alcuna attività giornalistica non è motivo valido per restare iscritti nell'elenco pubblicisti)*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 68/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 113 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Respinto ricorso Domenico Lombardo avverso delibera Ordine Sicilia 23.04.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 90/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-13 Requisiti per la permanenza nell'Albo

Quando, dall'esame del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione per inattività, si evince che l'interessato svolge attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, devono ritenersi accertati i requisiti utili alla permanenza nell'Elenco Pubblicisti.

Nella fattispecie, l'interessato, direttore ed editore di una testata, nonché direttore di un'emittente televisiva, ha documentato la regolare documentazione percepita e l'attività svolta con servizi, interviste, rassegne stampa e conduzione di TG, anche mediante supporti digitali.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolto ricorso Leonardo Gianfrate avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 21/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-14 La volontaria rinuncia alla retribuzione è irrilevante ai fini della permanenza nell'Albo

La legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere regolarmente retribuita, per cui, nel rapporto fra attività giornalistica e retribuzione, non possono essere accampate motivazioni di carattere volontaristico, ideologico o solidaristico. Né è possibile motivare l'assenza di retribuzione col fatto di avervi rinunciato volontariamente.

Pertanto, mancando una regolare retribuzione, viene meno uno dei due requisiti richiesti dalla Legge professionale per la permanenza nell'Albo.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Emanuele Faccilongo avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-15 Natura giornalistica dei mezzi di prova condizione per la permanenza nell'Albo

Anche in sede di revisione dell'albo, si deve dimostrare che il prodotto della prestazione lavorativa ha carattere giornalistico. Quando invece i servizi realizzati per un service - senza, peraltro, fornire la prova che sono stati mandati in onda - presentano in prevalenza carattere pubblicitario ovvero publireddazionale, vengono meno le condizioni per restare iscritti nell'Elenco Pubblicisti.

Pertanto, ritenuti i validi i rilievi formulati dai primi giudici circa la natura occasionale e promozionale dell'attività, la mancanza di testata giornalistica e la generica documentazione dei compensi, il ricorso è stato respinto.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 102 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Silvia Prandi avverso delibera Ordine Veneto 08.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-16 L'attività giornalistica prestata per un parlamentare non è assimilabile a quella di Ufficio Stampa

Il lavoro giornalistico prestato per un parlamentare non configura attività giornalistica in quanto non è assimilabile al lavoro di un Ufficio Stampa che, ai sensi della Legge n. 150/2000, deve essere formalmente costituito da una Pubblica Amministrazione e non da un singolo parlamentare.

Il Consiglio Nazionale, nell'esaminare il ricorso in questione, ha osservato, tra l'altro, che il contratto di lavoro a progetto esibito è riconducibile ad un'attività di assistenza amministrativa piuttosto che ad attività giornalistica.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Luigi De Leo avverso delibera Ordine Puglia 08.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 21/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-17 L'ufficio stampa provinciale di un partito politico soggiace alle regole di ogni ufficio stampa

Anche chi opera nell'ufficio stampa della Segreteria Provinciale di un partito politico soggiace all'obbligo di dimostrare la percezione della retribuzione. In mancanza di essa non sono soddisfatte le condizioni richieste dalla legge per la permanenza nell'Albo.

Nel caso in esame, il CN ha ritenuto che per il periodo sottoposto a revisione dal Consiglio Regionale, il ricorrente non abbia fornito prove adeguate sotto il profilo retributivo e, in ogni caso, che la produzione non sia sufficiente a provarne la non occasionalità.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Francesco De Leo avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 22/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-18 Rapporti col pubblico ed attività giornalistica

La collaborazione ad un Consorzio per il funzionamento della pinacoteca mediante il ricevimento del pubblico e la cura delle pubbliche relazioni non prefigura attività giornalistica e, quindi, non è valutabile ai fini della permanenza nell'Albo. Poiché, oltre ad indicare tale attività, l'interessata ha documentato nel triennio di riferimento una produzione giornalistica del tutto sporadica e insufficiente - per la quale non risultano riscontri dal punto di vista fiscale e retributivo - il Consiglio dell'Ordine ne ha disposto la cancellazione dall'Albo.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Cinzia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 3/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-19 Natura di una testata, numero delle pubblicazioni. Permanenza del Direttore nell'Albo

Non dà titolo alla permanenza nell'Albo la direzione di una testata che, oltre a non avere i caratteri propri di una produzione giornalistica, nel biennio riferito alla revisione, edita solo 5 numeri. Ne consegue che, qualora la testata avesse avuto natura giornalistica, la produzione sarebbe stata comunque insufficiente a dimostrare la non occasionalità dell'attività. Il mancato svolgimento di effettiva attività giornalistica e l'insufficiente prova della regolarità della retribuzione hanno perciò determinato la cancellazione del direttore per inattività.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 112 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Gino Manco avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 39/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-20 Provvedimenti di sospensiva su delibere di cancellazione

L'art. 23 del regolamento per l'organizzazione del Consiglio Nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza, approvato con D.M. 3 dicembre 2014 del Ministro della Giustizia, stabilisce che, nei casi di cancellazione, il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza motivata di sospensione del provvedimento.

Il Consiglio Nazionale, sentita la Commissione Ricorsi, e in attesa dell'esame di merito dei ricorsi, ha accolto le sottoelencate istanze di sospensiva formulate dai ricorrenti:

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Ricorso Caterina Sartori delibera Ordine Sicilia 19.09.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 29 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Frati
- *Ricorso Niki Bufo delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 30 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
- *Ricorso Claudio Marino delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 33 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
- *Ricorso Giorgio Muscio delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 34 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
- *Ricorso Graziana Urso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 35 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
- *Ricorso Micol Tortora delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 36 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Frati
- *Ricorso Giuseppe Passaniti delibera Ordine Sicilia 16.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 37 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Ricorso Gabriella Giannetto delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 40 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Borra
- *Ricorso Salvatore Di Vita delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 41 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Ricorso Diego Vanini delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 42 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra

- *Ricorso Francesco Ria delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 44 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Ricorso Michele De Respinis delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Ricorso Giorgia Marino delibera Ordine Piemonte 02.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Ricorso Mario Silletti delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Ricorso Francesca Maggiulli delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Ricorso Giovanni Puglisi delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Ricorso Vincenzo Aversa delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Ricorso Giuseppe Paella delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Ricorso Giacomo Pisani delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Casi nei quali il ricorso è dichiarato improcedibile

A) Cessata materia del contendere

Se il Consiglio Regionale dell'Ordine, organo di prima istanza, rivede la propria decisione, accogliendo le richieste dell'interessato e revocando la delibera di cancellazione dall'Albo precedentemente adottata, viene a cessare la materia del contendere.

In conseguenza, il ricorso pendente davanti al Consiglio Nazionale deve essere dichiarato improcedibile.

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale dell'Ordine, alla luce della ulteriore documentazione prodotta dall'interessato, lo ha reiscritto, previa revoca della precedente delibera di cancellazione.

- C.N. 12 maggio 2015 n. 51 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Michele Ruggiero delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**CONFORME**

- C.N. 12 maggio 2015 n. 54 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Tommaso Lerario delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Fabio Riso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Giorgia Veccia delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Massimo L'Abbate delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Elena V. Tocci delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso A. Rita Gentile delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 77 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Carlo Infante delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 78 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Maria Lupo delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 79 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Giovanni Caforio delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 22 settembre 2015 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Francesco Monteleone delibera Ordine Lombardia 18.02.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

B) Mancata regolarizzazione

Un ricorso può essere istruito e quindi esaminato dal Consiglio Nazionale solo se, oltre ad essere redatto secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento, è accompagnato dai prescritti contributi istruttori.

Nel caso in esame ed in quelli 'conformi' appresso riportati, era stato presentato ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall'Elenco Pubblicisti adottato in prima istanza ma, anche dopo i solleciti dell'Ufficio, l'interessato non ha provveduto alla regolarizzazione, con ciò non coltivando l'istanza di gravame rivolta al

Consiglio Nazionale. Da qui la decisione di improcedibilità e la conseguente definitività del provvedimento impugnato.

- C.N. 25 marzo 2015 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Alessandro Ludovico delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Pietro P. Cuvino delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 45 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Federica Libertino delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 46 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Jennifer A. Boakye delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 47 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Antonio D'Itollo delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 48 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Filippo Portoghese delibera Ordine Puglia 21.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 49 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Giovanni Monaco delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 50 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Ciro Cardinale delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 52 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Violetta Giacomino delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 53 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Mariano Gentile delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 55 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Carmine A. Stuppiello delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 56 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Teresa Lapicciarella delibera Ordine Puglia 17.12.2014 Improcedibile ricorso Federica Libertino delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 22 settembre 2015 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Adriana Salvatori delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Improcedibile ricorso Canio Trione delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 86 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Annamaria E. Lorusso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2015 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Giuseppe Scagliola delibera Ordine Puglia 06.11.2014 (diniego iscrizione)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

C) Rinunzia

Quando il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, lo stesso viene dichiarato improcedibile ed il provvedimento impugnato diviene definitivo.

- C.N. 12 maggio 2015 n. 57 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Bruno Delisi avverso delibera cancellazione Ordine Lazio 05.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 maggio 2015 n. 58 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Eugenio Vilei avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2014

II-3-2-1 Retribuzione e criteri predeterminati dal Consiglio Regionale

L'art. 35 della Legge n. 69/1963, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti, parla di attività regolarmente retribuita, senza tuttavia specificare la nozione di regolarità.

Pertanto, i criteri di valutazione di tale requisito sono pre-determinati dal Consiglio Regionale dell'Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione.

Dall'esame degli articoli scritti, delle dichiarazioni del direttore della testata, della documentazione fiscale presentata, il CNOG ha ritenuto provata la non occasionalità e la regolarità della retribuzione ed ha accolto il ricorso.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Giovanni Palmeri avverso delibera Ordine Sicilia 04-12-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 13 maggio 2014 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Placido Mangano avverso delibera Ordine Sicilia 09-09-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 14 maggio 2014 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso S.Carmine Faraci avverso delibera Ordine Sicilia 28-06-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-2 L'aspirante pubblicitista deve presentare solo i documenti che può richiedere all'editore

L'art. 35 della Legge n. 69/1963, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'Elenco dei Pubblicitisti, parla di attività regolarmente retribuita, senza tuttavia specificare la nozione di regolarità.

Pertanto, i criteri di valutazione del requisito in parola sono pre-determinati dal Consiglio Regionale dell'Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione.

Sia la decisione in ordine ai criteri sia la (successiva) valutazione alla luce dei criteri stabiliti devono uniformarsi ai principi di non aggravamento del procedimento amministrativo e, nel contempo, ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine può chiedere a chi presenta una domanda di iscrizione solo i documenti che l'interessato ha diritto di ottenere dall'editore (Cud, buste paga, ricevute, certificazioni).

Nel caso in esame, dagli articoli scritti, dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore della testata e dalla documentazione fiscale presentata, Il CNOG ha ritenuto sussistenti sia la non occasionalità del lavoro giornalistico sia la regolarità della retribuzione ed ha accolto il ricorso presentato avverso la mancata iscrizione nell'elenco Pubblicitisti.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 02 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Annalisa Crupi avverso delibera Ordine Sicilia 29-11-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-3 Mezzi di prova per richiedere l'iscrizione-Potere accertatorio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare la produzione giornalistica posta a corredo dell'istanza di iscrizione, al fine di riscontrarne la rispondenza alle caratteristiche volute dalla legge.

Pertanto, quando si accerta che la prevalenza degli articoli prodotti ha natura pubblicredazionale e/o promozionale e, quindi, non è riconducibile alla nozione di attività giornalistica, l'istanza deve essere respinta.

Il Cnog ha quindi confermato la decisione del Consiglio Regionale che non aveva ammesso come mezzi di prova degli articoli caratterizzati, nella maggior parte, da materiale promozionale di locali pubblici, realizzato prevalentemente sulla base delle informazioni fornite dai titolari, senza alcun approfondimento e senza alcuna intermediazione di natura giornalistica.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 03 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Maddalena Ganz avverso delibera Ordine Veneto 10-05-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-4 Requisiti per la permanenza nell'Albo-Sussistenza

La legge ordinistica ha indicato i requisiti necessari per l'iscrizione ed anche per la permanenza nell'elenco dei Pubblicisti (non occasionalità, natura giornalistica e redditività delle prestazioni). Pertanto, sono da ritenere sussistenti tali requisiti quando l'interessato dimostri che, nel periodo di riferimento della revisione, ha svolto attività giornalistica regolarmente retribuita, a nulla rilevando che l'integrazione dei mezzi di prova sia stata fatta nella fase di esame del ricorso.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Domenico La Cava avverso delibera Ordine Sicilia 19-07-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-5 Provvedimento di cancellazione nullo se l'iscritto ha maturato 15 anni di anzianità alla data del provvedimento

Chi è iscritto nell'elenco Pubblicisti da almeno 15 anni non può essere cancellato per inattività. Pertanto, è nulla la cancellazione disposta dopo il raggiungimento di tale requisito.

Il suddetto principio è valido anche nel caso in cui il procedimento di revisione sia stato avviato prima della maturazione del requisito in parola, in quanto il calcolo dell'anzianità decorre dalla data di adozione del provvedimento impugnato, non essendo previsto da alcuna norma che l'avvio del procedimento di revisione sospende la maturazione dell'anzianità di iscrizione all'Albo.

Tale orientamento era stato già espresso dal Consiglio Nazionale con decisione 05.12.2002.

Poiché, alla data della decisione impugnata, il ricorrente aveva maturato un'anzianità di iscrizione superiore a 15 anni, il ricorso è stato accolto.

- C.N. 26 marzo 2014 n. 6 - Pres. Franchina - Rel. D'Ubaldo
- *Accolto ricorso Vincenzo Chiarello avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2014 n. 7 - Pres. Franchina - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Carmela Rubbino avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-6 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile e il provvedimento impugnato diventa definitivo

In base a quanto disposto dall'art. 60 della legge ordinistica, il termine per ricorrere al Consiglio Nazionale è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare; tale termine è perentorio, come stabilito dall'art.59 del DPR 4.2.1965 n.115.

Pertanto, nel caso di presentazione oltre il trentesimo giorno, il ricorso viene dichiarato irricevibile.

In conseguenza della tardiva presentazione del ricorso, il provvedimento di rigetto di una richiesta di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti è divenuto definitivo.

- C.N. 13 maggio 2014 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Irricevibile perchè fuori termine – ricorso Massimo Scuderi avverso delibera Ordine Sicilia 06.12.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-7 Continuità temporale e attestazione del Direttore

Non è ammessa l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti nei casi in cui:

- 1) il biennio di attività si è concluso mesi prima della presentazione della domanda;
- 2) quando le attestazioni di legge sono rilasciate da un giornalista-direttore non iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

In relazione al punto 1), infatti, avendo il provvedimento dell'Ordine natura di accertamento costitutivo, non può essere considerato utile un requisito maturato in passato, ma non più attuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

In relazione al punto 2), il direttore responsabile di un giornale chiamato a rilasciare la certificazione di cui all'art.35, ai fini dell'iscrizione nell'elenco pubblicisti deve essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti, per cui non è ammessa la certificazione di un giornalista straniero che non risulti iscritto.

- C.N. 13 maggio 2014 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Thomas Vonmetz avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 09-07-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-8 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapporto contrattuale

L'art.35 della legge professionale specifica le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e parla di attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita. Tale disposizione, quindi, non prevede che la collaborazione rivesta obbligatoriamente forma contrattuale.

In conseguenza, quando si dimostra che i mezzi di prova presentati, ai fini dell'attività giornalistica prestata e della retribuzione percepita, rispecchiano i criteri approvati dal Consiglio Regionale, non può essere negata l'iscrizione.

Nel caso in esame, è stata fornita la prova di una esaustiva attività giornalistica, e della relativa retribuzione, presso una rivista edita dal gruppo regionale di un movimento politico.

- C.N. 13 maggio 2014 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Paolo Ciambi avverso delibera Ordine Val d'Aosta 17-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-9 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammette l'iscrizione

Si ha diritto all'iscrizione nell'elenco pubblicitari quando negli articoli presentati vi è mediazione giornalistica ed il loro numero, oltre ad essere adeguato alla natura della pubblicazione (periodici), rientra nei limiti stabiliti dal Consiglio Regionale. La ricorrente peraltro svolge di fatto anche il ruolo di Vice Direttore del periodico.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Cristina Attuati avverso delibera Ordine Piemonte 06-09-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-10 Collaborazione a titolo gratuito-Non è ammessa

La legge professionale non contempla deroghe al principio di regolarità della retribuzione, che è essenziale unitamente alla non occasionalità dell'attività giornalistica svolta, ai fini della permanenza nell'Albo. Né è possibile motivare l'assenza di retribuzione col fatto di avervi rinunciato volontariamente, adducendo come motivazione uno stato di crisi della cooperativa, peraltro non documentato. È stato pertanto respinto il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione disposto dall'Ordine Regionale.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Carlo Fulvio Cucinotta avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-11 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso

L'effettivo assoggettamento a ritenuta alla fonte dei redditi di lavoro autonomo può essere dimostrato attraverso l'esibizione congiunta della fattura e della documentazione bancaria, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito.

Le ritenute possono anche essere autocertificate – sotto la propria responsabilità penale - dal soggetto sostituito, ossia dall'aspirante pubblicitario, nel caso in cui l'editore, in qualità di sostituto di imposta, non abbia rilasciato la certificazione. Infatti, in sede di controllo fiscale (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) il contribuente può produrre un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che, se corredata dalla fattura e dalla documentazione bancaria, assume un valore equipollente a quello della certificazione del sostituto di imposta (risoluzione Agenzia Entrate n. 68/2009).

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso presentato avverso il diniego di iscrizione motivato dai primi giudizi con la mancanza di tracciabilità dei pagamenti. Sono stati infatti ritenuti adeguati i documenti prodotti e, in particolare, la dichiarazione resa dal direttore responsabile e le certificazioni retributive e fiscali rilasciate dall'editore in relazione ai singoli periodi della collaborazione.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Rita Patanè avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 8 luglio 2014 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Accolto ricorso Valeria Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-12 Collaborazione in azienda editoriale di famiglia-La retribuzione è dovuta

La legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere regolarmente retribuita, per cui nel rapporto tra attività giornalistica e retribuzione non possono essere fatte valere motivazioni di carattere volontaristico o solidaristico, anche se si presta la propria collaborazione in un'impresa familiare con difficoltà economiche.

Nel caso in esame il ricorrente, cancellato dall'elenco pubblicisti, oltre a produrre un esiguo numero di articoli per il periodo interessato alla revisione, aveva chiesto l'esonero dall'obbligo retributivo essendo collaboratore di un'impresa familiare.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Santo Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 8 luglio 2014 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Rosa Lucia Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-13 Mediazione giornalistica-Elemento essenziale per l'iscrizione

Si nega l'iscrizione nell'elenco pubblicisti quando dai mezzi di prova allegati all'istanza non risulta un'attività di mediazione giornalistica.

Nel caso in esame, la maggior parte dei mezzi di prova presentati proponeva la trasposizione integrale di norme e dispositivi di natura tributaria e fiscale, senza alcuna aggiunta di commenti e di spiegazioni divulgative che ne potessero far assumere i connotati di un prodotto giornalistico.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Raffaele Pellino avverso delibera Ordine Emilia Romagna 02-12-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-14 Cancellazione dall'Elenco Pubblicisti- Il ricorso irregolare è improcedibile

Perché un ricorso sia istruito e deciso dal Consiglio Nazionale è necessario che lo stesso sia corredato dalle ricevute dei pagamenti dovuti a norma di legge

Se, anche dopo i solleciti ricevuti, l'interessato non provvede alla sua regolarizzazione, il ricorso è dichiarato improcedibile ed il provvedimento del Consiglio Regionale diviene atto definitivo.

In conseguenza, il ricorrente è stato cancellato dall'Elenco Pubblicisti.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione – ricorso Giulio Ambroggio avverso delibera Ordine Piemonte 19.02.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione – ricorso Agata Sacheli avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-15 La retribuzione devoluta per scopi benefici va documentata

Fermo restando l'obbligo di documentare, anche in sede di revisione, la regolare retribuzione dell'attività giornalistica, l'eventuale devoluzione della stessa per scopi culturali o benefici deve essere documentata.

L'interessato, a seguito di cancellazione dall'Albo, aveva presentato, una dichiarazione, con la quale attestava di aver rinunciato agli emolumenti a favore di un'Associazione, il cui Presidente l'aveva anche sottoscritta.

La richiesta della Commissione istruttoria di dimostrare quanto dichiarato, mediante l'esibizione di copia di deliberazioni, bilanci, documentazione fiscale etc. è rimasta inevasa, per cui il ricorso è stato respinto.

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Pier Luigi Cavalchini avverso delibera Ordine Piemonte 28-07-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-16 Provvedimento di cancellazione revocato. Cessa la materia del contendere

Se il Consiglio Regionale riesamina ed annulla un proprio provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale cessa la materia del contendere ed il ricorso deve essere archiviato.

Nel caso in esame il Consiglio Regionale, dopo aver cancellato il ricorrente, aveva revocato il proprio provvedimento e confermata l'iscrizione dell'interessato dall'origine, senza soluzione di continuità, per cui il Consiglio Nazionale ha archiviato il ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Archiviato per cessata materia del contendere – ricorso Carlo Bavagnoli avverso delibera Ordine Lazio 04-04-2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2013

II-3-3-1 Attività promozionale retribuita da un'azienda convenzionata con un Comune. Si nega l'iscrizione

Ai fini dell'applicazione dell'art.35 della legge professionale, non rileva il fatto che sul sito di un Comune siano stati pubblicati comunicati promozionali di prodotti locali, redatti per conto di un'azienda privata che ha sottoscritto apposita convenzione con l'Ente e che retribuisce l'aspirante pubblicitista per tale attività.

La domanda di iscrizione è stata respinta, perché, indipendentemente dalla loro compatibilità con la previsione delle norme in vigore, i mezzi di prova presentati risultano commissionati da una ditta privata, che ha provveduto anche alla retribuzione.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
- *Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non è attività pubblicitaria

L'attività svolta per un house organ, destinato ad assicurare una comunicazione costante con dipendenti e clienti di una ditta, non abilita all'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti. Tale principio, enunciato in numerose decisioni del Consiglio Nazionale, è ispirato all'esigenza di individuare, nei mezzi di prova presentati, una mediazione giornalistica di pubblico interesse.

Nel caso in esame, l'attività della ricorrente, inquadrata e retribuita come impiegata, non rispetta le condizioni richieste dall'art.35 della legge professionale.

- C.N. 25 settembre 2013 n.23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

II-3-3-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Non sono valutabili

In base all'art.35 della legge n.69/1963, per ottenere l'iscrizione nell'elenco Pubblicitisti, è indispensabile documentare lo svolgimento di un'attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita. L'Ordine dei Giornalisti ha il diritto-dovere di esaminare i mezzi di prova presentati per verificare la validità della retribuzione documentata e la natura giornalistica della prestazione.

Poiché molti articoli presentati contengono elementi di natura promozionale o pubblicitaria, risultando quindi estranei al concetto di mediazione di notizie di pubblico interesse, e gran parte della retribuzione documentata è riferita ad attività diversa da quella giornalistica, il ricorso è stato respinto.

- C.N. 18 dicembre 2013 n.28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**CONFORME**

- C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-4 Iscrizione dei fotoreporter

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco Pubblicisti, il fotoreporter deve esibire i mezzi di prova certificati dal direttore responsabile e gli attestati della regolare retribuzione. In mancanza di tali elementi, la domanda di iscrizione deve essere respinta.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine della Liguria non ha accolto la richiesta di un fotoreporter, la cui attività era stata certificata da un soggetto non iscritto all'Ordine dei Giornalisti per foto fornite ad un'agenzia fotografica della quale peraltro non è stata provata la natura giornalistica. Inoltre, la retribuzione effettuata in unica soluzione non risulta riferita in modo specifico ai mezzi di prova presentati.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

II-3-3-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazione giornalistica

Rientra nel diritto-dovere del Consiglio Regionale verificare che i mezzi di prova allegati all'istanza di iscrizione nell'elenco Pubblicisti presentino una effettiva mediazione giornalistica tra i fatti e la loro conoscenza, oltre ad un carattere di creatività. Diversamente operando, l'attività del Consiglio sarebbe puramente notarile. Nel caso in esame, i mezzi di prova presentati, in gran parte riconducibili a siti specializzati, non contenevano le caratteristiche giornalistiche abilitanti alla richiesta iscrizione.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-6 Ai fini dell'iscrizione fa fede l'attestazione del Direttore

La richiesta di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è regolata dagli artt.35 della legge e 34 del Regolamento, in base ai quali l'attestazione del direttore della pubblicazione circa l'attività giornalistica non occasionale e retribuita svolta dall'aspirante pubblicista può essere rilasciata solo da un iscritto all'albo, professionista o pubblicista.

Pertanto, non hanno alcun rilievo le dichiarazioni rilasciate da soggetti non iscritti all'Ordine, specie quando sono in contrasto con le attestazioni del direttore della pubblicazione.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego di iscrizione

L'atto di rinuncia al ricorso rende esecutivo il provvedimento con cui il Consiglio Regionale ha respinto la richiesta di iscrizione nell'elenco dei Pubblicisti.

Invitato a regolarizzare formalmente il ricorso, l'interessato ha comunicato la volontà di non proseguire nella vertenza.

- C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Presa d'atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Presa d'atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo

La comunicazione prevista dall'art.10 bis della legge n.241/1990 non riveste valore provvedimentale, in quanto non esprime una determinazione definitiva ma un preavviso di diniego per consentire all'interessato di produrre eventuali altri atti o di controdedurre. Pertanto è inammissibile l'impugnativa avverso tale atto "endoprocedimentale".

Il Consiglio Nazionale ha quindi archiviato un ricorso presentato avverso la comunicazione fatta all'interessato dal Consiglio Regionale circa gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione nell'elenco Pubblicisti.

- C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione ex art.10 bis L.241/1990 Ordine Veneto*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

II-3-3-9 L'aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio professionale

L'art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movimento ed esercizio dell'attività professionale ai professionisti non può essere invocato da chi non è ancora iscritto in un albo professionale. L'aspirante pubblicista, quindi, deve presentare l'istanza di iscrizione all'Ordine nel cui territorio ha la residenza anagrafica.

In base a tale principio, il Consiglio dell'Ordine del Piemonte ha dichiarato inammissibile, per incompetenza territoriale, la domanda di un'aspirante pubblicista, residente in Sicilia, che aveva chiesto l'iscrizione nell'Albo del Piemonte, indicando in quel territorio il domicilio professionale per lo svolgimento dell'attività giornalistica. In questo caso, oltre a ribadire il principio relativo all'iscrivendo, è stato anche accertato che il richiedente avrebbe eletto domicilio professionale dopo l'eventuale iscrizione.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria

- *Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

II-3-3-10 La retribuzione deve essere validamente documentata

Gli attestati sulla regolare retribuzione, riferiti esclusivamente ai mezzi di prova giornalistici allegati alla domanda di iscrizione, devono essere sottoscritti dal direttore. L'istanza viene, quindi, respinta quando - come nel caso in esame - la retribuzione, è attestata dal dirigente di una società sportiva, in relazione ad una attività sportivo-dilettantistica, e non invece dal direttore della testata.

- C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione

L'attività pubblicistica deve essere regolarmente retribuita, perché l'art. 35 della legge professionale la pone come condizione indispensabile per l'iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti. Tale disposizione vale anche per conservare lo status di giornalista, né valgono motivazioni di carattere solidaristico o volontaristico per giustificare la gratuità delle prestazioni.

- C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

~

CONFORME:

- C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-12 Un caso di applicazione dell'art. 41 della legge professionale

In linea di principio l'art.41 co.1, 2 della legge n.69/1963 va applicato nei casi in cui la carica pubblica richieda un impegno a tempo pieno.

Tuttavia, la temporanea inattività giornalistica può essere ammessa quando, al tempo da dedicare agli impegni amministrativi, si aggiunge quello richiesto nell'espletamento di tutte le attività connesse al dottorato di ricerca.

- C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Si annulla la cancellazione

Quando si dimostra che, per cause di forza maggiore, non è stato possibile fornire al Consiglio dell'Ordine le richieste prove circa la persistente attività pubblicisti-

ca, è consentito farlo contestualmente al ricorso avverso la cancellazione dall'Albo disposta dal Consiglio Regionale.

Nel caso in esame, il ricorrente, dopo aver giustificato il mancato riscontro alle richieste dei primi giudici con periodiche assenze dal domicilio per motivi di lavoro, ha prodotto, in sede di esame del ricorso, valide prove documentali sulla continuità del suo lavoro giornalistico.

- C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-14 L'attività di comunicazione è diversa da quella giornalistica

Tanto per l'iscrizione quanto per la permanenza nell'elenco Pubblicitisti valgono le disposizioni dell'art. 35 della legge professionale. Pertanto, è cancellato per inattività il pubblicitista che documenta come attività prevalente quella di comunicazione in un Ente Pubblico, assieme ad altra, comunque marginale, di una collaborazione giornalistica in relazione alla quale non v'è prova della regolare retribuzione.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell'Albo

Il pagamento delle quote associative costituisce un obbligo a cui un iscritto non può sottrarsi perché, non pagando, viene meno ad un preciso dovere stabilito dalla legge e dal Regolamento, per cui può essere cancellato dall'Albo dei Giornalisti. Anche in pendenza di ricorso avverso la cancellazione disposta dal Consiglio Regionale, però, l'iscritto può saldare le quote arretrate. Ciò determina l'automatico annullamento della cancellazione, e la permanenza nell'Albo con l'anzianità maturata, essendo cessata la materia del contendere.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

 **II-4 ELENCO SPECIALE****II-4-1 ELENCO SPECIALE 2015**

Nel corso del 2015 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale

II-4-2 ELENCO SPECIALE 2014

Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale

II-4-3 ELENCO SPECIALE 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale

II-5. RICORSI ELETTORALI

II-5 RICORSI ELETTORALI

II-5-1 RICORSI ELETTORALI 2015

Nel corso del 2015 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

II-5-2 RICORSI ELETTORALI 2014

Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

II-5-3 RICORSI ELETTORALI 2013

II-5-2-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso

Quando, in un ricorso elettorale, si chiede l'annullamento delle operazioni elettorali ed il riconteggio delle schede, si formulano due domande tra di esse confliggenti, perché la richiesta di annullare le operazioni di voto si pone in contraddizione con quella di correggere il risultato elettorale.

Difatti, la richiesta di riconteggio delle schede - specie se formulata senza fornire alcuna prova a sostegno dell'istanza - presuppone la conservazione (e non l'annullamento) del procedimento elettorale.

Va infine rilevato che ogni ricorso elettorale deve essere notificato ai controinteressati. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale respingendo un ricorso presentato avverso il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.

- C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo
- *Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

II-5-2-2 Rinuncia al ricorso. Presa d'atto

Il ricorso elettorale viene dichiarato improcedibile quando il ricorrente decide di non proseguire nell'azione intrapresa.

Un giornalista, che aveva lamentato di non aver ricevuto la convocazione per le elezioni relative al rinnovo delle rappresentanze ordinistiche, ha poi comunicato la rinuncia al ricorso.

- C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-6. DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

II-6 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

II-6-1 Indispensabili 5 anni di iscrizione come pubblicista per accedere al registro praticanti col 'ricongiungimento'- n15/2015

La Sig.ra Giuditta Mosca in data 12.01.2015 ha presentato ricorso avverso la delibera di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti attraverso il percorso del "Ricongiungimento", adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Molise in data 24.11.2014 e notificata in data 11.12.2014.

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale, avvertendo l'urgenza di garantire l'accesso al professionismo a quei giornalisti pubblicisti che esercitano attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa, ha approvato la decisione sul punto, nota come deliberazione sul "Ricongiungimento". In base ad essa, possono presentare la richiesta all'Ordine Regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016 i giornalisti pubblicisti che, iscritti all'Elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data abbiano i seguenti requisiti:

- abbiano esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell'ultimo triennio;
- abbiano raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);

- consegnino all'Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2016, per ogni testata, una relazione dell'attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all'Ordine o accertati direttamente dall'Ordine regionale;
- svolgano attività giornalistica e abbiano una regolare posizione contributiva;
- attestino di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.

Si rileva che la Sig.ra Mosca, giornalista pubblicista dal 18.06.2009, non avrebbe potuto presentare la domanda di "Ricongiungimento" in quanto, al momento della presentazione della domanda, in data 30.04.2014, non possedeva cinque anni di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, che è uno dei requisiti di accesso stabiliti dalla decisione del Consiglio Nazionale in data 18.12.2013 (*possono presentare la richiesta all'Ordine Regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016 i giornalisti pubblicisti che, iscritti all'Elenco da almeno cinque anni...*).

La domanda di ricongiungimento era, quindi, improponibile.

Ciò considerato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, a causa della improponibilità della domanda di iscrizione per difetto del requisito di accesso sopra richiamato.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Sig.ra Giuditta Mosca. Così deciso in Roma il 25 marzo 2015.

II-6-2 Prevalente attività giornalistica e regolare posizione contributiva consentono il "Ricongiungimento"- n. 27/2015

Il Sig. Bruno Caprioli, giornalista pubblicista iscritto dall'11.09.2006, ha presentato ricorso avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine del Piemonte che, in data 1.09.2014, ha rigettato la domanda di "Ricongiungimento".

Nella domanda il Sig. Caprioli, partner della società Mailander, sostiene di svolgere in via continuativa e sistematica attività giornalistica retribuita attraverso la progettazione e gestione dell'ufficio stampa

Il Consiglio dell'Ordine del Piemonte ha ritenuto che *nel caso in ispecie il pubblicista Bruno Caprioli non ha dimostrato di svolgere attività riconducibile alle norme previste dalla legge 3 febbraio 1963 numero 69, in particolare sotto il punto di vista dell'esclusiva attività giornalistica, incardinando professionalità che spaziano dal marketing alla pubblicità e alle relazioni esterne.*

Inoltre, data la partecipazione del Sig. Caprioli in qualità di socio allo Studio Mailander *si configura un conflitto di interessi ed una commistione di incarichi che esulano radicalmente dalla ratio della delibera de quo e ostano alla esclusività professionale giornalistica prevista dalle norme.*

Nel ricorso, il Sig. Caprioli si duole della delibera di rigetto e sostiene di avere un ruolo puramente operativo come responsabile dell'area stampa, pur essendo socio di un'agenzia di comunicazione (che non fa assolutamente pubblicità).

Considerazioni

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale, avvertendo l'urgenza di garantire l'accesso al professionismo a quei giornalisti pubblicisti che esercitano attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa, ha approvato la decisione sul punto, nota come deliberazione sul "Ricongiungimento". In base ad essa, possono presentare la richiesta all'Ordine Regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016 i giornalisti pubblicisti che, iscritti all'Elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data abbiano i seguenti requisiti:

- abbiano esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell'ultimo triennio;

- abbiano raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);

- consegnino all'Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2016, per ogni testata, una relazione dell'attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all'Ordine o accertati direttamente dall'Ordine regionale;

- svolgano attività giornalistica e abbiano una regolare posizione contributiva;

- attestino di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.

Si è proceduto all'esame della documentazione allegata alla richiesta di ricongiungimento dell'11.07.2014, con particolare riferimento a:

- dichiarazione dell'amministratore delegato Carolina Mailander in data 08.07.2014;
- iscrizione alla Camera di Commercio dello Studio Mailander;
- Registrazione al Tribunale della Testata Marketingdelterritorio.info (17.09.2013);
- relazione attività di ufficio stampa;
- relazione attività come direttore di marketingdelterritorio.info;
- comunicati stampa e articoli.

Nella domanda di ricongiungimento e nel ricorso, il Sig. Caprioli sostiene, quindi, di aver lavorato:

- 1-come direttore della testata marketingdelterritorio.info;
- 2-come addetto all'ufficio stampa della società Mailander.

Con riferimento al punto 1), si osserva che, vista la data di registrazione della testata (17.09.2013), al momento della presentazione della domanda (11.07.2014), la collaborazione utilmente valutabile è pari a 10 mesi.

Per quanto riguarda il punto 2), nella relazione acclusa, relativamente al lavoro di "relazione con i media" elenca in dettaglio dodici voci, delle quali solo una, "redazione testi", (comunicati, note, interviste), può farsi risalire al concetto di attività giornalistica in un Ufficio stampa. Tutte le altre attività attengono ad altri compiti relativi alla comunicazione, al marketing e alle relazioni esterne.

Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo a partire dal 2011, emerge che si tratta di comunicati stampa, in molti casi a firma multipla, relativi prevalentemente a campagne promozionali, commissionate alla Società Mailander da aziende, anche di primaria importanza nazionale.

Non emerge pertanto un'autonoma attività giornalistica, che possa essere ricon-

dotta ad un unico soggetto all'interno dei testi.

Stabilito che in quasi tutti i comunicati si fa riferimento anche ad altri uffici stampa di più committenti, si conclude che l'attività di ufficio stampa non è asseverata né da una relazione del direttore dell'ufficio né da dichiarazioni rese da altri iscritti all'Albo, dei quali non viene peraltro fornita indicazione se non in modo generico al punto 2 del ricorso: *faccio lo stesso identico lavoro di colleghi professionisti (professionisti con cui collaboro ed ho collaborato)*.

Ai fini ordinistici è priva di rilevanza la relazione dell'8 luglio 2014 di Carolina Mailander, in cui dichiara, in qualità di amministratore delegato della società omonima, che il dott. Bruno Caprioli, partner della società Mailander srl, svolge in via continuativa attività giornalistica retribuita attraverso la progettazione e gestione dell'ufficio stampa per i clienti.

Infine, non risulta prodotta documentazione attestante una regolare posizione contributiva.

Dalle predette considerazioni si conclude che il ricorrente non ha svolto nel triennio antecedente alla domanda e per almeno 18 mesi attività riconducibile in modo esclusivo a quella giornalistica.

Pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dal Sig. Bruno Caprioli.

Così deciso in Roma il 26 marzo 2015.

Prevalente attività giornalistica e regolare posizione contributiva consentono il "Ricongiungimento" n. 27/2015

II-6-3 Cancellazione dal registro dei praticanti: obbligo di sentire l'interessato - n. 16/2015

La Sig.ra Daniela Gilda Abbrunzo in data 24.12.2014 presenta ricorso e, in data 09.01.2015, istanza di sospensione avverso la delibera di cancellazione dal Registro dei Praticanti, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania in data 11.12.2014.

A seguito di un esame preliminare del ricorso e del fascicolo degli atti, pervenuto in data 09.01.2015 (prot. n. 259 del 12.01.2015), è stata accolta dal consiglio Nazionale la richiesta di sospensione della cancellazione in data 20.01.2015.

Nel ricorso l'interessata si duole di non essere stata ascoltata prima della cancellazione dal Registro dei Praticanti.

A tal proposito si richiama l'art. 41, comma 2, del D.P.R. 115/1965, in base al quale *decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio Regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante.*

Pertanto, la norma prevede espressamente l'obbligo da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine di sentire l'interessato nel corso del procedimento di cancellazione dal Registro dei Praticanti.

Si tratta di una forma obbligatoria di contraddittorio prevista da una norma ad hoc. Nel caso specifico, la mancata partecipazione dell'interessato non rappresenta una violazione meramente formale, bensì una illegittimità sostanziale che si riverbera sul provvedimento finale.

Tale ratio è desumibile dal combinato disposto tra il sopra citato comma 2 dell'art. 41, che prevede l'obbligo di sentire l'interessato, e il comma 1, in base al quale non si tiene conto, ai fini della decorrenza del termine di tre anni di iscrizione di cui all'art. 34, ultimo comma della L. 69/1963, del periodo di interruzione dipendente da forza maggiore.

Quindi, ai fini della completezza del-

l'istruttoria il Consiglio Regionale avrebbe dovuto sentire le ragioni eventualmente proposte dalla ricorrente, anche in considerazione del fatto che, in base al vigente quadro di indirizzi, coloro che effettuano il praticantato nel corso dei master in giornalismo hanno, di fatto, 12 mesi di tempo per sostenere l'esame e non, invece, 18 mesi al pari di tutti gli altri praticanti.

Ciò premesso, ritenuto che nel caso specifico ricorre un vizio procedimentale essenziale e insanabile, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della delibera e rinvio degli atti al Consiglio Regionale dell'Ordine perché rinnovi il procedimento.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato dalla Sig.ra Daniela Gilda Abbrunzo, annullando la decisione di prima istanza e restituendo gli atti al Consiglio Regionale dell'Ordine della Campania perché rinnovi il procedimento, ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera a), del D.M. 3 dicembre 2014.

Il Consiglio Nazionale, vista la richiesta formulata dall'interessata, decide di restituire la quota tassa di propria pertinenza, escluse le spese di notifica, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.M. 3 dicembre 2014.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2015.

II-6-4 È irricevibile il ricorso avverso diniego iscrizione registro praticanti presentato fuori termine - n. 87/2015

Il Sig. Paolo Corbi in data 21.05.2015 ha presentato ricorso avverso la delibera di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti tramite il percorso del "Ricongiungimento", adottata dal

Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio in data 5 dicembre 2014.

Dalla documentazione presente nel fascicolo si è rilevato che la notificazione della delibera di prima istanza si è perfezionata per compiuta giacenza presso l'ufficio postale in data 4 aprile 2015, ovvero decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale è stata data notizia dell'avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

Il ricorso è stato presentato in data 21.05.2015, come attestato dal protocollo in entrata del Consiglio dell'Ordine del Lazio (prot. n. 1183 in data 21.05.2015).

Decorso il termine del deposito previsto dall'art. 61 del

**È irricevibile
il ricorso
avverso diniego
iscrizione
registro
praticanti
presentato
fuori termine
n. 87/2015**

D.P.R. 115/1965, il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha provveduto a trasmettere il ricorso ed il relativo fascicolo al Consiglio Nazionale (prot. C.N. n. 4847 in data 17.06.2015).

Si esamina preliminarmente la questione circa la ricevibilità del ricorso e, a tal proposito, si richiamano l'art. 60, comma 1, della Legge n. 69/1963, in base al quale *le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni*, e l'art. 59, comma 2, del D.P.R. 115/1965, in base al quale *i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori*.

Il termine perentorio per la presentazione dei ricorsi al Consiglio Nazionale è, quindi, fissato dalla legge in trenta giorni, che decorrono dalla notifica della deliberazione di prima istanza.

Nel caso in esame, la notifica della deliberazione del Consiglio dell'Ordine del Lazio si è perfezionata in capo al Sig. Corbi, per compiuta giacenza presso l'ufficio postale, in data 4 aprile 2015. Questa data costituisce quindi il dies a quo per il calcolo del termine di presentazione del ricorso al Consiglio Nazionale, che è scaduto il giorno 4 maggio 2015.

Si precisa che nel ricorso è invece indicata come data di notifica il giorno 23 aprile 2015, ossia la data in cui l'atto è stato ritirato, come risulta anche dall'avviso di ricevimento presente nel fascicolo.

Si può concludere che il ricorso avrebbe dovuto – e avrebbe potuto – essere presentato entro il termine del 4 maggio 2015 e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto sia stato ritirato dall'interessato il 23 aprile 2015, essendo avvenuta la notificazione in data anteriore (art. 8 della Legge n. 890/1982).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, perché presentato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera di prima istanza.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare irricevibile il ricorso presentato dal Sig. Paolo Corbi.

Così deciso in Milano il 22 settembre 2015.

II-6-5 Revisione dell'albo - Mancato riscontro alla scheda di revisione per cause di forza maggiore - n. 59/2015

Il Sig. Daniele Piovera, giornalista pubblicista iscritto dal 25.01.2000, ha presentato ricorso contro la delibera del Consiglio dell'Ordine del Piemonte che, in data 11.12.2014, ne ha disposto la cancellazione dall'Albo.

La delibera di prima istanza è motivata con l'assenza di riscontro da parte del

Sig. Piovera alla nota di revisione, inviata dal Consiglio dell'Ordine per dimostrare i requisiti di permanenza nell'Elenco Pubblicisti.

Nel ricorso, il Sig. Piovera si duole della cancellazione, dichiara di aver ricevuto la nota di revisione e giustifica il mancato riscontro alla stessa per l'alluvione del Lago d'Orta che nel novembre 2014 ha colpito la Città di Omegna, ove è residente.

Dichiara, inoltre, di collaborare con varie testate e allega documentazione contabile relativa alla propria attività.

Con nota prot. n. 2676 in data 18.03.2015, il Sig. Piovera è stato invitato a integrare la documentazione dell'attività svolta, anche dal punto di vista retributivo e previdenziale, alla quale ha dato riscontro con nota in data 28.03.2015.

Si è proceduto ad esaminare i documenti prodotti dal ricorrente, con riferimento al periodo sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 69/1963, periodo che, per gli iscritti all'Albo da più di dieci anni è rappresentato dal triennio antecedente.

Il Sig. Piovera ha allegato numerosi DVD con le trasmissioni da Lui condotte su Azzurra TV, certificazioni relative a compensi e ritenute d'acconto versate negli anni 2011, 2012 e 2013, dichiarazioni dei direttori responsabili delle testate presso cui collabora (Corriere di Novara, direttore responsabile Roberto Azzoni; VCO Azzurra Tv, direttore responsabile Antonio Maurizio De Paoli), estratto conto previdenziale Inpgi (situazione rilevata al 3 giugno 2014).

Dall'esame della documentazione complessivamente prodotta e di un campione dei DVD, si evince che il Sig. Piovera integra i requisiti relativi alla permanenza del-

Revisione dell'albo - Mancato riscontro alla scheda di revisione per cause di forza maggiore n. 59/2015

l'iscrizione all'Albo, Elenco Pubblicisti. Pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato dal Sig. Daniele Piovera.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2015.

II-6-6 Ricorso privo di prove e riscontri. Si respinge - n. 99/2015

Il Sig. Alfonso Domenico Gurrieri ha presentato ricorso con contestuale istanza di sospensione avverso la delibera di cancellazione per inattività professionale, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia in data 13.02.2015. L'istanza di sospensione è stata accolta con decisione n. 66/2015.

Si è proceduto all'esame del ricorso del Sig. Gurrieri e della documentazione relativa al procedimento di revisione, per valutare l'esistenza dei requisiti di permanenza nell'Albo.

Preso atto che il ricorso è articolato sul motivo dell'errore di notifica della decisione di prima istanza e accertata la mancata allegazione di prove dello svolgimento di attività giornalistica, si è proceduto ad invitare il Sig. Gurrieri a documentare in sede di ricorso i requisiti di non occasionalità e regolare retribuzione nel triennio antecedente la nota di revisione (07.11.2014), con nota prot. n. 7610 in data 29.10.2015, trasmessa via pec e via fax in pari data all'avvocato Salvatore Seminara, che rappresenta il ricorrente.

Tale nota è rimasta priva di riscontro.

In sintesi, né in sede di revisione né in sede di ricorso né a seguito della richiesta istruttoria è stata prodotta dal Sig. Gurrieri documentazione utile a provare i requisiti di permanenza nell'Albo.

Come affermato dal Consiglio Nazionale, *la richiesta di documentazione avvia un processo di revisione, processo che si conclude con la cancellazione quando nel pe-*

riodo di riferimento viene accertata una inattività professionale. Ecco perché la norma prevede che si chieda all'interessato di voler documentare la sua attività. Quando l'interessato non vi provvede, è logico e giuridicamente valido presumere che non ci sia stata attività professionale (Decisione C.N. 13.12.2001).

Si sottolinea che, in sede di revisione periodica, il giornalista pubblicista deve documentare la sussistenza dei requisiti di non occasionalità dell'attività giornalistica e la regolare retribuzione (artt. 1 e 35 della Legge n. 69/1963; art. 34 del D.P.R. 115/1965, documento di indirizzo del CNOG in materia di revisione dell'8 luglio 2014 e successive integrazioni, decisioni C.N. 17/2013, C.N. 25/2013, C.N. 32/2013, C.N. 23/2010, C.N. 89/2010, C.N. 92/2010, C.N. 95/2010, C.N. 49/2008).

Nel caso specifico non vi sono prove che sia stata svolta attività giornalistica da parte del Sig. Gurrieri nel periodo oggetto di revisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, restando assorbita ogni altra istanza.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dal Sig. Alfonso Domenico Gurrieri.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2015.

II-6-7 Rapporti col pubblico ed attività giornalistica - n. 3/2015

La Sig.ra Cinzia Calabrese, giornalista pubblicista iscritta dal 25.06.1999, ha presentato ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco Pubblicisti adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia in data 30.05.2014. Il Consiglio Nazionale ha accolto la richiesta di sospensione nella seduta del 20 gennaio 2015.

La Sig.ra Calabrese è stata invitata, in sede di revisione periodica, a fornire prova

dei requisiti di permanenza della propria iscrizione all'Albo.

Il periodo cui si riferisce la revisione è comunque il triennio giugno 2009 – giugno 2012.

La Sig.ra Calabrese ha riscontrato la nota a/r di revisione del 5 novembre 2013 con e-mail dell'11 dicembre 2013, nella quale precisava di non poter provvedere in tempi brevi a trasmettere la documentazione richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine della Sicilia, con nota raccomandata a/r in data 25 marzo 2014, facendo presente di non aver ricevuto ulteriori notizie dopo la e-mail dell'11 dicembre, assegnava nuovamente alla Sig.ra Calabrese un termine di trenta giorni per inviare la documentazione necessaria e sottolineando che, *nella prossima riunione utile, prevista nella prima metà di aprile, il Consiglio assumerà le proprie decisioni in merito.*

Dalla corrispondenza via e-mail tra la Sig.ra Calabrese e il Consiglio dell'Ordine risulta che il Consiglio Regionale ha sollecitato più volte l'interessata a completare la documentazione, anche tramite la produzione di attestazioni relativamente alle proprie collaborazioni.

Il Consiglio dell'Ordine ha inoltre richiesto al Quotidiano La Sicilia di certificare la collaborazione della Sig.ra Calabrese e, a seguito di tale richiesta è pervenuta la nota a firma del direttore responsabile Carlo Alberto Tregua, che ha certificato la collaborazione per n. 40 articoli relativamente agli anni 2007-2010, (n. 14 nel 2007, n. 11 nel 2008, n. 13 nel 2009, n. 2 nel 2010).

La Sig.ra con e-mail del 30 maggio 2014, data ultima indicata più volte dal Consiglio dell'Ordine, ha precisato di non poter ancora trasmettere le ulteriori integrazioni.

Il Consiglio dell'Ordine della Sicilia ha disposto la cancellazione dall'Albo e contro tale decisione la Sig.ra Calabrese ha presentato ricorso.

Considerazioni

Vista la documentazione in atti, con nota 898 del 27 gennaio 2015, è stata formulata all'Avvocato che rappresenta la ricorrente una richiesta istruttoria, consistente nell'invito ad integrare la documentazione relativa al triennio che precede la nota di revisione e a specificare la tipologia di funzioni amministrative svolte presso il Libero Consorzio della Provincia di Catania, cui v'era un riferimento all'inter-no del ricorso.

Tale nota è stata riscontrata il 16 aprile 2015 attraverso la trasmissione della dichiarazione del direttore responsabile di Catania Politica e la precisazione che presso il Libero Consorzio la Sig.ra Calabrese *ha espletato mansioni di collaboratore funzionamento struttura pinacoteca occupandosi di ricevimento pubblico, pubbliche relazioni*.

Si è proceduto ad esaminare i documenti prodotti dalla ricorrente, con riferimento al periodo sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 69/1963, periodo che, per gli iscritti all'Albo da più di dieci anni, è rappresentato dal triennio antecedente alla nota di revisione, ossia il periodo giugno 2009-giugno 2012.

Per quanto riguarda la collaborazione con il Quotidiano La Sicilia essa consiste in n.14 articoli nel 2007, n. 11 nel 2008, n. 13 nel 2009, n. 2 nel 2010, per complessivi n. 40 articoli relativamente al triennio 2007-2010.

Inoltre, quella utilmente valutabile in quanto riferita al triennio oggetto di revisione è esigua, consistendo in 5 articoli, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2010.

Rapporti col pubblico ed attività giornalistica n. 3/2015

Per quanto riguarda, invece, la collaborazione con Catania Politica, si precisa quanto segue.

Come da dichiarazione di Giovanni Grillo, editore di Catania Politica, quotidiano on line, viene certificato che la giornalista pubblicista Cinzia Calabrese ha svolto una collaborazione con questa testata negli anni 2010 e 2011 per la quale però non è stata retribuita. Nel 2012 la testata ha cessato le pubblicazioni per mancanza di fondi. Peraltro l'elenco degli articoli che la signora Calabrese avrebbe scritto non è neppure verificabile per via telematica. Viene prodotta una certificazione del sopra citato Grillo che indica la produzione in n. 13 articoli per l'anno 2010 e n. 5 articoli per l'anno 2011.

Una produzione del tutto sporadica e insufficiente e per la quale non risultano riscontri dal punto di vista fiscale e retributivo.

Inoltre la giornalista pubblicista Calabrese dichiara che negli anni 2009, 2010 e 2011 ha svolto presso il Libero Consorzio della Provincia di Catania funzioni di collaboratore al funzionamento struttura pinacoteca con mansioni di ricevimento pubblico-pubbliche relazioni. Ovvero una mansione che esula dalla professione giornalistica.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, restando assorbita ogni altra istanza.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dalla Sig.ra Cinzia Calabrese.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015.

III APPENDICE (CONTENUTA NEL CD-ROM)

A cura di Mario Gallucci

1 - MASSIME GIURISPRUDENZIALI 2015

2 - PROVVEDIMENTI AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2015

3- Massimario 2015

Massimario 2014

Massimario 2013

Massimario 2012

Massimario 2011

Massimario 2010

Massimario 2009

Massimario 2008

Massimario 2007

Massimario 2006

Massimario 2005

CASSAZIONE CIVILE

Ai fini della tutela risarcitoria relativa ai danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del rispetto del criterio della continenza nell'esercizio del diritto di cronaca non può essere limitata esclusivamente all'analisi del tenore testuale dell'articolo che si ritiene lesivo, ma deve considerare il contesto espressivo in cui tale scritto si inserisce, tenendo conto della titolazione e degli altri elementi grafici che concorrono alla presentazione della notizia.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 17198/2015

Agli effetti della responsabilità civile, si richiede che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in difetto di un'indicazione specifica o di espliciti richiami a fatti noti anche soltanto ad una parte del pubblico, possa essere effettuata con certezza in ragione della portata oggettiva delle espressioni utilizzate.

A tale scopo non risultano sufficienti le deduzioni e le ipotesi di chi, basandosi sulla sua conoscenza diretta, si reputi destinatario di una notizia di portata generica, ancorché di contenuto diffamatorio.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 17207/2015

In tema di tutela risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa, la verità sostanziale di vicende giudiziarie esposte nella notizia non può ritenersi alterata a causa di imprecisioni di carattere secondario, che non ne determinino un incremento della portata diffamatoria.

A tal proposito occorre valutare il carattere offensivo della notizia confrontando la realtà oggettiva dei fatti, per loro natura lesivi dell'onore e della reputazione, con i profili di inesattezza della loro esposizione. Tale giudizio comparativo compete al giudice di merito e, qualora congruo e logico, non è censurabile in sede di legittimità.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 17197/2015

Ai fini del risarcimento del danno in materia di diffamazione a mezzo stampa, colui che richieda tutela risarcitoria per il pregiudizio alla reputazione è tenuto a fornirne la prova anche mediante presunzioni semplici.

Ciò in quanto non può configurarsi un danno *in re ipsa*.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 16055/2015

Il sindacato sull'adeguatezza dell'esercizio del diritto di cronaca spetta esclusivamente al giudice di merito.

Tale accertamento di fatto, allorché sia congruamente motivato, non può essere apprezzato nell'ambito del giudizio di legittimità, anche laddove siano posti in rilievo elementi circostanziali.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 837/2015

Bisogna distinguere il diritto di cronaca dal diritto di critica, dal momento che il diritto di cronaca si esplica nell'esposizione veritiera dei fatti, mentre il diritto di critica comporta l'espressione di un giudizio. Tale giudizio è per sua natura soggettivo rispetto ai fatti esaminati, essendo

comunque necessario il rispetto della verità, almeno putativa, e l'osservanza dei limiti della continenza e dell'interesse pubblico all'informazione.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 1434/2015

La proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione e i contenuti espressivi della critica esercitata rappresenta un criterio a cui deve conformarsi il diritto di critica.

L'esercizio di tale diritto non può perciò trasmodare in attacchi e aggressioni personali dirette a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 839/2015

CASSAZIONE PENALE

L'art. 10 della CEDU non osta all'applicazione di pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa commesso dal giornalista che pubblichi una notizia della cui palese falsità si riveli consapevole.

In tale contesto l'agente può invocare la tutela della propria libertà di espressione soltanto qualora abbia operato in buona fede, attenendosi a fatti correttamente riportati ed esponendo informazioni attendibili, puntuali e conformi all'etica giornalistica.

Cassazione Penale, sez. V, sent. n. 39195/2015

L'esimente del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocato a condizione che il giornalista abbia verificato e controllato attentamente la notizia, per superare qualsiasi dubbio.

A tal fine il giornalista non può fare affidamento soltanto sulla ritenuta attendibilità della propria fonte informativa, allorché essa sia rappresentata da altra pubblicazione giornalistica.

Cassazione Penale, sez. V, sent. n. 35702/2015

Nell'ambito dell'intervista, l'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca, previsto dall'art. 51 c.p., è configurabile in riferimento al reato di diffamazione a mezzo stampa qualora la notizia sia esposta in conformità ai criteri della pertinenza, della correttezza e della verità dei fatti narrati e purché non si riscontrino elementi riconducibili ad una condotta diffamatoria del soggetto intervistato.

Cassazione Penale, sez. V, sent. n. 34432/2015

La competenza per territorio in ordine ai reati commessi con il mezzo della stampa è individuata in base al luogo dove lo stampato trova la sua prima diffusione. Tale luogo coincide di norma con la località in cui viene eseguita la stampa, dovendosi ragionevolmente presumere che la potenziale diffusione dello stampato si verifichi immediatamente all'uscita dalla tipografia.

Cassazione Penale, sez. I, sent. n. 22580/2015

Costituisce esercizio del diritto di cronaca la fedele citazione di un'affermazione espressa in pubblico, in quanto l'esposizione di un avvenimento in modo corrispondente alla realtà è di per sé conforme al criterio di continenza, tanto più se non siano state contestate le modalità di presentazione della notizia.

Cassazione Penale, sez. V, sent. n. 16004/2015

Risponde del reato di diffamazione a mezzo stampa il giornalista che, pur esponendo una notizia vera, la riferisca tuttavia sotto un titolo suggestivo, che adombri il sospetto di fatti illeciti, dei quali non venga fornita alcuna prova.

Cassazione Penale, sez. V, sent. n. 13565/2015

PROVVEDIMENTI AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2015

Provvedimento n. 358 del 18 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) e, in particolare, i suoi artt. 4, 136 e seguenti, 154 e 170;

VISTO il provvedimento del 20 aprile 2015 con il quale il Garante, in base all’art. 5, comma 8 del Regolamento n.1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, anche on line -compreso l’archivio storico- del nome e cognome della vittima della violenza descritta nell’articolo pubblicato su La Repubblica del XY, nonché la diffusione di dati comunque idonei ad identificarla;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenuto conto che:

- l’art. 734 bis del codice penale sanziona penalmente la divulgazione, senza consenso, delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale;

- l’art. 137 del Codice dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

- l’art. 12, comma 2, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (allegato A 1 del Codice cit.) estende tale limite anche alla cronaca sui procedimenti penali;

- il Garante ha più volte affermato che detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (documento del 6 maggio 2004 Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti, in www.garantepriacy.it; v. anche art. 8 Racc. del Consiglio d’Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003-Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali), a maggior ragione con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attesa la particolare delicatezza di tali accadimenti (cfr. provv. 13 ottobre 2008, doc. web n. **1563958**; provv. del 13 luglio 2005, doc. web n. 1152088; provv. 8 aprile 2009 doc. web n. **1610028**); la diffusione da parte del quotidiano del nome e cognome della donna - integrati dagli

altri dati personali suindicati - unitamente alla descrizione particolareggiata delle violenze subite, risulta in contrasto con le disposizioni suindicate, nonché lesiva della dignità della vittima (art. 8, comma 1, del codice deontologico cit.);

ESAUROTA l'istruttoria procedimentale avviata con nota del 20 aprile 2015 (prot. n. 11498/99054), inviata a Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.;

VISTA la nota di risposta di quest'ultimo del 4 maggio 2015 con il quale comunica di aver dato esecuzione a quanto disposto da questa Autorità e in particolare di aver «provveduto in via cautelativa a bloccare la diffusione dei dati personali» della signora vittima della violenza sessuale «rendendo anonime le generalità della persona interessata»;

CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l'adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice);

RILEVATO che non sono emersi nuovi elementi che modificano le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità nel citato provvedimento del 20 aprile 2015;

RILEVATA dunque, in riferimento al caso di specie, la manifesta illiceità dell'avvenuta diffusione di dati personali idonei a identificare la vittima della violenza sessuale descritta nell'articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica del XY;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi degli artt. 139, comma 5, artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore diffusione, anche on line -compresi, in particolare, l'archivio storico del quotidiano La Repubblica e comunque ogni altro prodotto editoriale - del nome e cognome della persona suindicata, nonché la diffusione di dati comunque idonei ad identificarla;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto dal Garante trova applicazione la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice;

RITENUTO di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), dispone, nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore diffusione, anche on line -compresi, in particolare, l'archivio storico del quotidiano La Repubblica e comunque ogni altro prodotto

editoriale - del nome e cognome della vittima della violenza descritta nell'articolo pubblicato il XY u.s., nonché della diffusione di dati comunque idonei ad identificarla;

b) dispone l'invio del presente provvedimento al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 giugno 2015

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Soro

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

Provvedimento n. 89 del 12 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 novembre 2014 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentino Vulpetti e Stefania Savia, nei confronti di RCS S.p.A., in qualità di editore del

quotidiano "Corriere della Sera", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell'archivio on-line del giornale di due articoli entrambi del XX rispettivamente dal titolo "XX" e "XX". La clinica: insensato, verifiche anche in Usa. Settemila cartelle sequestrate. I pm: cartelle gonfiate, neoplasie inesistenti. La denuncia dipendente licenziata" e di altri due articoli, il primo del XX dal titolo "XX" e l'altro del XX dal titolo "XX", reiterando le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione, il blocco, ovvero la rettificazione e l'aggiornamento dei dati personali che lo riguardano in essi contenuti, nonché l'adozione delle misure tecniche idonee ad inibire l'indicizzazione degli articoli tramite motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente; il ricorrente ha, in particolare, lamentato l'illegittimità del trattamento posto in essere dall'editore resistente per violazione del principio di correttezza e di essenzialità dell'informazione rilevando, riguardo alle notizie riportate negli articoli del XX delle quali ne afferma la falsità, il grave pregiudizio allo stesso derivante dall'associazione del suo nominativo ad una vicenda giudiziaria "tutta da approfondire e, ancora oggi, coperta dal segreto istruttorio" e contestando, riguardo agli articoli del XX e del XX, l'errata attribuzione all'interessato, che non risulta comunque indagato nella vicenda narrata nel medesimo, della qualifica di Direttore Sanitario della struttura anziché di quella di legale rappresentante; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 26 novembre 2014, nonché la nota del 22 dicembre 2014 con cui, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 21 novembre 2014 con cui la società editrice, nel rilevare la genericità delle richieste avanzate dal ricorrente, ne ha comunque eccepito l'infondatezza nel merito ritenendo, pertanto, di non dover adottare alcun provvedimento, salvo quello di rettifica della qualifica attribuita all'interessato negli articoli relativi al decesso della bambina all'interno della Casa di cura presso la quale l'interessato presta la propria attività; il titolare del trattamento ha, in particolare, rilevato, riguardo agli articoli del XX, che il ricorrente, "dopo aver dato atto dell'esistenza di indagini ancora in corso per una presunta truffa ai danni delle assicurazioni, senza fornire alcuna prova, sostiene che la notizia riportata sarebbe falsa, poiché l'oggetto dell'indagine sarebbe sì una pretesa truffa ai danni dell'assicurazione, ma solo per operazioni di chirurgia estetica, non per false diagnosi di tumore", precisando che "nell'articolo si dà atto dell'esistenza di un'ulteriore e precedente indagine, rispetto a quella di truffa ai danni dell'assicurazione per operazioni di chirurgia estetica, cui quest'ultima si sarebbe aggiunta e si precisa, altresì, la difesa dei medici della casa di cura, fra i quali il ricorrente – che nel ricorso non contesta di essere

tra gli indagati – riportandone testualmente e fra virgolette il pensiero, dopo averlo sentito in merito a tale nuova ipotesi di accusa"; la società resistente ha, inoltre, rappresentato la sussistenza dell'interesse pubblico al mantenimento della notizia riportata nei citati articoli tenuto conto del fatto che lo stesso ricorrente riferisce dell'esistenza di indagini in corso "su fatti di obiettiva gravità", manifestando tuttavia la propria disponibilità ad "aggiornare le notizie, in relazione agli sviluppi successivi delle indagini, a richiesta dell'interessato e previa documentazione che li attesti e ad introdurre le necessarie precisazioni, ove il ricorrente dovesse fornire l'impugnabile prova della estraneità delle neoplasie diagnosticate alle indagini certamente in corso sulla vicenda";

VISTA la nota del 3 dicembre 2014 con cui il ricorrente, nel replicare alle eccezioni sollevate da controparte, ha precisato le proprie richieste chiedendo, in particolare, la cancellazione di propri dati personali contenuti negli articoli indicati nel ricorso o, in alternativa, la rettifica della qualifica professionale al medesimo erroneamente attribuita negli articoli del XX e del XX, nonché la rettifica, l'aggiornamento o la deindicizzazione dei dati contenuti negli articoli pubblicati il XX con contestuale attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi; il ricorrente, nel prendere atto della disponibilità manifestata da RCS S.p.A. riguardo alla richiesta di aggiornamento della qualifica professionale rivestita dal medesimo all'interno della casa di cura XX, ha contestato quanto affermato in ordine al contenuto degli articoli del XX, ribadendo che "la notizia pubblicata è falsa e comunque non fornita

correttamente poiché non risultano pendenti procedimenti penali al di fuori di quello relativo ad una presunta truffa ai danni delle assicurazioni per operazioni di chirurgia estetica aperto presso la Procura della Repubblica di Roma a seguito della presentazione nel febbraio 2013 di un esposto da parte di una ex dipendente della Casa di Cura XX” e rilevando che “il fatto che – sempre nell’ambito di un unico procedimento penale (...) – il pubblico ministero (...) abbia affidato una consulenza al medico legale sui vetrini non può legittimare il giornalista a comunicare al pubblico che gli indagati, tra i quali il prof. XY, “avrebbero diagnosticato tumori a persone sane convincendole a curarsi per intascare i rimborsi delle assicurazioni sanitarie”“, notizia che travalicherebbe i limiti della correttezza, pertinenza ed essenzialità, ledendo peraltro la dignità dell’interessato;

VISTA la nota del 15 dicembre 2014 con cui la società resistente, nel confermare di aver provveduto a rettificare, “all’interno dell’articolo intitolato “XX” (...), il dato riguardante il ricorrente, inserendo, in modo visibile, nel testo al posto dell’inciso “XY, direttore sanitario di XX” quello “XY, legale rappresentante di XX”, ha rilevato, con riguardo all’articolo intitolato “XX”. La clinica: insensato, verifiche anche in Usa”, che il ricorrente stesso, pur eccettuando la falsità del contenuto del predetto articolo, ha tuttavia dato atto nell’ultima memoria dell’esistenza di “un altro e diverso profilo delle medesime indagini, citando l’esistenza di una consulenza, voluta dal P.M., sui c.d. “vetrini”, strumenti normalmente e tipicamente utilizzati per esaminare campioni di tessuto al fine di verificare le caratteristiche delle cellule prelevate che

nulla hanno (...) a che vedere con gli interventi di chirurgia estetica”; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato che “il ricorrente (...) offre la prova dell’attualità dell’argomento”, escludendo dunque che “l’articolo in parola debba essere oscurato o deindicizzato, avendo ad oggetto fatti di una certa gravità, ancora sub iudice e dell’ambito delle indagini, esteso a profili istologici che in qualche modo avallano quanto sostenuto dal giornalista e, comunque, danno prova della non esclusività delle indagini sul tema inizialmente indicato”, manifestando comunque la propria disponibilità ad aggiornare o rettificare l’articolo qualora l’interessato fornisca la “prova di quanto affermato, ovvero che la consulenza disposta dal P.M. abbia effettivamente un oggetto diverso da quanto sopra descritto o sia limitata ai meri profili riguardanti gli interventi estetici”;

VISTA la nota del 9 gennaio 2015 con cui il ricorrente, nel richiamare quanto già in precedenza dedotto, ha rappresentato di non poter fornire la prova invocata dal titolare del trattamento tenuto conto del fatto che “la consulenza tecnica disposta dal PM è coperta dal segreto istruttorio” e che il compito di verificare “se la notizia pubblicata rispetti i canoni di legge” compete all’editore; il ricorrente ha ribadito che “il giornalista, partendo da un fatto certamente vero (la disposta CTU da parte del PM), ma tuttavia coperto dal segreto istruttorio, ha letteralmente inventato una notizia e cioè che la Procura della Repubblica avrebbe aperto una nuova indagine (...) nei confronti di alcuni medici di XX, tra i quali il ricorrente, indagine che avrebbe addirittura ad oggetto presunte false diagnosi di tumore”, precisando che “l’esame di un ve-

trino altro non è che l'esame di un tessuto" e che "esaminare un tessuto non significa necessariamente verificare la presenza o meno di un tumore"; l'interessato ha dunque concluso rilevando che l'interesse pubblico alla diffusione della notizia "va individuato nel venire a conoscenza di una disposta CTU nell'ambito di una precisa vicenda giudiziaria che fino a prova contraria (...) è una e una soltanto, vale a dire quella delle presunte false diagnosi relativamente ad interventi di chirurgia estetica, nessuna indagine su presunte false diagnosi di tumore sussiste a carico del ricorrente né sussistono elementi che possano consentire la pubblicazione di notizie di tale pretesa ed inesistente indagine";

VISTA la nota del 23 gennaio 2015 con cui il titolare del trattamento, nel contestare le affermazioni contenute nella memoria di controparte, ha ribadito la correttezza della condotta tenuta in nome "dell'interesse pubblico che materie quali quella dell'attività sanitaria e dell'amministrazione della giustizia recano insito in sé" e del diritto/dovere di informare "l'opinione pubblica su fatti, dei quali l'autorità giudiziaria si occupa nello svolgimento di indagini, (...) obiettivamente gravi, fornendo tutte le notizie delle quali" è in possesso; la resistente ha inoltre rilevato che negli articoli citati, nei quali risultano peraltro dichiarazioni rese dal ricorrente che non contraddicono quanto riportato dal giornalista, si da comunque atto del fatto che "la clinica smentisce in radice ogni addebito", eccependo inoltre che l'interessato "non ha strumenti né dati per sostenere che la notizia diffusa dal "Corriere della Sera" sia falsa e non ha, perciò, alcun titolo per chiederne la rimozione o l'oscuramento" dal momen-

to che, come lui stesso sostiene, le indagini sono coperte da segreto istruttorio;

VISTA la nota del 30 gennaio 2015 con cui il ricorrente, nel precisare che le dichiarazioni rese in relazione a fatti narrati nell'articolo si riferivano "alla disposta CTU e non certamente all'infamante accusa – inventata dal giornalista – della presunta esistenza di un'indagine avente ad oggetto presunte false diagnosi di tumore" e che "non esiste un'indagine presso la Procura della Repubblica di Roma avente ad oggetto una pretesa accusa nei suoi confronti di pretese false diagnosi di tumori", ha ribadito le proprie richieste eccependo la illiceità della condotta tenuta da RCS S.p.A. con la pubblicazione degli articoli citati nel ricorso;

VISTA la nota del 4 febbraio 2015 con cui RCS S.p.A., nel ribadire nuovamente la propria posizione in merito alle richieste avanzate dal ricorrente, ha altresì contestato l'irritualità della condotta tenuta dall'interessato consistente nell'avvenuta allegazione, unitamente all'ultima memoria depositata dal medesimo, di sms dal contenuto privato che sarebbero stati scambiati tra il ricorrente e la giornalista autrice di uno degli articoli oggetto del ricorso al fine di provare "che la testata ricerchi il titolo ad effetto allo scopo di vendere meglio il prodotto giornalistico";

VISTA la nota del 5 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento ha dichiarato che avrebbe provveduto a rettificare, anche all'interno dell'articolo del XX dal titolo "XX", la qualifica professionale erroneamente attribuita al ricorrente sostituendo la dicitura di direttore sanitario con quella di legale rappresentante della Casa di cura; vista la nota

del 9 febbraio 2015 con cui RCS S.p.A. ha confermato di aver eseguito la predetta rettifica;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero e con essa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso dell'interes-

sato (cfr. artt. 136 ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che il trattamento di dati personali relativi al ricorrente effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell'editore resistente, degli articoli che li contengono quali parti integranti dell'archivio storico del quotidiano, non risulta illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alle vicende narrate che, con particolare riguardo agli articoli pubblicati in data XX, risultano tuttora in corso di svolgimento; rilevato altresì che la valutazione di competenza dell'Autorità riguarda profili connessi con il rispetto del principio di essenzialità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati, senza tuttavia estendersi a profili riguardanti la fondatezza degli addebiti contestati, valutazione che compete all'autorità giudiziaria ordinaria preposta allo svolgimento delle indagini e del successivo, eventuale, processo o a quella cui dovesse eventualmente rivolgersi il soggetto che si ritenga diffamato da quanto riportato negli articoli pubblicati a mezzo stampa;

RITENUTO pertanto, con riguardo alla richiesta di cancellazione e/o deindicizzazione degli articoli citati nel ricorso, di dover dichiarare il ricorso infondato;

RILEVATO tuttavia, con riguardo all'articolo "XX" del XX, nonché all'articolo "XX" del XX, che il titolare del

trattamento ha provveduto, aderendo alle richieste del ricorrente, a rettificare i dati del medesimo in esso contenuti dando atto della corretta qualifica professionale rivestita dallo stesso all'interno di XX;

RITENUTO pertanto, sotto tale profilo, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di RCS S.p.A. nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- 1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rettifica del dato riguardante la qualifica professionale rivestita dal ricorrente nell'ambito della Casa di cura in cui svolge la sua attività;
- 2) dichiara il ricorso infondato in ordine ai restanti profili;
- 3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di RCS S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Califano

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia